This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

RD LAW LIBRARY
059 067 538

ITALY

Corte d'appello (Naples)

Relazione sulla Statistica Sommaria

1874

ITA
NAP
797

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

Italy. Corte d'appello (Naples)

HINI

G1
(15)

RELAZIONE

SULLA

STATISTICA SOMMARIA

DEGLI AFFARI CIVILI E PENALI

TRATTATI NEL DISTETTO DELLA CORTE DI APPELLO

DI NAPOLI

NEL QUINQUENNIO DAL 1866 AL 1870

NAPOLI
STABIMENTO TIPOGRAFICO
Strada Mediua 25.
1874

ITA/NAP
797

Digitized by Google

DEC. 20, 1930

Digitized by Google

AI MAGISTRATI

DEL DISTRETTO

Della Corte di Appello di Napoli

Indirizzo a Voi la statistica sommaria degli affari civili e penali promossi presso la corte di appello, i tribunali civili e correzionali, il tribunale di commercio, le preture ed i conciliatori del distretto. — Compilata dalle cancellerie in ogni semestre per l'uffizio della presidenza, l'ho fatta ordinare e ridurre in quadri dal vice cancelliere del tribunale di Napoli, Francesco de Socio, che ha curato anche la correzione della stampa e scritta poi quella parte della presente relazione che concerne i tribunali, le preture, e le conciliazioni. La statistica comincia dal 1° gennaio 1866, epoca memorabile nel risorgimento Italiano per l'unificazione legislativa in tutto il territorio che a quel dì formava il regno d'Italia, e termina al 31 dicembre 1870. Comprende dunque un quinquennio di lavoro; nè qui intendo di arrestarmi; chè invece ho in

Digitized by Google

animo di fare una seconda pubblicazione allorchè sarà finito il secondo quinquennio, e così proseguire finchè avrò vita e vigore. Il lavoro annuale del magistrato, reso noto a lui, ai suoi, ai compagni ed al pubblico deve generargli, se non mi sbaglio, la più grande soddisfazione e spronarlo a far più e meglio; per la qual cosa i quadri statistici annuali della corte e dei tribunali sono preceduti dal nome dei magistrati che o soli o collegialmente hanno trattati gli affari. Avrei anche fatto stampare i nomi dei pretori e conciliatori se non fossero state imperfette le notizie dell'uffizio di presidenza e se l'appurarle tutte e con esattezza non avesse fatto molto indugiar la presente pubblicazione. È parso dunque utile consiglio al vostro presidente farvi questo regalo, specchio della operosità vostra e premio di essa; nè chiede altro da Voi se non che continuiate a fare quello che avete fatto e fate ogni dì, *lavorare e lavorar bene.*

Ad uso della presidenza è stata, come più sopra ho accennato, compilata ogni semestre questa statistica per vigilar la condotta dei funzionarii e trarne norma e direzione per proporre o disporre il numero e la composizione delle sezioni e delle corti di assise, i tramutamenti e le promozioni dei magistrati e dei funzionarî di cancelleria, le permissioni di assenza e tutti quei continui provvedimenti atti a rendere spedita ed intelligente l'amministrazione. Or tutto questo ammaestramento della esperienza sarebbe quasi perduto se non si accompagnasse l'esposizione dei lavori della magistratura col racconto dei fatti che abbiano potuto avere qualche influenza sui medesimi, con le buone o cattive cose osservate, coi provvedimenti dati e con gli effetti dei medesimi. La corte ed ogni tribunale, avendo così la sua storia sott'occhio, non isperde la tradizione e

Digitized by Google

progredisce migliorando gli ordini. Si assolve in tal modo la prima parte del lavoro fatta quasi tutta per Voi. Ma ve ne ha una seconda che versa sulle riforme delle leggi e dei regolamenti che semplicifichino l'amministrazione, facciano divenir potere l'ordine giudiziario ed elevino il concetto della sua imparzialità ed indipendenza. Tal parte è anche vostra; ma può del pari interessar tutti coloro che fanno studî di legislazione.

I difetti delle leggi e dei regolamenti messi in atto subito si avvertono e nasce il desiderio della riforma; ma il farla è difficile, dappoichè questa se da un lato toglie o sminuisce quei difetti, ne può generare altri forse peggiori, e si accetta quasi sempre malgrado, perchè contraria abitudini ed affetti. Il che significa non già che non si debban fare riforme, ma che si vada adagio; che si propongano e maturamente si discutano in ogni verso, in modo che la necessità di esse diventi coscienza del paese. Le riforme non preparate da lunghe e ripetute discussioni non sono mai generalmente accette, producono per buon periodo di tempo più male che bene. Le quali considerazioni mi han persuaso di svolgere, ancora più largamente di quello che ho fatto nei discorsi inaugurali pronunziati da procurator generale nelle assemblee generali delle corti di appello di Aquila e di Napoli dal 1863 al 1868, quella serie di riforme necessarie a ben ricostruire la legge organica giudiziaria, fondate sui principî razionali e sui risultati dei quadri statistici del quinquennio. Io mi auguro che il pubblico se ne impossessi, le esamini, le discuta, ne manifesti i pregi ed i difetti che persuadono o di non doversi far mutazione, o che questa sia da fare nel tal modo e non in altro. Sarà così agevolata l'opera del governo e del parlamento.

Chi nei quadri statistici volesse attingere gli elementi ne-

Digitized by Google

cessarî alla soluzione degli ardui e molteplici problemi che ad essi la scienza moderna propone, s'ingannerebbe a partito; dappoichè ho fin da principio dichiarato di essere stata la statistica compilata per mero uso amministrativo e come documento solenne ed irrefragabile della operosità della magistratura nel distretto della corte di Napoli, che ha risposto così degnamente all'aspettazione del paese.

State sani, e continuando a stimarvi ed amarvi reciprocamente, amate ancora il vostro

PRIMO PRESIDENTE
GIUSEPPE MIRABELLI

Digitized by Google

PARTE PRIMA

CAPITOLO I.

COSTITUZIONE DELLA CORTE DI APPELLO

L'ordinamento giudiziario delle provincie napoletane, prima che fossero divenute parte del regno italiano, era fondato sul principio della divisione dell'amministrazione della giustizia civile dalla penale, e del doppio grado di giurisdizione. In ogni capoluogo di provincia risedeva un tribunal civile ed una gran corte criminale: quattro città principali, Napoli, Trani, Aquila e Catanzaro avevano una gran corte civile; e soprastava a tutte le magistrature la corte suprema di giustizia presso la quale si congiungeva l'amministrazione delle due giustizie. Era questa ancora unita presso i pretori detti *regii giudici di circondario*, i quali conoscevano delle cause civili e commerciali non eccedenti il valor definito di lire 1250, e dei delitti e contravvenzioni nelle materie penali. Dalle loro sentenze civili era appello al tribunale civile, e dalle penali alla gran corte criminale: di quelle poi pronunziate dai tribunali civili in prima istanza era appello alle gran corti civili. Davansi

Digitized by Google

adunque due istanze, per le materie civili, correzionali e contravvenzionali, ed una sola per le criminali oltre il ricorso per le une e le altre.

Risedeva in Napoli la corte suprema di giustizia divisa in due camere, una gran corte civile ed un tribunal civile, divisi ciascuno di essi in quattro camere; una gran corte criminale di due camere, e dodici giudicati regî. Dipendevan dalla gran corte civile di Napoli sette provincie e poscia che fu creata quella di Benevento a spese delle vicine, otto, i cui capiluoghi, Napoli, S. Maria, Salerno, Avellino, Benevento, Campobasso, Potenza e Lucera eran tutte sedi di tribunali civili e di gran corti criminali.

Queste istituzioni giudiziarie cessarono di aver vigore nel 1° maggio 1862 per dar luogo all'ordinamento piemontese del 20 novembre 1859, fondato sul principio dell'amministrazione promiscua della giustizia civile e penale, e del doppio grado di giurisdizione tranne per i crimini, il cui giudizio fu dato ai giurati. Se non che una commissione per gli studî legislativi istituita con decreto del 6 febbraio 1861 e composta di soli napolitani vi arrecò talune modificazioni, delle quali eran principali la conservazione dei conciliatori e dei supplenti giudiziari comunali e l'abolizione della camera dei ricorsi presso la corte di cassazione. Fu pubblicato quest'ordinamento così corretto il 17 febbraio 1861. Si determinarono il numero, le sedi e le circoscrizioni giudiziarie con decreto del 20 ottobre 1861 e con altro decreto dei 6 aprile 1862 furono nominati i nuovi magistrati.

La gran corte civile di Napoli divenne corte di appello divisa in sei sezioni, cinque aventi sede in Napoli ed una in Potenza; le sedi delle gran corti criminali e dei tribunali civili divennero capoluoghi di circoli di assise e

Digitized by Google

sedi di tribunali di circondario, dei quali fu accresciuto il numero: i giudicati regî divennero giudicati di mandamento.

La circoscrizione precedente fu dunque conservata, salve due mutazioni: venne sottratta alla giurisdizione della corte di appello di Napoli la provincia di Capitanata ed aggregata al distretto di Trani, e fu istituita e renduta indipendente da quella di Napoli in quanto a giurisdizione la sezione di Potenza: si determinò il territorio dei nuovi tribunali di circondario restringendosi quello degli antichi, come più innanzi, quando di ciascun tribunale si favellerà, sarà detto specialmente.

La corte di appello, sede di Napoli, ebbe un primo presidente, quattro presidenti di sezione, quarantotto consiglieri, un cancelliere con dieci sostituiti, un procurator generale e tredici sostituiti. Il presidente della gran corte civile commend. Giovanni de Horatiis divenne primo presidente, ed i tre vice presidenti, presidenti di sezione. Gli altri presidenti di sezione ed i consiglieri furono scelti tra i giudici della gran corte civile e delle gran corti criminali e fra i presidenti di tribunali che secondo la legge organica napoletana eran giudici di gran corte criminale in commissione: il procurator generale della gran corte civile commend. Desiato Ianigro divenne procuratore generale presso la corte di appello; furono confermati i suoi sostituiti e compiuto il numero con i procuratori generali delle gran corti criminali ed i procuratori del Re presso i tribunali. Quanto vi era di meglio per onestà, intelligenza e spirito di tempi nuovi nella magistratura napoletana vi fu conservato; poche le scelte nuove nell' avvocheria, più per posti di uffiziali del pubblico ministero che per la classe giudicante. Lo stesso avvenne per i tri-

Digitized by Google

bunali e per le preture; se non che essendo accresciuti i tribunali furono in essi più numerosi i magistrati nuovi, de' quali non fu in tutto felicissima la scelta. Del che assolvo coloro che ebbero in quel tempo la somma delle cose; anzi fo le maraviglie come in tanta perturbazione di animi e di cose, in tanta vivezza di passioni, in tanta intemperanza di richieste, siasi mostrata tanta fortezza nel respingere le pretensioni smodate dei partiti e tanto discernimento nella scelta. Però quegli errori più evidenti che si commisero furono poi corretti successivamente; e dopo dodici anni quei pochi magistrati, che rimasero, inferiori al loro ufficio, mercè lo studio e l'esercizio son divenuti buoni.

La sezione di Potenza ebbe un presidente di sezione, dieci consiglieri, tre sostituiti procuratori generali e tre vicecancellieri.

Non tardò a mostrarsi l'insufficienza delle cinque sezioni della corte di Napoli che n'ebbe una sesta mercè decreto del 18 settembre 1862 con un altro presidente di sezione e sette consiglieri; sicchè dessa oltre del primo presidente fu composta di cinque presidenti di sezione e cinquantacinque consiglieri: venne pure accresciuto il numero dei tribunali di circondario con decreto del dì 14 dicembre 1862 ma di essi specialmente più innanzi sarà detto.

A 6 dicembre 1865 fu pubblicato l'ordinamento giudiziario comune a tutto il regno, meno a' territori di Roma e di Venezia, che allora non ne facean parte, e desso non arrecò alcuna mutazione al distretto della corte di Napoli; accrebbe questa soltanto di due consiglieri e di altri due quella di Potenza: i sostituiti procuratori generali nella sede di Napoli da 13 salirono a 20. Il quale accrescimento fu notato dal giornalismo come superfluo; ma questo prematuro giudizio è stato mostrato erroneo dalle statistiche. Sicchè la corte di

Digitized by Google

appello di Napoli, sede di Napoli, ha oggi sei sezioni, con un primo presidente, cinque presidenti di sezione, 57 consiglieri: un procurator generale e 20 sostituiti procuratori generali; un cancelliere, 10 sostituiti cancellieri e 20 aggiunti: si estende la sua giurisdizione su 6 provincie, Napoli, S. Maria, Salerno, Avellino, Benevento, Campobasso, con 6 circoli di assise di cui son capoluoghi le anzidette città; e con 13 tribunali, un tribunal di commercio, 211 pretori e 736 conciliatori. La popolazione è di 2,971,837 abitanti secondo il censimento del 1862, da cui poco differisce quello posteriore del 1872.

La sezione di Potenza ha un presidente di sezione, 12 consiglieri, 3 sostituiti procuratori generali, 3 vice cancellieri e 5 aggiunti. Ha giurisdizione sulla sola provincia di Basilicata capoluogo di circolo; ne dipendono 4 tribunali; 45 preture e 125 conciliatori; la popolazione è di 492,959 abitanti. In quanto concerne la sola giurisdizione è indipendente da Napoli; ma tanto su i membri di essa quanto sui funzionarî ed impiegati subalterni, il primo presidente ed il procuratore generale di Napoli esercitano la sorveglianza prescritta dalla legge organica, com'è stabilito dal decreto del 16 febbraio 1862 n. 469.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

STORIA DELLA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE, E DEGLI AVVENIMENTI CHE OPERARONO SULL' ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL QUINQUENNIO.

Due fatti memorabili nella storia del nostro paese, l'unificazione cioè legislativa ed amministrativa delle provincie italiane e l'aggiunzione alle medesime delle veneziane, operarono fortemente sull'amministrazione della giustizia civile e penale nel corso dell'anno 1866, sulla quale spiegarono eziandio una qualche influenza l'epidemia colerica e la cessazione della legge del 15 Agosto 1863 che attribuiva la cognizione dei fatti di brigantaggio ai tribunali militari.

Il personale della corte fu distribuito in 3 sezioni meramente civili, preseduta la prima dal primo presidente comm. Giovanni de Horatiis, la seconda dal presidente cav. Raffaele Berlingieri e la terza dal presidente comm. Ludovico Viscardi. La quarta sezione preseduta dal presidente cav. Nicola Rocco fu fatta promiscua e la quinta preseduta dal cav. Giovanni D'Andrea e la sesta dal consigliere cav. Giovanni Rossi graduato presidente di sezione, meramente correzionali. Ma poichè il comm. Giovanni De Horatiis e per la grande età e per le gravi cure amministrative che gli dava l' ufficio non poteva reggere la prima sezione, la presidenza di fatto fu assunta dal presidente cav. Mauro Morrone. Presidente della sezione d'accusa fu designato il consiglier Sante Martinelli con altri sei consiglieri. Due furon le corti d'assise del circolo di Napoli, l' ordinaria preseduta dal cav. Giovannan-

Digitized by Google

tonio De Nardis e la straordinaria dal cav. Luciano Ciollaro: due nel circolo di S. Maria, l'ordinaria sotto la presidenza del cav. Filippo Capone e la straordinaria sotto quella del cav. Giovanni de Filippo quondam Antonio. Anche nel circolo di Salerno furon due corti, l'ordinaria preseduta dal cav: Niccola Giacchi e la straordinaria dal cav. Angelo Spera. Presedeva la corte d'assise di Avellino il cav: Vincenzo Calenda, quella di Benevento il cav. Antonio Pesce e l'altra di Campobasso il cav. Carlo Adinolfi.

La sezione di Potenza sotto la presidenza del cav. Vincenzo Cepolla fu fatta promiscua. Dell'unica corte d'assise del circolo di Potenza furon nominati due presidenti, il cav. Rocco Positano ed il cav. Carlo Ferri.

L'inaugurazione della corte d'Appello di Napoli ebbe luogo il dì 8 gennaio 1866 nel gran salone di castelcapuano, dov'è la cappella, la camera di disciplina degli avvocati e le banche degli uscieri, che venne con poca spesa, sotto la cura dell'egregio economo consiglier Pasquale Pisanti convenientemente apparecchiato. Ivi, innanzi l'assemblea generale della corte ed uno scelto e numeroso uditorio il procurator generale comm. Giuseppe Mirabelli lesse una orazione nella quale dopo di aver brevemente narrato dei lavori compiuti dai diversi ordini di magistratura nell'anno 1865, si fece a discorrere della legge del 2 Aprile 1865, con la quale il governo del Re era stato autorizzato a pubblicare un nuovo codice civile, di procedura civile, di commercio ed altre leggi minori, codice e leggi già pubblicate, che ei disse memorabili per senno e per fecondità di effetti nella storia del nostro risorgimento. Fu modesto il suo proposito che dichiarò sull'inizio con le seguenti parole: « Notando le principali differenze della nuova col- « l'antica legislazione mostrerò come non pure non siano

Digitized by Google

« state rotte le tradizioni del diritto napoletano; ma che « alcuni istituti siansi compiti con le regole della nostra giu- « risprudenza; altri siano stati immutati o modificati per- » chè non più convenivano al diritto pubblico del regno ed « ai progressi riconosciuti della scienza giuridica, o per bi- « sogno universalmente sentito. Eccitando così ne' vostri « animi l'amore per la nuova legislazione, lo studio ne sa- « rà più assiduo, più illuminata l'applicazione, più solleciti « e larghi i beneficii che se ne sperano. » Ei si trattenne principalmente sul codice di procedura civile che avea destate vivissime ripugnanze sebbene rappresentasse un progresso notevole sul codice di procedura napoletana; disse di non maravigliarsene poichè un nuovo codice di procedura più che ogni altra parte di legislazione nei primi momenti della sua attuazione offende le abitudini e gli interessi di persone e di classi, tanto più che essendovi poco di assoluto nella determinazione degli istituti e delle forme processuali e molto di arbitrario ed accidentale, non s'intuisce la necessità e la bontà del mutamento. Dopo di aver parlato delle grandi innovazioni, della maggior parte delle quali era comune il desiderio, e dove si rilevava maggiormente la bontà del codice, si rivolse ai magistrati già divenuti nell'anno 1865 *inamovibili* e loro ricordò il dovere dell'ordine giudiziario di applicare le leggi, non di *giudicarle,* e di applicarle nel modo determinato dal legislatore. Accennava l'oratore alle leggi ecclesiastiche. « I religiosi convincimenti, ei disse, non possono autorizzare o l'inesecuzione o la falsa applicazione della legge. Il magistrato ha il dovere religioso, morale e civile di osservare lealmente il giuramento prestato, e se i suoi convincimenti vi si opponessero, invece di violare il giuramento deve avere la forza di ritornare alla vita privata » Li esortò da ultimo

Digitized by Google

a guardarsi da un altro potere, quello della stampa, ch'è portato di governi liberi; ma quando vuolsi sostituire all'impero delle leggi, si rende eco frequente d'interessi offesi e di personali rancori; e chiuse questa parte colle seguenti parole: « Frenate ove occorra i traviamenti del potere ma « garentite con vigore il principio di autorità, proteggete « i deboli, distruggete il privilegio, siate insomma la vera « legge vivente se volete essere rispettati e temuti. »

Dette poi termine al suo dire così « Il 1° genn 1866 segna « un grande avvenimento della vita nazionale, la costituzione « dell'ordine giudiziario uniforme per tutto il regno e la « sua unità legislativa; dall'una all'altra parte d'Italia ap- « plichiam tutti la stessa legge, abbiamo le medesime di- « scipline. Il primo nostro atto sia un voto, che certo tro- « verà un eco in questa numerosa ed eletta adunanza, per « Colui in nome del quale amministriamo giustizia, pel pro- « de e leale nostro Re Vittorio Emanuele II.

« Non dirò, o signori, quella ch'è nelle labbra e nel « petto di tutti gl'italiani. Napoletano rammento a napole- « tani la storia del 1799, quella del 1820, e l'altra più re- « cente del 1848. Lasciati a noi stessi, discordi e traditi, « tornammo novellamente in ben poco tempo sotto un gio- « go più pesante e più duro dell'antico. Cercammo nel 1860, « pieni di ardore e di entusiasmo, ancora una volta di con- « quistar libertà ed indipendenza; ma guai, se Vittorio Ema- « nuele, nel momento dell' estrema lotta colla tirannide, « soddisfacendo i nostri voti ardentissimi, non fosse volato « col suo esercito a compiere la nostra liberazione. Oggi, « e son trascorsi già cinque anni, siam liberi, siam citta- « dini di un gran paese, ordinati nelle armi, nelle leggi, « nei magistrati, progredienti in tutte le arti del viver ci- « vile, nella famiglia delle nazioni indipendenti e rispet-

Digitized by Google

« tati. Ancora le aspirazioni nazionali non sono compiute:
« difficile è qualche condizione della nostra vita interiore;
« ma basta a vincere, la concordia e la fede. Siamo con-
« cordi, abbiamo fede nel nostro Re, che Dio conservi
« all' Italia per lunga serie di anni ».

Terminata la lettura di questa relazione la corte nella camera del consiglio prese la seguente deliberazione.

» La corte dopo udita la relazione del procurator ge-
« nerale del Re comm. Giuseppe Mirabelli in assemblea
« generale ha deliberato a voti uniformi come suo primo
« atto di manifestare a S. M. il Re, la sua profonda de-
« vozione ed i sensi di gratitudine per l' uniforme costitu-
« zione dell'ordine giudiziario in tutto il regno, e per l'uni-
« tà legislativa attuata il 1.° del 1866 ».

Immediatamente il procuratore generale la fece nota al ministro di giustizia e dei culti, per telegrafo, e questi a'13 rispose col seguente telegramma.

« Nella relazione di questa mattina ho rassegnato a
« S. M. il Re la deliberazione colla quale cotesta corte di
« appello dopo udita nella udienza solenne del dì 8 gen-
« najo 1866 la relazione del procurator generale deliberò
« a voti uniformi come suo primo atto di manifestare alla
« M. S. la sua profonda divozione e i sensi di gratitudine
« per l'uniforme costituzione dell'ordine giudiziario in tutto
« il regno e per l'unità legislativa attuata il 1.° del 1866.

« S. M. si è degnata incaricarmi di ringraziare la corte
« e di significargliene il suo Sovrano gradimento — Il Mi-
« nistro — de Falco ».

Essendo nuovo il codice civile, di procedura civile e di commercio e la tariffa degli atti civili, durante il termine necessario per riassumere gli antichi giudizî ed introdurre i nuovi, dovè quasi tacere l' amministrazione della

Digitized by Google

giustizia civile nel primo mese; riprese poscia il suo cammino lento da prima e quindi ordinario e normale secondo che lo studio e la pratica delle nuove leggi rese più esperta la curia. A questa ragion naturale di sospensione e d'indugio si unì nel corso dell'anno l'altra della preoccupazione per la guerra coll'Austria, ch'ebbe breve durata e ci dette la Venezia. Ed ancora l'epidemia colerica, che ebbe principio e termine col periodo feriale, ritardò alquanto il movimento degli affari civili.

Ma la novità delle leggi non ebbe alcuna influenza sul movimento della giustizia penale, poichè il codice penale non fu punto immutato, e quello di procedura non ebbe che leggiere modificazioni. Crebbe però il lavoro della sezione d'accusa che per effetto del decreto transitorio del 30 novembre 1865 dovè rivedere tutte le cause già rinviate alla cognizione delle corti d'assise e de'tribunali per determinare la competenza delle autorità giudiziarie conforme alle poche varietà di attribuzioni nelle sopradette leggi introdotte.

La guerra combattuta coll'Austria, invocata dalla gran maggioranza degl'italiani che anelavano alla piena indipendenza del loro paese fu pure bramata da quella poca gente che alla *restaurazione* credea collegati i suoi interessi e la soddisfazione delle sue ambizioni. Cieca questa di mente e corrotta di cuore, non animata da un principio elevato a cui tutto si sagrifica, patrimonio e vita, ridusse la sua cooperazione a far voti per la vittoria dello straniero e per la servitù della sua patria, alla diffusione di vaghe e ridicole novelle, a riunioni sediziose non degenerate ancora in attentato, in modo che l'autorità giudiziaria non ebbe altro fastidio che di qualche processo terminato colla dichiarazione di non esservi luogo a procedimento. Crebbe però il lavoro per la istruzione ed il

Digitized by Google

giudizio sui reati di brigantaggio, restituiti alla cognizione delle autorità giudiziarie con la legge del 31 dicembre 1865; chè allora nelle provincie del distretto il brigantaggio infestava tuttavia le campagne.

L' epidemia colerica fece prorogare alcune sessioni delle corti d' assise poichè non si potea pretendere dai giurati e dai testimonî che si recassero in luogo infetto, e d' altra parte era pericoloso agglomerare in una sala gran numero di persone ogni giorno.

In questa si morì il consigliere Carlo Capomazza di cui il procurator generale comm. Mirabelli nel termine del suo discorso disse:

« È con profondo dolore, che non vediamo nè vedre-
« mo mai più nella sua sedia il nostro consigliere Carlo
« Capomazza. Educati nello stesso seminario di Pozzuoli
« c'incontrammo magistrati in Salerno nel 1847: destituiti
« entrambi nel 1849 per causa di libertà c'incontrammo di
« nuovo magistrati di questa corte. Ei cessava di vivere
« a 4 agosto. D' ingegno vivace, di facile percezione, di
« estesa coltura, di giusto e sottile criterio, fu magistrato
« commendato, rispettato ed amato. Buon marito, buon padre,
« buon patriota, schietto, conciliante ed amorevole, formava
« la delizia della sua famiglia e de'suoi amici. Una cara ne-
« crologia scritta dall'egregio consigliere cav. Morgigni No-
» vella è riportata nella gazzetta del procuratore n. 29 ».

La distribuzione del personale per l' anno 1867 nei diversi servizi non fu modificata che dove un bisogno urgente l'esigeva. Si adottò il principio di mutar quanto meno si potesse, principio dal quale in progresso di tempo non

Digitized by Google

si è punto receduto. Quindi non vi fu mutazione nel collocamento de'presidenti di sezione, se non che la sesta sezione ebbe il suo presidente cavalier Mauro Morrone il quale nell'anno precedente avea preseduto la prima sezione, cui era stato addetto per surrogare il primo presidente che per la sua età non interveniva all'udienza. Credè il ministero che ciascuna sezione dovesse avere il suo presidente e che essendo impedito il primo presidente a preseder la sua sezione dovess'essere surrogato dal consigliere anziano.

Fu cresciuto di una seconda corte straordinaria il circolo di Napoli, chiamandosi a presederla il cav. Adinolfi già presidente di quella di Campobasso nel 1866, poichè si previde che due corti non poteano bastare a disbrigare e le cause rimaste pendenti e le altre che dovevano esser rinviate dalla sezione di accusa. Per le corti di Salerno furono designati i consiglieri Santamaria e de Filippo qu. Antonio, per quella di Benevento il consigliere Muzî, e il consigliere Pesce passò a Campobasso: altra mutazione non fu fatta.

Nel dì 7 gennaio il procurator generale comm. Mirabelli lesse la relazione sull' amministrazione della giustizia dell' anno 1866 innanzi l'assemblea generale della Corte preseduta dal primo presidente comm. de Horatiis, e convocata nella gran sala della corte d'assise ordinaria. Il soggetto del suo discorso fu la storia dell' amministrazione dell'anno 1866 che avea qualche cosa di speciale « poichè essa comprende non solo la narrazione de' lavori com-
« piuti e di quelli legati all'anno ch'è cominciato, ma al-
« tresì degli ostacoli incontrati nello applicare ed eseguire le nuove leggi, de' modi adoperati per superarli e dei
« miglioramenti proposti o già introdotti. Essa tratta le
« principali controversie nelle quali la giurisprudenza o si è
« già uniformemente pronunziata o è varia tuttavia, e qual

Digitized by Google

« potere abbiano esercitato sull'andamento dell'amministra-
« zione gli straordinarî avvenimenti dell'anno.

Chiuse così il suo discorso.

« Al generale Revel che il 19 ottobre da Venezia annun-
« ziava a S. M. l'innalzamento sulle antenne di S. Marco
» della bandiera nazionale e l'esultanza della popolazione,
« il Re rispondeva con telegramma del domani:

« Grazie, Generale. Sono felice di veder compiute in oggi
« le aspirazioni di tanti secoli. L'Italia è una e libera. Sap-
« piano ora gl'Italiani difenderla e conservarla tale.

« Nobili e generose parole che riflettono l'animo del Re
« ed i doveri del governo e del paese.

« Si difende e si conserva l'unità e la libertà della pa-
« tria colle armi e colle leggi di cui noi siamo i ministri.
« Mantenendo inviolato il regno del diritto difenderemo e
« conserveremo le nostre libertà. Raccogliamo dunque ri-
« verenti la parola del Re, e compiendo i nostri doveri
« risponderemo da parte nostra agli alti suoi intendimenti ».

Prevedendosi che quest'anno dovesse esser fecondo di cause civili a mover le quali non vi erano più gli ostacoli della novità delle leggi, della preoccupazione della guerra combattuta nel veneto e dell' inferir del colera, si dispose che la quarta sezione promiscua di cause civili esclusivamente si occupasse. Il fatto rispose alla previsione; poichè quest'anno è notevole, paragonato con l'anno 1866, per il numero e l'importanza de' negozii civili e penali, promossi e definiti, non essendovi stato alcun avvenimento straordinario che ne avesse ritardata l'introduzione e la definizione. Se non che non ostante l'operosità di coloro che intesero alla istruzione de'reati ed alla loro definizione, fu osservato un tal quale ritardo, dipeso dal maggior numero dei reati provegnenti dal brigantaggio che continuò ad infestare alcune provincie, dalla

Digitized by Google

difficoltà di alcune istruzioni, come quelle di falsità, di associazione di malfattori in città ed in campagna, o di bancarotta e dalla moltiplicità degli istituti e delle forme introdotte dalla procedura del 1865 per tutelar vie più la società, la libertà e la difesa dell'imputato, come son quelle della camera di consiglio, della libertà provvisoria, della legittimazione di arresto e del giudizio contradittorio innanzi la sezione di accusa.

Tre dolorose perdite ebbe a far la magistratura, e ne tenne parola il procurator generale nel discorso del dì 8 gennaio 1868 in cui così si espresse:

« Più che per gravità di anni, per lutti domestici e mal fer-
« ma salute il presidente cav. Raffaele Berlingieri ha chiesto
« ed ottenuto un onorato riposo. Integerrimo magistrato, a
« grande dottrina ei seppe accoppiare grande urbanità di mo-
« di, e tutti ricorderanno l'abile direzione della sezione che
« gli fu affidata.

« Ma se auguriamo a lui lunghissimi anni, deploriamo viva-
« mente la morte dei consiglieri cav. Alfonso Firrao e cav.
« Paolo Magaldi.

« Il primo, magistrato dal 1849, serbò integra fama in tem-
« pi difficili; nel 1860 fu capo di divisione nel ministero di
« grazia e giustizia in Napoli, poscia consigliere della corte
« di appello di Perugia e di Lucca. Non desiderava se non con-
« giungersi alla madre che in età tardissima vive in Napoli, ed
« abbracciarvi un fratello; e quando ebbe raggiunta la sospira-
« ta meta mancò per improvviso malore. Pronto e sagace in-
« gegno, molta dottrina di dritto criminale, ornata parola, e-
« sperienza di affari ed una certa naturale dignità erano le doti
« principali di questo egregio magistrato.

« Il secondo, distinto avvocato del foro potentino, per amo-
« re della libertà e della patria visse undici anni latitante tra i
« monti della Basilicata dal 1849 al 1860: poi fu per sette

Digitized by Google

« anni magistrato negli uffizii del pubblico ministero e da ul-
« timo consigliere della corte. Pieno di vita e robustezza, a 45
« anni fu colto da indomabile e sconosciuto morbo che in po-
« chi dì lo trasse al sepolcro, lasciando nella desolazione e nel-
« la povertà una tenera famiglia — Avea facile la scienza del
« dritto civile e penale, faconda la parola; lavorava con amo-
« re per solo sentimento di dovere; amante di libertà ne con-
« dannava i trasmodamenti, ed in lui trovò sempre l'innocen-
« za un usbergo e la colpa un vindice — Integro magistrato,
« buon collega, buon amico, buon marito, buon padre, ei la-
« scia di sè una ricca eredità di affetti.

« Spargiamo ancora una lagrima alla memoria di compagni
« sì affettuosi.

Anche nell'anno 1868 furono fatte nelle tabelle le sole mutazioni che richiese la necessità di provvedere alle vacanze o sopperire a qualche altro bisogno di pubblico servizio — Per il collocamento a riposo del presidente di sezione cav. Raffaele Berlingieri il comm. Viscardi dalla 3.ª sezione passò alla 2.ª; il comm. Rocco dalla 4.ª alla 3.ª, il cav. Morrone dalla 6.ª alla 4.ª avendo voluto il comm. D'Andrea rimanere alla 5.ª sezione, ch'è prima sezione correzionale. Per la 6.ª non fu indicato il presidente, non essendo stato nominato che nei primordî dell' anno 1868, nella persona del cav. Giovanni de Nardis presidente della corte d'assise di Napoli. Era consuetudine nelle provincie napoletane che i presidenti di sezione dovessero preseder la seconda sezione e le successive secondo l'ordine di anzianità in modo che non figuravano nella tabella annuale di distribuzione del personale.

L'assegnazione fissa de' vice-presidenti ad una sezione piut-

Digitized by Google

tosto che ad un altra, non producea sconcio alcuno, poichè l'amministrazione della giustizia civile era dalla penale divisa; ma oggi che l'amministrazione delle due giustizie è promiscua, potrebbe produrre qualche inconveniente; quindi bene il nuovo regolamento, abolendo ogni assegnazione fissa ad una sezione, fatta eccezione per il solo primo presidente, nella distribuzione annuale del personale fa figurarvi anche i presidenti di sezione. Non ostante ciò i presidenti di sezione, che avean questo ufficio anche prima del risorgimento nazionale, tengono molto alle assegnazioni delle sezioni per anzianità; al quale desiderio si è finoggi aderito. Ma è miglior consiglio per l'amministrazione il non soddisfarlo per l'avvenire e romperla assolutamente colla tradizione, affinchè non s'interpetri come ingiurioso per un presidente di sezione; se piace usare della facoltà timidamente e limitatamente concessa dall'art. 109 del regolamento napoletano ed oggi allargata ed equiparata a quella che si ha per i giudici. Lo che qualche volta è necessità di fare, se si vuole che l'interesse della giustizia primeggi su quello dell'amor proprio del magistrato. Questa tradizione già è rotta per i presidenti di assise, essendosi nominato nel 1873 presidente della corte ordinaria di assise un consigliere di 3.ª categoria, il cav. Ferri; della 1.ª corte straordinaria il cav. Adinolfi, presidente anziano e di 2.ª categoria; della 2.ª corte straordinaria il cav. Nunziante di 1.ª categoria; e niuno di questi tre egregî magistrati ha creduto di veder menomato il suo diritto e di venir più o meno pregiato del compagno, nè il pubblico ha avuto che osservare.

Le corti di assise di Napoli, che continuarono ad esser tre, ebbero a presidenti, il comm. de Nardis, il cav. Spera ed il cav. Calenda, essendo stati il cav. Ciollaro ed il cav. Adinolfi collocati nella 3.ª sezione civile il primo e nella 4.ª

Digitized by Google

promiscua il secondo; e poichè fu promosso presidente di sezione il comm. de Nardis, gli fu surrogato con decreto del primo presidente il consigliere cav. Santamaria. La corte ordinaria di Salerno ebbe a presidente il cav. Corbara, la corte di Avellino il cav. Muzj, quella di Benevento il cav. de Filippo qu. Ferdinando, quella di Campobasso il cav. Sannia: nelle altre corti non vi fu mutazione.

Il comm. Giuseppe Mirabelli procuratore generale lesse il discorso inaugurale all' assemblea generale il dì 8 gennaio 1868. Tessè la storia minuta e particolareggiata delle cose operate nell' anno 1867; notò le diverse cagioni dei reati e dell' indugio nell'istruirli e nel giudicarli, disse largamente del modo come il giury avea compiuto la sua missione e chiuse l'ampio discorso così:

« Al capodanno il nostro magnanimo Re alle commissioni « del parlamento, a'ministri, alla magistratura, agli ufficiali « dell'esercito e della guardia nazionale, che in forma so- « lenne s'erano recati a manifestargli i sentimenti di loro de- « vozione rispose, i tempi esser gravi; doversi superare le « difficoltà colla savia politica, colla perseveranza, colla con- « cordia. Raccogliamo da nostra parte, come siam soliti, le « auguste parole. Siamo perseveranti, siamo concordi. Così « vinceremo tutte le difficoltà che s'incontrano per via. La « storia dirà se siamo stati, se saremo eguali a cotanto uf- « ficio ».

Nel corso dell' anno vi fu un' importante mutazione nei due capi della corte. Il primo presidente comm. Giovanni de Horatiis fu collocato a riposo per aver compiuto l' età di anni 75, e fu nominato in sua vece il comm. Giuseppe Mirabelli procurator generale presso la stessa corte. A costui fu surrogato il comm. conte Michele Pironti consigliere della corte di cassazione di Napoli.

Digitized by Google

Il procurator generale fu insediato il dì 20 aprile. Disse parole lodevoli di lui il presidente anziano comm. Viscardi a cui rispose il conte Pironti.

Il dì 14 maggio pigliò il magistrato il primo presidente comm. Mirabelli. Il conte Pironti discorse brevemente delle doti del nuovo eletto; e dopo di lui il presidente anziano comm. Viscardi, ai quali rispose il nuovo primo presidente.

Niun avvenimento è da notare che abbia operato straordinariamente sull'andamento della giustizia civile e penale, che divenne più spedito ed ordinato grazie all'impulso datovi da' nuovi capi del collegio.

La distribuzione delle cause civili fra le diverse sezioni fu affidata al criterio de' presidenti con decreto del dì 8 giugno, del quale è utile dire la ragione che il produsse. Nei tribunali e corti divisi in più sezioni civili, la distribuzione fra esse delle cause formali aveva luogo giusta l'art. 210 del regolamento per sorteggio: per le cause sommarie il presidente designava con decreto la sezione che in ogni semestre doveva trattarle. Se designava più sezioni la distribuzione tra esse aveva luogo per settimana, incominciando dalla prima e proseguendo con ordine successivo.

Fu a prima giunta avvertito lo sconcio che ne' procedimenti sommarî, l'attore, quando la corte o il tribunale eran divisi in più sezioni incaricate della trattazione successiva delle cause, aveva la libertà di sceglier la sezione, fissando la causa per quella settimana nella quale sedeva la sezione prescelta.

Questo sconcio era grave specialmente per Napoli dove la corte ed il tribunale han quattro sezioni incaricate della trattazione delle cause sommarie, ed era ancor più grave negli inizî di una legislazione, quando la giurisprudenza è incerta

Digitized by Google

e vacillante presso le diverse sezioni dello stesso collegio. Sicchè lo attore e in prima istanza e in appello non mancava di scegliere la sezione dove trionfava la giurisprudenza favorevole alla sua causa e dove riponea maggior fiducia, con lesione del principio di eguaglianza che deve regolar la condizione dello attore e del convenuto ed anche di un certo rispetto verso l'ordine giudiziario.

Ne' tribunali ne' quali fu possibile designare una sola sezione ogni semestre per la trattazione delle cause sommarie, si avvertì l'inconveniente che nel primo semestre si lavorava ben poco, moltissimo nel secondo interrotto dalle udienze feriali, nelle quali, attesa la promiscuità della giustizia civile e penale il numero delle cause sommarie definite era minore del consueto, e tutte le non definite ricadevano poi a peso della sezione designata nei mesi di novembre e decembre. Da ultimo non era conveniente avere un diverso ordinamento per le cause formali e per le sommarie. Rimediò a questo stato di cose il decreto del dì 8 giugno col quale fu determinato che la distribuzione delle cause formali e sommarie fra le diverse sezioni fosse fatta dal presidente.

Nell'anno 1869 non fu fatta mutazione alcuna nei presidenti delle sezioni civili, penali e promiscue e della sezione di accusa. Rispetto alle corti d'assise, se ne istituì una quarta nel circolo di Napoli, ed ebbero per presidenti i consiglieri Capone, Positano, Calenda e Ciollaro: nei circoli di Santamaria e Salerno continuarono due corti, aventi in Santamaria a presidenti Giovanni de Filippo qu. Ferdinando, e Salvatore Breglia; ed in Salerno Giovanni

Digitized by Google

de Filippo qu. Antonio, ed Eduardo Corbara: per la corte di Avellino fu designato il consigliere Adinolfi, per quella di Benevento il mentovato consigliere Salvatore Breglia. Rimase alla corte d'assise di Campobasso il consigliere Enrico Sannia, e nel circolo di Potenza fu soppressa la corte straordinaria, e l'ordinaria fu preseduta dal consigliere Carlo Ferri.

A dì 8 gennaio il procurator generale del Re conte Michele Pironti lesse all'assemblea generale della corte il discorso inaugurale nel quale fece non solo una minuta relazione dei lavori compiuti dai diversi ordini della magistratura, ma largamente trattando del modo come debba essere compilata una statistica giudiziaria promise di organare nel suo uffizio e in tutte le procure regie dipendenti una sezione che intendesse alla compilazione di una statistica giudiziaria, dandone la direzione e la sorveglianza a due dei suoi ragguardevoli colleghi, uno pel ramo civile, uno pel penale.

Nel corso dell'anno il conte Pironti fu assunto al ministero di giustizia, e con decreto del dì 5 giugno fu nominato reggente l'uffizio della procura generale il sostituto procurator generale comm. Pirro de Luca.

Era un gran dire intorno allo stato di disordine in cui si tenevano le cancellerie delle corti, dei tribunali e delle preture. Con decreto ministeriale del dì 16 luglio fu istituita presso la presidenza della corte una commissione incaricata di prendere in esame i rilievi prodotti contro le vigenti tariffe giudiziarie e le disposizioni organiche delle segreterie e delle cancellerie per proporre le modificazioni e riforme che potessero su tali materie esser sottoposte alla deliberazione del potere legislativo. La commissione fu composta dal primo presidente comm. Mirabelli, dal reggen-

Digitized by Google

te l'ufficio della procura generale comm. de Luca, dal consigliere della cassazione comm. Tramontano, dal sostituto procurator generale della corte di cassazione comm. Giannuzzi Savelli, dal consigliere della corte d'appello cav. Valentini, dal presidente del tribunale di Napoli cav. Maffei, dal procuratore del Re presso lo stesso tribunale cav. della Corte, dagli avvocati Aniello Vescia e Michele Guida, e dal segretario con voto cav. Lanzetta giudice di tribunale e vice-cancelliere presso la corte di cassazione.

Ed i progetti elaborati dalla detta commissione furono inviati al ministro guardasigilli.

Neanche nell'anno 1870 si fece mutazione nella distribuzione de'presidenti di sezione. Le corti d'assise del circolo di Napoli furono ridotte a tre. La corte ordinaria ebbe a presidente il cav. Calenda, le due straordinarie il cav. Positano ed il cav. Ciollaro. Fu designato presidente della corte ordinaria di Santamaria il cav. de Filippo qu. Ferdinando, e della straordinaria il cav. Santamaria; della corte ordinaria di Salerno il cav. Silvestre e della straordinaria il cav. Corbara: nelle corti di Avellino, Benevento e Campobasso furon confermati i cav. Adinolfi, Breglia e Sannia. Fu ristabilita una seconda corte nel circolo di Potenza, designandosi a presidente della prima il cav. Rimola e della seconda il cav. Antonino Silvestri.

A dì 8 gennaio lesse il discorso inaugurale il cav. Francesco Saverio Arabia sostituto procurator generale incaricato dal procurator generale conte Pironti, che dimessosi da ministro di giustizia era ritornato al suo primitivo ufficio. Egli fece una nitida e chiara esposizione de' la-

Digitized by Google

vori penali e civili fatti dalle magistrature del distretto nell'anno precedente, accompagnandolo con acconce osservazioni. Notò l'aumento delle liti civili, che disse un male che argomentano un bene, cioè la vita economica che mette in giro i capitali e detta i contratti, onde le quasi inevitabili controversie e la vita giuridica, perchè con grandi spese e con non lievi incommodi si ricorre al magistrato come il solo regolo della giustizia. Notò il gran numero de'reati, il crescere de' quali, qualunque siano gli sforzi della giustizia sociale, non può essere diminuito se non si aumenta il senso della moralità pubblica. Certo senza la pena il delitto crescerebbe, ma con la pena anche esattamente e prontamente comminata, il delitto non scema quando il terreno della società in cui vive e l'atmosfera morale che lo circonda lo fecondano e la fanno attecchire.

La corte fece in quest'anno una perdita dolorosa; il presidente della sezione di accusa, consigliere comm. Sante Martinelli passò a miglior vita il dì 25 dicembre, ed il conte Pironti nel discorso inaugurale dell'anno successivo disse così:

» La mia parola già fioca si spegne in un ricordo di me-
« sto dolore. Il commendatore Sante Martinelli, decoro di
« questa corte di appello, cittadino ed uomo egregio, non è
« che una memoria rimpianta fra noi ed un vano desiderio.
« Morto il 25 del passato decembre, non contò col 20 gen-
« naio il 55° anno di sua vita. Io il conobbi piccol tempo al-
« l'amicizia ed all'effetto che mi rimane di lui! poichè non
« prima del 1862, e già Magistrato, mi fu dato dai casi della
« vita di abbattermi in un uomo di virtù, che faceva rim-
« provero all'età malvagia, da cui appena uscivamo. Era di
« stampo eletto, di propositi buoni, d'ingegno acre e dialet-
« tico, di animo, quando sopratutto l'abituale mestizia sgom-

Digitized by Google

« berava, aperto ed espansivo. E l'amai e stimai, — e più an-
« cora quanto meglio il conobbi, quale tutti l'hanno conosciu-
« to, invariabile pel proposito nel bene, e non timido amico
« del vero — E qui fra noi si mostrò a tutti, come con do-
« lore ora il vengo ricordando; perchè di lui non vi ha chi
« pensi senza una fitta acuta, ed un sospiro: — non vi ha chi
« non si dolga per sè dell'amico perduto, pel paese dell'uomo
« giusto, del magistrato incorrotto che vien meno. Nè l'ani-
« mo si rinfranca a ricordare degli eletti scritti in materia
« penale, dell'energica opera spiegata da lui per più anni
« qual presidente della sezione di accusa, a segnar coi suoi
« colleghi l'indirizzo nuovo ai giudizî per giurati, dell'arguto
» ingegno e dell'animo imparziale a seguir le tracce della
« colpa o dell'innocenza, vindice insieme di libertà e di giu-
« stizia. — Queste ricordanze sono a lui onore, a noi rim-
« pianto, al paese perdita non facilmente riparabile, in tanta
« penuria di virtù sincera, di merito schietto — Del qual me-
« rito uomini egregî ed eminenti hanno avuto prove non dub-
« bie: perocchè chiamato dal ministro guardasigilli a far parte
« della commissione, che doveva compilare il testo diffinitivo
« del nuovo codice penale, egli ebbe parte efficacissima in
« quel lavoro che porta l'impronta della sua mente pratica
« delle distinzioni del diritto, e di un linguaggio cui dà sol-
« tanto l'abito ed il possesso pieno della scienza. È da spe-
« rare che quel lavoro non rimanga infeconda eredità della
« curiosità scienziata, e che il nome del Martinelli si associ
« ad esso! Dissero vano il dolore sulla umana polve. Pur trop-
« po vano, se il mortale si duole della morte; ma lo è egual-
« mente per la virtù sì peregrina nel mondo? Lo è egualmente
« quando coll'uomo giusto, onesto vanisce una forma della
« mente, che per noi incarnavasi nella cara persona, e spi-
« rava dai suoi atti, dai suoi detti, come un effluvio di odori,

Digitized by Google

« nella vita col calore degli effetti, coll'appagamento del bene
« colla suasione dell'esempio? Nò, quel pianto non è vano!
« perchè in quel pianto allora l'uomo si sente del bisogno di
« ritrarre di quella vaniente forma divina della giustizia ed
« onestà »!

Il 20 settembre di questo anno è il giorno più memorabile di questo secolo, la potestà temporale de' papi fu distrutta: Roma si aggiunse all'Italia, e del gran regno è divenuta la sede. Questo avvenimento, e la sanguinosa guerra combattuta tra la Francia e la Prussia ebbero non poca influenza anche sul movimento degli affari.

CAPITOLO III.

STORIA DEGLI AFFARI CIVILI E PENALI COMPIUTI O PENDENTI PRESSO LA CORTE.

Narrata la storia quinquennale della distribuzione del personale della corte nelle diverse sue funzioni, de' maggiori mutamenti fatti in esso e dei principali avvenimenti e provvedimenti che potettero operare con più o meno efficacia sull' andamento dell' amministrazione della giustizia civile e penale, è tempo di discorrere brevemente degli affari promossi nel quinquennio, definiti o rimasti pendenti. E seguendo l' ordine della statistica cominciamo da' civili.

Le cause iscritte sul ruolo di spedizione sono state 13,860 cioè 10,539 per la prima volta, e 3,321 di cui è stata rinnovata la iscrizione. Si rinnova l' iscrizione nel ruolo di spedizione allorchè a seguito di una sentenza interlocutoria la causa è nuovamente in istato di essere recata a decisione.

Digitized by Google

È nato il dubbio se cancellata una causa dal ruolo di udienza s' intenda anche cancellata dal ruolo di spedizione, in modo che se ne debba far la rinnovazione quando di nuovo si voglia recare all' udienza, e si è distinto tra le cause formali e le sommarie. In quanto alle cause formali essendo già chiusa la istruzione scritta, e il codice di procedura non facendo produrre alla cancellazione della causa dal ruolo di udienza l' effetto della riapertura dei termini della istruzione, si è ritenuto dalle cancellerie che la iscrizione non sia cancellata dal ruolo di spedizione nè debba rinnovarsi; ma solo sulla dimanda di una delle parti vogliasi rinnovare la iscrizione della causa nel ruolo di udienza. Se poi la causa è con procedimento sommario si suol rinnovare la iscrizione nel ruolo di spedizione, del quale è una copia il ruolo di udienza.

La media annuale delle cause nuove o rinnovate iscritte nel quinquennio sul ruolo di spedizione è stata di 2772, distinte così, 2108 delle nuove e 664 delle rinnovate. Stanno le rinnovate alle nuove approssimativamente come 1 sta a 3 ⅓.

L'anno nel quale fu minore il numero delle cause iscritte è stato il 1866, il maggiore fu l'anno 1869. Le cagioni del fatto sono state spiegate nel precedente capitolo. Si noti che delle cause nuove iscritte nel quinquennio sul ruolo di spedizione, 10183 sono appelli avverso le sentenze dei tribunali civili e commerciali, e di essi 135 in rinvio dalla corte di cassazione, 29 sono opposizioni di terzo, 29 dimande di rivocazione, 15 sono giudizî di delibazione, 261 riguardano affari elettorali e 22 son dimande di autorizzazione a contrarre matrimonio pel rifiuto di coloro che son chiamati per legge a consentirvi. Appare dalla statistica che tutte le cause concernenti affari elettorali oppure autorizzazione a con-

Digitized by Google

trarre matrimonio sono state dopo il decreto dell' 8 giugno 1868 assegnate alla prima sezione, e quelle delle amministrazioni dello stato distribuite fra le quattro sezioni quasi egualmente, avuto però riguardo alla materia della lite, in modo che ciascuna sezione avesse trattata la stessa materia. Il quale criterio di distribuzione fu tratto dalla necessità di rendere ciascun giudice profondo, con la frequente trattazione, in una o più leggi speciali e di stabilire una certa unitá di giurisprudenza che fosse servita di norma alle parti ed avesse impedito lo scandalo che nello stesso giorno e forse nell' istessa ora una sezione avesse detto sì ed un' altra no sulla stessa quistione.

Il lavoro compiuto dai giudici, osia le sentenze pronunciate nel quinquennio sono state 9939, delle quali 8489 definitive e 1450 d'istruzione. La media annuale delle sentenze è stata di 1987, delle sole definitive 1697 e delle sole preparatorie o interlocutorie 290.

Il minor numero delle sentenze fu nel 1866, appena 1270: il maggior numero nel 1869, 2248.

Delle sentenze pronunciate, 1128 riguardarono le Amministrazioni dello stato, 922 i corpi morali, 7889 i privati.

Le cause rimaste pendenti al 31 dicembre 1870 sono state 478. Questa pendenza non è grave per le cinque sezioni della corte di appello di Napoli e Potenza che trattano le cause civili, disciolta che sia nei suoi elementi, poichè appena 15 in deliberazione sono a peso di esse, 202 sono in corso d'istruzione, comechè formali, e 261 differite su dimanda dei procuratori, tranne ben poche, le più gravi, differite di ufficio. È cosa assai rara che i presidenti differiscano le cause di *ufficio*. Son costretti a ciò fare se manca il relatore o la causa essendo complicata di fatti il relatore non ha finito di studiarla, oppure non vi è tempo per

Digitized by Google

udir le arringhe de' difensori, o sono le ultime udienze ordinarie o feriali sicchè mancherebbe il tempo per la pronunziazione della sentenza. Sono essi presidenti poi molto inchinevoli a differir le cause sempre che i procuratori il dimandano concordemente. La giustizia civile è meramente volontaria: il giudice dirime la controversia se le parti promovono e proseguono la lite sino a recarla all'udienza. Se i procuratori non vogliono trattarla, i presidenti ed i giudici negano il differimento sol quando si avvedono che ciò torna a discapito delle parti che i procuratori rappresentano, ma salvo questo caso i magistrati, quando anche in alcune udienze manchino di lavoro e ne siano gravati a ribocco in altre, vi si sobbarcano volentieri, seguendo l'antichissima consuetudine napoletana di aderire ai desiderî del foro e di fare il suo commodo. Qualche presidente ha cercato di romperla con tale abitudine, disponendo di trattarsi la causa non ostante la dimanda concorde di differimento; ma le conseguenze sono state queste: o la causa si è fatta di accordo immantinenti cancellar dal ruolo di udienza od era così male istruita che si è dovuto disporre una istruzione; i quali effetti e il malcontento del foro han fatto abortire il tentativo. Due sono i danni possibili derivanti dalla detta consuetudine: l'uno per i giudici i quali non hanno così un lavoro ordinato, ma a sbalzi, ora poco, ora abbondantissimo, di che essi non si dispiacciono; l'altro delle parti cui può nuocere la negligenza de' procuratori e degli avvocati, qualora la dimanda concorde del differimento da costoro dipendesse e non da ragioni utili a' contendenti; nel qual caso possono le parti mutare procuratori ed avvocati se non prescelgono di farne intesi i presidenti.

Sono state trattate col procedimento formale 1708 cause,

Digitized by Google

col sommario 8231. Le formali dunque son poco più del quarto delle sommarie, proporzione che si osserva presso a poco anche nelle cause decise dai tribunali.

Il procedimento formale non ha incontrato il suffragio del nostro foro: recatasi la causa all'udienza, gli avvocati si metton di concerto pel giorno nel quale intendono trattarla e cominciano ad istruirsene: prima, poco o nulla ne conoscono. Il procedimento formale ha la istruzione scritta e si richiede uno studio profondo prima che essa si chiuda; poichè dopo non si possono produrre nè eccezioni nuove nè documenti. Il che non solo contraria le abitudini, ma si è sperimentato che le cause venute alla udienza col procedimento formale sono le peggio istruite, in modo che si combatte spesso per far ammettere nuovi documenti e nuove eccezioni, e non è mancato il caso che la corte ha respinto in omaggio del rito le nuove eccezioni e i documenti ma ha fatto poi di ufficio una sentenza preparatoria o interlocutoria che forse non sarebbe stata necessaria per la definitiva decisione della causa ed ha dato modo così alla parte di presentare in seguito della riapertura del giudizio le eccezioni e i documenti nuovi. Ciò non offende la lettera della legge; poichè è dato al giudice l'ordinare una più ampia istruzione per definire la causa: offende però lo spirito di essa che vuole irreparabilmente respinte le nuove eccezioni e i documenti dopo che la iscrizione è rimasta ferma sul ruolo di spedizione. Questo rigore di procedura, se fosse seguito senza temperamenti, produrrebbe una sentenza giusta formalmente ma ingiusta nel fondo del dritto: quindi il magistrato trascinato dalla equità trova modo di eludere il rigore della forma per incarnare il vero nel suo pronunziato.

L'avvocheria dunque segue il procedimento sommario anche quando la legge vuole il formale, nè vi è decreto

Digitized by Google

del presidente che permette lo scambio. La magistratura non crede di poter di officio non decidere la causa sol perchè non siasi osservato il procedimento formale, e rare volte dispone che con esso si prosegua la causa anche nel caso che si debba maggiormente istruire. Il procedimento formale adunque non ha incontrato neanche presso la magistratura.

Ai difetti del procedimento sommario si ripara a questo modo. Innanzi tutto i procuratori prima dell'udienza nella quale intendono trattar la causa si hanno già amichevolmente comunicati i documenti, e quando son molti e non l'abbiano fatto, la corte con un provvedimento scritto nel foglio di udienza dispone la comunicazione e rinvia la causa ad altra udienza. Si scambiano all'udienza le conclusioni. È rarissimo che i procuratori siano d'accordo sul fatto: dichiarano quasi sempre di non esser d'accordo e domandano il relatore, che si concede presso che in ogni rincontro e si rinvia la discussione della causa alla seconda o terza udienza. In questo intervallo i magistrati, dalle memorie che i procuratori e gli avvocati sono usi di stampare e distribuire, pienamente istrutti de' fatti della causa, ascoltano con religiosa attenzione e con frutto le arringhe dopo che il presidente istrutto ancora più degli altri ha fissato le quistioni su cui deve aggirarsi la pubblica discussione. Essa è chiusa dal presidente quando la causa è sufficientemente chiarita.

Questo metodo, il cui punto essenziale è che i giudici conoscano i fatti della causa e le quistioni che offre, prima che si discuta, conforme agli antichi usi della curia, fa sì che nella discussione non si divaghi, e si definisca la causa immediatamente dopo la fine dell'udienza, sicchè il relatore può all'udienza che la segue esibire al collegio i motivi distesi in fatto ed in diritto.

Digitized by Google

Può riescire utile il notar qui le cause promosse presso la gran corte civile sedente in Napoli, e da essa definite, nel quinquennio dal 1 gennaio 1856 al 31 decembre 1860, tralasciando quelle dell'epoca posteriore poichè è stata piena di turbamenti ed è poco atta a confronti. Può riuscire anche utile rilevar quelle della corte di Parigi negli anni 1866 e 1867 dei quali si han presenti le statistiche officiali.

Le cause dal 1 gennaio 1856 al 31 dicembre 1860 iscritte sul ruolo generale presso la gran corte civile di Napoli furono 27739, delle quali 11747 nuove e 15992 rinnovate: le sentenze pronunziate 19489. La media delle cause iscritte fu dunque di 5547 in ogni anno, di cui 2349 nuove e 3198 rinnovate, e delle sentenze fu di 3898: sopravanza quasi della metà le cause iscritte presso la corte di appello nel quinquennio dal 1 gennaio 1866 al 31 dicembre 1870 e le relative sentenze: più la proporzione tra le cause nuove e rinnovate presso la gran corte civile è di 1 ad 1 $^{2}/_{1}$ mentre quella presso la corte di appello è di 3 $^{1}/_{5}$ ad 1 come sopra si è detto. Tentiamo di indagar la causa di queste differenze. Innanzi tutto, la gran corte civile avea giurisdizione su sette provincie abitate da 3,749,376 individui, la corte di appello impera sullo stesso numero di provincie con una popolazione di 3,464,796; dappoichè le si è sottratta la provincia di Capitanata aggregata al distretto della corte di appello di Trani, ed invece le si è aggiunta la città di Benevento e quella di Pontecorvo che prima eran del Pontefice, creandosi una nuova provincia col capoluogo in Benevento a spese delle vicine di Avellino, Terra di Lavoro, Capitanata, Basilicata e Campobasso. La competenza dei giudicati regî nelle cause civili e commerciali era misurata dal valor definito di lire 1270; quella delle preture attuali si è

Digitized by Google

estesa sino a lire 1500, d'onde deriva una diminuzione nel numero delle cause di prima istanza innanzi a' tribunali e quindi degli appelli innanzi la corte. Si è semplificata la procedura di espropriazione forzosa degli immobili, troncandosi quella numerosa serie d'incidenti che ne ingombrava il corso. Queste son le tre ragioni per le quali dovean decrescere gli appelli presso la corte d'appello relativamente a quelli introdotti presso la gran corte civile. Ve ne sono però delle altre che invece di scemarli avrebbero dovuto accrescerli.

Sono stati aboliti i tribunali del contenzioso amministrativo e tutte le cause che non concernono l'amministrazione pura ma un diritto politico o civile sono di cognizione dei tribunali civili; varie nuove leggi a sciogliere i vincoli che inceppavano il commercio della proprietà fondiaria, come quella dell'affrancamento de' canoni e delle rendite fondiarie, la soppressione di molti istituti ecclesiastici e la conversione de' loro beni, hanno, come le altre molteplici d'imposte, dovuto dar luogo a molte controversie. Or queste cagioni di decrescimento ragguagliate a quelle di accrescimento innanzi notate avrebbero dovuto originare un maggior numero di cause presso la corte di appello di quelle che si produceano presso la gran corte civile; ma è avvenuto il contrario. Una cagione della diminuzione, oltre le tre indietro notate, potrebbe trovarsi nella diversità del rito, in quanto che prima la sentenza che congedava l'appellante dall'appello prodotto poteva essere opposta: oggi la sentenza di rigetto dell'appello per la non comparsa dello appellante non si può opporre: il che fa sì che prima, nelle cause nelle quali l'appellante credea aver torto o non era preparato a difendersi rendevasi contumace e poi si opponea alla sentenza; quindi si aveano allora per una stessa causa due

Digitized by Google

iscrizioni nel ruolo generale, la prima *nuova* e la seconda *rinnovata*; oggi siccome le sentenze di rigetto per deserzione non si possono opporre, la causa figura una volta sola nella iscrizione tra le nuove. E questa diversità di rito può autorizzare a conchiudere che ad essa debba in parte attribuirsi il maggior numero delle cause rinnovate presso la gran corte di quello che oggi sia, e si può ancora aggiungere che debba attribuirsi eziandio all'altra diversità di rito, che prima non comparendo tutte le parti si pronunziava una sentenza detta di *riunione di contumacia*, in seguito della quale la causa si rinnovava sul ruolo, mentre oggi la si rinvia ad altra udienza e si ordina una seconda citazione alla parte contumace, rimanendo ferma sul ruolo, senza rinnovarsi. E vi è una terza ragione per cui le cause rinnovate oggi son minori di quelle ch'eran prima; dappoichè, secondo il regolamento napoletano, prodotto un appello contro una sentenza, non solo esso con tutti gli altri appelli prodotti contro la stessa sentenza era iscritto una volta sola sul ruolo di spedizione e definiti tutti con una sola sentenza, sebbene fossero diversi gli atti di appello ed i contendenti, ma tutti gli appelli successivi contro le successive sentenze del tribunale, anche quando il primo o i primi appelli fossero stati decisi con sentenza definitiva, non erano iscritti nel ruolo generale come cause nuove, per la ragione che gli appelli, definiti o non definiti, contro più sentenze pronunziate dal tribunale si reputavano *unica* causa; quindi si rinnovava l'iscrizione, non si pigliava una iscrizione nuova. Oggi secondo il regolamento italiano le cose son mutate: uno o più appelli contro la stessa sentenza, costituendo una causa unica, sono iscritti nel ruolo sotto lo stesso numero, che resta esaurito con la sentenza definitiva: gli appelli successivi prodotti contro successive sentenze relative

Digitized by Google

alla causa istessa s'iscrivono nuovamente a ruolo come le cause nuove. Ciò spiega perchè presso la gran corte civile la proporzione delle cause nuove è alle rinnovate come 1 ad 1 $^{2}/_{7}$ mentre presso la corte di appello è di 3 $^{1}/_{5}$ ad 1, in modo che se presso la gran corte civile avesse avuto vigore il regolamento italiano, le cause nuove figurerebbero in maggior numero di quelle che sono e le rinnovate sarebbero in numero minore. La qual cosa accresce l'imbarazzo intorno alla spiegazione del fenomeno onde è avvenuto che le cause del quinquennio anteriore al risorgimento italiano sien molto maggiori di oggi. E non solo le cause di appello, ma anche quelle di prima istanza, perchè se fossero scemate solo quelle di appello, se ne potrebbe trovar la ragione in una confidenza maggiore nella giustizia de' primi giudici e nello scemato spirito di litigio.

Ne' governi assoluti ne' quali l' attività umana è ristretta ai soli diritti ed interessi civili, le liti che da questi nascono debbono essere numerose; ma quando il governo è libero, nuova materia si crea all' attività umana, che si volge agli interessi pubblici e privati. L' attenzione non più fissa tuttaquanta sui soli interessi privati, si distrae e le liti, che rappresentano gl'interessi privati in contrasto, diventano meno vive e scemano; tanto più scemano se lo stato libero è di fresca data che assorbe quasi tutto il pensiero de' cittadini, massime se non sia moralmente e materialmente solido. Ora nel quinquennio di che discorriamo era quasi nuovo il governo e troppo poco solido, essendovi nel centro d' Italia il Re Pontefice, nella Venezia l' Imperatore d'Austria, i partiti liberali nell' interno divisi per odî e rancori e per diversità d'indirizzo, quello della restaurazione pieno di fede in essa, cospiratore occulto e palese che col brigantaggio infestava le strade e le

Digitized by Google

campagne e colle false novelle manteneva sospettosi ed inquieti gli animi. Quindi è che le liti civili doveano necessariamente diminuire. Ma a questa ragione se ne è aggiunta un altra, quella dell' aggravamento delle tasse di bollo e di registro e dei diritti di cancelleria che hanno cresciuto le spese delle liti e ne hanno dovuto necessariamente scemare il numero.

Le sentenze pubblicate dalla gran corte civile sono state 19489 cioè 9550 più di quelle della corte di appello. La diversità della procedura spiega in parte quel gran numero di sentenze. Sono tra esse quelle di congedo e di rinnione di contumacia, di cui oggi le prime son ridotte a poche e le seconde non sono affatto; ma detratte pure queste due sorte di sentenze, il numero maggiore è sempre di quelle pronunciate dalla gran corte civile. E pure è parso ai giudici della corte di appello, che erano anche giudici della gran corte civile, di aver ora lavorato dippiù. Ciò deve in parte attribuirsi alla difficoltà delle cause in quistioni di dritto civile e commerciale, di procedura, di dritto costituzionale, internazionale ed amministrativo e di quel complesso di leggi speciali intese a render libera la proprietà, che sonosi presentate ad ogni piè sospinto: il tutto nuovo per noi. Ed in parte deriva dal metodo di compilare le sentenze. Secondo l' antico sistema alla pubblica discussione precedea l' informazione privata. Se questa assorbiva buona parte della vigilia dell'udienza, l'udienza durava poco, rendendo l'accurato informare quasi inutile la discussione. Alle informazioni si è sostituita la diligente lettura delle carte e delle memorie, il rapporto, la discussione piena, per cui minore dev' essere il numero delle cause che si può discutere e decidere, sebbene le udienze sono prolungate sino alle ore estreme del giorno.

Digitized by Google

Arrogi a questo che prima, compilandosi le considerazioni dopo renduto pubblico il dispositivo, a quelle si lavorava non solo nella vigilia delle udienze ma ancora in que' giorni feriali che le consuetudini ed il bisogno delle solennità religiose e del riposo hanno introdotto. Per contrario oggi si pubblica la sentenza quando è completa, d'onde procede che mentre si è scevri di lavoro nei giorni feriali, questo è gravissimo in tutto il resto dell'anno. Vi è dunque compensazione di questo maggior lavoro nel godimento pieno delle ferie, nelle quali si rinfrancano le forze per le nuove fatiche che si preparano.

Nella corte di appello di Parigi che ha giurisdizione sopra una popolazione di 4,335,145 abitanti, nell'anno 1866 furono iscritte sul ruolo di spedizione 2766 cause nuove, e nel 1867, 2860. Delle rinnovazioni non si tiene conto nelle statistiche francesi. Le sentenze pronunziate nel 1866 furono 2375 e 2189 nel 1867. Tenuta ragione delle rispettive popolazioni soggette alle corti di Parigi e di Napoli, e delle diverse condizioni economiche, si può ritenere che la passione del litigare nel distretto della corte di Napoli soprabbondi e che le tasse contribuiscano a moderarla e siano sotto questa relazione un gran bene, poichè ai litiganti poveri si è abbastanza provveduto colla istituzione del gratuito patrocinio.

È tempo di riprendere la narrazione de' lavori civili di questa corte. Gl' incidenti promossi secondo l' art. 181 del codice di procedura ammontano a 1249: di essi vennero definiti sull'accordo delle parti 459 e per disaccordo o per contumacia dei procuratori furon rinviati alla cognizione del collegio pel solo incidente 493, per l' incidente e pel merito 298. La procedura degl' incidenti ha ben poco incontrato nel foro, perchè contraria le sue abitudini. Il rin-

Digitized by Google

vio alla cognizione del collegio sia del solo incidente sia dell' incidente e del merito con un procedimento misto di formale e sommario non è dai giudici delegati pronunziato nei termini letterali della procedura: si rinvia la causa ad udienza fissa senz' altro, come nei procedimenti sommarî, nè i procurarori ne muovono doglianza, anzi così richieggono che si faccia.

I decreti profferiti in camera in consiglio furono 1768 fra i quali 224 autorizzanti all' esercizio dell' avvocheria, 759 del patrocinio e 175 de' periti giudiziarî. Le adozioni vi figurano per 61. I conflitti di attribuzione ammontano a 33, 27 affermativi e 6 negativi: quelli di giurisdizione a 7: gli altri affari di camera di consiglio a 509. I diritti originali di cancelleria dettero la somma di lire 337,264, quelli di copia 172,080: in uno si ebbero lire 509,344.

La Commissione del gratuito patrocinio emise 595 decreti su domanda di ammissione, 434 furono affermativi, 152 negativi; su quella di revoca da parte del pubblico ministero nessuno, su dimanda della parte contraria 9.

Gli appelli dalle sentenze di prima istanza dei tribunali correzionali nel quinquennio sono stati 15751, oltre 3450 altre cause rimaste pendenti alla fine del 1865. La media di ogni anno è di 3150. Le sentenze definitive sono state 17636, prima delle quali si è rinnovata la discussione orale dei testimonî per sole 421, e tutte riguardano 15135 reati previsti dal codice penale, 1852 dalle leggi forestali, 1502 dalle leggi doganali, 13 da quelle sui pesi e misure, 109 dalle leggi sulla stampa, 12 dalle leggi di bollo, 1254 dalle leggi sul reclutamento militare, 2

Digitized by Google

dalla legge sulla guardia nazionale, 6 dalle leggi sulla marina mercanile, 77 dalle leggi di pubblica sicurezza, 54 erano reati per giuochi clandestini e 616 reati previsti da altre leggi speciali.

In quanto al risultamento si dividono così: 8132 sentenze han confermate quelle dei primi giudici cioè 6505 per ragioni di merito e 1627 per inammessibilità; su di 41 appelli si è pronunziata l'incompetenza della corte: si è dichiarato non farsi luogo a procedere su 2173 appelli, cioè per morte degli imputati 148, per prescrizione 423, per difetto o rinunzia alla istanza 475, per altre cause 1127: si son riparate 7290 sentenze dei tribunali, pronunziandosi l'assoluzione in 1487, riducendosi la pena in altre 5738, condannandosi imputati assoluti in 69 ed aumentandosi la pena in altre 6.

La media annuale delle sentenze pronunziate è di 3527, delle sole confermate di 1626 e delle riparate di 1458. Stanno le riparate alle confermate approssimativamente come 1 sta ad 1⅛.

Sonosi prodotti 5510 ricorsi, cioè per ciascun anno in media 1102 che equivalgono approssimativamente ad un ricorso per ogni due sentenze e propriamente a 44 ricorsi per ogni cento sentenze, non comprese in esse quelle colle quali si è assoluto l'imputato o si è dichiarato non farsi luogo a procedere.

La corte di appello di Parigi nel 1866 ha difinite 1240 cause relative a 1460 imputati e nel 1867, 1457 cause relative a 1847 imputati. Il risultato di tali giudizii è stato il seguente: nel 1866 ha confermate 1070 sentenze dei tribunali e ne ha riformate in tutto o in parte 170 e nel 1867 ne ha confermate 1244 e riformate 213.

Affinchè il computo possa farsi con una tal quale esat-

Digitized by Google

tezza si nota che le sentenze appellabili pronunziate nel 1866 dai tribunali dipendenti dalla corte di appello di Napoli sono state 7969; quelle de' tribunali dipendenti dalla corte di appello di Parigi 23422.

I ricorsi prodotti dalle sentenze di tutte le corti di appello della Francia sono stati quelli della sola corte di appello di Napoli 5510. Quale immensa differenza!

Le sentenze pronunziate dalle due sezioni di accusa sedenti in Napoli e Potenza sono state tutte 43374, ed i ricorsi contro di esse 61, le rogatorie non più che 59.

Queste 43374 sentenze hanno rinviate alle corti di assise 6735 cause con 12582 accusati; ai tribunali 7453 cause con 11498 imputati, distinte queste ultime nel seguente modo; per l'articolo 336, ossia per la natura originaria del reato 1077 con 2275 imputati; per l'art. 440, ossia per discesa di pena al carcere per attenuanti determinate dalla legge, cause 4199 con imputati 6432; e per l'art. 684 ossia per attenuanti rimesse al criterio del magistrato cause 2177 con imputati 2791. Da ultimo han rinviato ai pretori 165 cause con 302 imputati.

La media annuale de' rinvii alle corti di assise e di 1347 cause con accusati 2516 e quella de' rinvii ai tribunali ed alle preture è di 1523 cause con 2360 imputati. Senza questa ampia facoltà data alle sezioni di accusa di *correzionalizzare* la giustizia criminale, i rinvii delle cause alle corti di assise sarebbero stati nel quinquennio 12011 con 21389 accusati.

Se il codice penale che deve surrogare quelli che han vigore nelle diverse parti d'Italia è fatto con discernimento,

Digitized by Google

forse queste ampie facoltà delle sezioni di accusa possono esser limitate, e taluna di esse può esser conceduta alle camere di consiglio.

La sezione di accusa di Parigi ha nel 1866 rinviato alle corti d'assise 806 cause ed a' tribunali una sola; nel 1867 poi alle assise 844 ed ai tribunali 7: essa non ha la facoltà di correzionalizzare la giustizia criminale. Faccia ciascuno da se il confronto tra i lavori delle due corti e lo stato morale delle due popolazioni. Al maggior lavoro porge rimedio l' articolo 68 della legge organica che dà facoltà di destinare alla sezione di accusa uno o più consiglieri supplenti, senza veruna limitazione, secondo il bisogno.

Il miglioramento morale delle popolazioni dipende da molte cause, delle quali non appartiene alle presenti pagine il discorrere: soltanto si ricorda che per la generazione adulta la quale non si può nè istruire nè educare il maggior freno a misfare consiste nel convincimento che il reato è certamente seguito da una pena proporzionata. Non vi è maggior incitamento al reato che la coscienza dell'impunità o di una mite pena per gli uomini che hanno avuto per madrigna la natura o siano stati educati al male.

Sono state anche rinviate alle corti di assise 455 cause con 1238 accusati pel decreto del 30 novembre 1865, ed esse rappresentano il numero delle cause pendenti innanzi le corti di assise al 1 gennaio 1866 già ad esse rinviate nell'anno precedente dalla sezione di accusa e per sola forma rivedute: il rinvio ai tribunali per le stesse ragioni è stato di 276 cause con 399 imputati.

Il rinvio ad altre autorità è stato pronunciato su 14 processi. Si è dichiarato non farsi luogo a procedere in 1021 cause relative a 5754 imputati, sicchè la media annuale è

Digitized by Google

di 204 cause con 1150 imputati. Sopra 1105 processi sono state ordinate più ampie indagini.

Le sentenze definitive d'incidenti sono state 1400, la media annuale è di 280.

Le declaratorie per ammissione allo indulto o amnistia ammontano a 23154, relative a 47946 imputati.

L' articolo 830 del codice di procedura penale concentra nella sezione di accusa la competenza per l'applicazione delle amnistie e degli indulti, qualunque sia l' autorità giudiziaria che ha emessa la condanna o presso la quale pende il giudizio e l' istruzione. Ciò non pertanto con una interpetrazione dello articolo che par contraria alla lettera ed allo spirito del medesimo, e ch'è stata pur consacrata da una sentenza dalla corte di cassazione di Napoli, si è ritenuto che le autorità giudiziarie presso le quali pende il giudizio o l' istruzione debbano o di ufficio o ad istanza della parte applicare l' amnistia o l'indulto così come provveggono sopra ogni altra eccezione perentoria; quindi è che oltre le 23154 declaratorie pronunziate dalla sezione di accusa ve ne sono altre confuse nelle sentenze correzionali dichiarative di non esservi luogo a procedimento penale, ed anche in alcune delle corti di assise e nelle ordinanze degli istruttori e della camera di consiglio.

Pare che la interpetrazione vera dell'articolo sia questa, che tutte le declaratorie debbono essere pronunziate dalla sezione di accusa o riguardino le istruzioni o i giudizi pendenti o le condanne.

Come si è visto, le cause rinviate dalla sezione di accusa alle corti di assise sono state 6735 con 12582 accu-

Digitized by Google

sati, non comprese altre 455 con 1238 accusati di nuovo rinviate pel decreto del 30 novembre 1865, e che era il numero delle cause pendenti innanzi alla corte di assise al 31 dicembre 1865.

Ma tutte le cause realmente pervenute alle cancellerie delle corti di assise, nel quinquennio sono state 6702; rimasero pendenti al 31 dicembre 1870, 498 cause con 997 accusati. Quasi tutte le cause furono definite separatamente in distinti giudizii; poche furono riunite e tutte sono state 6688 e gli accusati giudicati 11375, in modo che la media annuale delle cause definite è di 1337 e degli accusati di 2275.

Le specie de'reati cui si riferiscono le cennate cause sono: 56 contro la sicurezza dello stato, una contro la religione, 179 contro la pubblica amministrazione, 4 concernenti il commercio, le manifatture e le arti, 71 contro il buon costume, 511 contro la pubblica tranquillità, 290 contro la fede pubblica, 160 contro l'ordine delle famiglie, 4372 contro le persone, 2620 contro la proprietà, 12 previste da leggi speciali.

Degli 11375 accusati giudicati, 8526 han subita condanna, cioè 69 a morte, 388 ai lavori forzati a vita, 2028 ai lavori forzati a tempo, 2651 alla reclusione, 501 alla relegazione, 2730 al carcere e 159 alla custodia od altre pene.

Si nota un gran numero di condannati al carcere, e questo fatto ha potuto derivare da più cause, o che la sezione d'accusa non ha creduto di far uso della facoltà concessale dagli art. 436 e 440 cod. di proc. pen., di rinviare al giudizio correzionale gli imputati, o perchè il dibattimento facendo scomparire le gravi sembianze del reato lo ha ridotto ad esser punibile con pena correzionale, o che i giurati siano stati larghi nella estimazione delle attenuanti, o

Digitized by Google

che infine la magistratura, nella latitudine lasciata al suo criterio di applicar la pena criminale o la correzionale, abbia scelta più questa che quella.

I non condannati sono stati 2849, dei quali 326 con dichiarazione di non farsi luogo a procedimento per morte, per amnistia o per qualche altra eccezione perentoria, senza il preliminare giudizio de'giurati, e 2523 dietro verdetto negativo, 606 conformemente alle requisitorie del P. M. che ritrattò l'accusa e 1917 in difformità di esse.

La proporzione tra gli assoluti ed i condannati è stata dunque di uno a tre.

I minorenni condannati sono stati 1557, i recidivi 296. Si sono ammesse le circostanze attenuanti per 3778 condannati.

La principale accusa fatta al giurì è che sia sorgente di impunità, e d'indulgenze. È stata esagerata quella d'impunità: vi contribuisce spesso una istruzione del processo trascurata o oppressiva per zelo eccessivo, per prevenzione contro l'imputato, per non buone liste di testimoni, per poco studio e poca abilità di chi sostiene l'accusa dirimpetto alla difesa ed anche alle volte vi contribuisce il modo come i presidenti dirigono il dibattimento. Più vero è il difetto di mitezza del quale si accagionano i giurati, specialmente ne'reati di sangue, perchè da loro si confonde non di rado il vizio parziale di mente colla perturbazione eccitata dalle passioni e con quel grado di ebbrezza che cresce forza ed audacia al malfattore, la prevocazione lieve con la grave e con l'eccesso di difesa, e lo stesso fatto si valuta or come scusa, or come vizio di mente or come attenuante.

I rimedi sono quattro: un codice penale fatto proprio per il giury, una legge sulla sua composizione che ci dia giurati atti a giudicare, cioè intelligenti e morali; che loro

Digitized by Google

si proponga la sola quistione di fatto, ed infine che il magistrato acquisti la convinzione che non si compie il proprio dovere, si abusa anzi del potere, quando dell'ampia latitudine, nell'applicazione della pena lasciata al criterio suo, non si serva per proporzionare la pena al reato, il cui dramma si è svolto tuttoquanto innanzi a lui per essere anche da lui valutato.

Sonosi prodotti 3250 ricorsi, in media 650 per ciascun anno. E più se ne sarebbero prodotti se la corte di cassazione di Napoli diversamente da quella di Firenze non avesse più volte sentenziato che all'accusato di crimine, a cui la corte di assise abbia inflitta la pena del carcere non si debba dare la libertà provvisoria. Essa ha rigettato ogni argomento di benignità e di analogia perchè non si accrescano i ricorsi e si eviti lo scandalo di una liberazione immediata alla condanna se si ricorre. Quale maggiore incentivo che questo a produrre un ricorso? D'altra parte tutti veggono che esce immediatamente dal carcere chi è accusato di un reato che obiettivamente considerato è cosa grave e per attenuanti punito con pena correzionale, e ne mormorano poco soddisfatti della giustizia: che il condannato entri poi di bel nuovo nel carcere è un fatto ignorato dai più e quindi di poco o niuno esempio.

Si è fatto compilare uno stato speciale delle accuse capitali, e ciascuno ne intende la ragione.

Gli accusati giudicati nel quinquennio sono stati 749, le cause definite 411, cioè 19 parricidii (art. 523 cod. pen.), 1 venefizio (art. 524), 18 infanticidii (art. 525), 275 assassinii premeditati (art. 526), 11 omicidii per mandato

Digitized by Google

(art. 533 n. 1), 15 omicidii per facilitare altri crimini o per assicurarsi l'impunità (art. 533 n. 3), 25 omicidii come conseguenza immediata del reato di ribellione (art. 533 n. 4), 16 omicidii su le persone sequestrate per commettere il reato di estorsione (art. 533 n. 4), 30 grassazioni accompagnate da omicidio (art. 597) ed 1 incendio di casa abitata da cui è derivata la morte di chi vi abitava (art. 660).

Il pubblico ministero nelle sue requisitorie innanzi la corte di assise chiese dichiarazione di non colpabilità per 73 accusati, ed il giury la pronunziò per 149; chiese la dichiarazione di colpabilità pel fatto principale e per circostanze aggravanti portanti a pena capitale contro 452, ed i giurati la dichiararono contro 203; per altre circostanze aggravanti non portanti a pena capitale contro 23 e fu dichiarata invece contro 41; di colpabilità nel solo fatto principale contro 39 e fu dichiarata contro 113, nel fatto principale col concorso di alcuna scusa contro 12 e fu pronunziata contro 37, di complicità contro 145 e fu dichiarata contro 187; per diversa definizione, più benigna, del fatto principale contro 5 e fu dichiarata contro 15. I giurati inoltre ritennero l'involontarietà per 4 accusati ed ammisero le scuse di vizio di mente per 8 colpevoli, di provocazione per 20, di eccesso nella difesa della vita per 1, di eccesso nel fine per 7, di causa d'onore nei reati d'infanticidio per 8: ammisero le circostanze attenuanti a pro di 125 colpevoli che senza di ciò sarebbero incorsi nella pena capitale e contro altri 111 che senza di ciò non sarebbero incorsi nella pena capitale.

L'esito de'giudizii è stato il seguente: accusati assoluti 149; condannati alla morte 69, ai lavori forzati a vita 197, ai lavori forzati a tempo 232, alla reclusione 75, alla relegazione

*

Digitized by Google

8, al carcere od altre pene 19. La pena incorsa da 3 colpevoli fu aumentata per recidiva ed invece fu diminuita per minore età nell'interesse di 80: fu anche diminuita per le disposizioni dell'art. 678 cod. proc. pen. nell' interesse di 27 e per volontaria presentazione nell'interesse di altri 7, accusati per fatti di brigantaggio , cui la corte di assise di Potenza ritenne applicabili le disposizioni delle leggi 15 agosto 1863 n. 1409 e 7 febbraio 1864 n. 1661. Furon prodotti 314 ricorsi, dei quali 58 accolti dalla corte di cassazione e 92 rigettati : gli altri pendenti o d' esito ignoto al tempo della compilazione degli stati.

Si nota da ultimo che 48 accusati figurano due volte sui quadri, dappoichè annullato il primo giudizio e rinviati innanzi ad altra corte di assise ne han subito un secondo ; Quindi il numero effettivo degli accusati tradotti innanzi le corti di assise per rispondere di reato capitale è stato nel quinquennio di 363.

Sono notevoli fra tutte queste cifre principalmente due: 69 individui sono stati condannati a morte, e sarebbero stati 194 se i giurati non avessero per 125 colpevoli ammesse le circostanze attenuanti. Non si possono indovinar le ragioni per le quali ammisero i giurati le circostanze attenuanti: vollero a bello studio far evitare al colpevole la pena di morte, opure la natura del fatto e le condizioni del colpevole determinarono il loro giudizio? Ciascuno può attenersi a quella opinione che gli pare preferibile. In qualunque modo però l'abolizione della pena di morte dovrebbe esser preceduta da un esperimento, ed è nel potere del governo il farlo. Incominci a sospendere la esecuzione di qualunque condanna a morte , e si vedrà quali saranno le conseguenze. Quando la quistione della pena di morte si è ridotta all' esame di fatto , se tal pena cioè sia o pur no necessa-

Digitized by Google

ria per la tutela della pubblica sicurezza, al governo che venisse a proporne l'abolizione potrebbesi ragionevolmente dire che le condizioni morali di un popolo non mutando ad un tratto, l'esecuzione da esso data alla condanna a morte è stato un assassinio non giustificato da imperiosa necessità com'esso riconosce colla sua proposta. E questo metodo di riformare la legislazione dovrebbe essere seguito in tutte quelle parti in cui dessa rimette al potere esecutivo o ai suoi agenti la facoltà di dare o rifiutare un provvedimento.

CAPITOLO IV.

AFFARI CIVILI E PENALI TRATTATI DAI TRIBUNALI, DAI PRETORI E DAI CONCILIATORI.

Prima del risorgimento italiano, per la legge organica giudiziaria del 1819, gli altri ordini della magistratura erano divisi nel seguente modo: I conciliatori giudicavano nelle materie civili fino alla somma di ducati sei pari a lire 25.50 e risedevano in ogni comune: i pretori che allora nomavansi giudici regii conoscevano di tutti i delitti che in appello poi portavansi innanzi alla gran corte criminale, ed eran competenti nelle materie civili fino allà somma di ducati trecento pari a lire 1275. Dessi risedevano in ogni capoluogo di circondario che corrisponde all' attuale mandamento. In ogni provincia poi eravi un tribunal civile che conosceva gli appelli dalle sentenze dei giudici regii, ed in prima istanza tutte le cause civili per somme eccedenti i ducati trecento.

Per la legge del 17 febbraio 1861 sull'ordinamento giudiziario nelle provincie napoletane, i conciliatori furono man-

Digitized by Google

tenuti così com' erano, i giudici regii presero il nome di giudici di mandamento con la stessa competenza che già avevano nelle materie civili, riducendosi la penale alle sole contravvenzioni; i tribunali civili divennero tribunali di circondario, competenti allo stesso modo nelle materie civili ed acquistarono la conoscenza dei delitti nella materia penale e degli appelli dalle sentenze civili e penali dei giudici di mandamento. Ne fu accresciuto il numero e se ne stabilirono fino a quattro in ciascuna provincia siccome in prosieguo sarà particolarmente detto.

Con le leggi posteriori poi, pubblicate nel 1865 e che ebbero attuazione al 1° gennaio 1866, furono apportate le seguenti modificazioni all' ordinamento giudiziario del 1861. Si cambiò il nome dei giudici di mandamento che furono chiamati pretori' con la competenza nelle contravvenzioni e nei delitti punibili con tre mesi di carcere e con multa di lire trecento nelle materie penali, e nelle civili fino al valore di lire 1500: I tribunali di circondario si appellarono tribunali civili e correzionali ed oltre gli appelli dalle sentenze dei pretori conobbero in prima istanza tutte le cause civili d'un valore eccedente le lire 1500 e le cause penali per delitti soggetti a pena superiore ai tre mesi di carcere e lire trecento di multa.

Cresciuta per tal modo la competenza dei pretori, la legge organica giudiziaria andata in attuazione al 1° gennaio 1866, prevedendo un cumulo di affari nei centri popolosi, permise ai consigli comunali delle città aventi una popolazione superiore ai 40,000 abitanti, di chiedere la istituzione di una o più preture urbane che giudicassero dei delitti e delle contravvenzioni. Il consiglio municipale di Napoli nel 4 dicembre 1866 fece la domanda di istituirsi due pretori urbani in questa città ed il ministero l'accolse, per modo che dal 1° gennaio 1867

Digitized by Google

la giustizia delle preture fu amministrata in Napoli da dodici pretori ordinarii e due pretori urbani.

Premesse queste nozioni di fatto generali si viene a discorrere particolarmente di ciascun tribunale.

Il tribunale civile e correzionale di Napoli ha avuto sempre giurisdizione sulla intera provincia, che secondo il censimento del 1862 comprende una popolazione di 867.983 abitanti, ed è divisa in 42 mandamenti con 84 conciliazioni. Da tribunale circondariale nel 1861 ebbe sette sezioni con un presidente, sei vice-presidenti, 25 giudici, un procuratore del Re e 10 sostituiti. Divenuto tribunal civile e correzionale nel 1865 ebbe 8 sezioni, con un presidente, sette vice-presidenti, 36 giudici, un procuratore del Re e 14 sostituiti. Questo numero sarebbe insufficiente, se non vi fossero assegnati non pochi aggiunti giudiziarî.

Il lavoro compiuto da questo collegio durante il quinquennio in esame, dal 1866 al 1870, è stato il seguente: Sopra 32106 cause civili, iscritte nel ruolo di spedizione, delle quali 22.084 nuove e 10022 rinnovate, 22150 in prima istanza e 9956 in appello, furono emesse 21857 sentenze, di cui 5938 interlocutorie e 15919 definitive. In media per ciascun anno sono state iscritte sul ruolo 6801 cause e sono state pronunziate 4371 sentenze.

L'antico tribunal civile di Napoli, composto di quattro camere, nel quinquennio dal 1856 al 1860 aveva avuto 40822 cause iscritte sul ruolo di spedizione cioè 21874 nuove e 18948 riprodotte ed aveva rese 32803 sentenze. La media annuale è di 8164 cause iscritte a ruolo e 6540 sentenze pronunziate, in modo che compiva un lavoro di molto superiore a quello

Digitized by Google

dell' attuale tribunale, pronunziando in media 2169 sentenze di più per ogni anno.

È utile qui di tener presenti le cose dette nel capitolo che precede, intorno alle cause trattate innanzi l' abolita gran corte civile e sulle ragioni della diminuzione, le quali son comuni benanche ai tribunali (pag. XIII).

In materia correzionale il tribunale sudetto ha pronunziato dal 1866 al 1870, 18399 sentenze relative a 24346 imputati, dei quali 21360 giudicati in prima istanza, 142 in opposizione e 2844 in appello. In media per ciascun anno ha definite 3679 cause relative a 4873 imputati.

Le istruzioni compiute sono state 42673, delle quali 4684 dai giudici istruttori e 37989 dai pretori, 14963 per crimini e 27710 per delitti, tutte relative a 57876 imputati. In media per ogni anno le istruzioni sono state 8554 sul conto di 11575 imputati.

Nel periodo medesimo dal 1866 al 1870 i 42 pretori ordinarii e due pretori urbani, dipendenti dal tribunale di Napoli, eseguirono 2054 conciliazioni, emisero 68585 sentenze civili o commerciali, oltre 731 altre con le quali pronunziarono in prima istanza o in appello su la competenza dei conciliatori ai termini degli articoli 456 e 459 del cod. di proc. civ. ed altre 941 ai termini dell' art. 31 legge organica, cioè in luogo del conciliatore mancante: dettero 85330 ordinanze e decreti. In materia penale poi pronunziarono 33822 sentenze per delitti e 37410 per contravvenzioni, oltre i processi da loro direttamente istruiti dei quali innanzi si è fatto parola. La media annuale delle sentenze è la seguente: di tutte quelle in materia civile 14051, di quelle per delitti 6764 e di quelle per contravvenzioni 7482.

Da ultimo gli 84 conciliatori hanno eseguite 6934 conci-

Digitized by Google

liazioni ed han profferite 52473 sentenze definitive: in media 1387 conciliazioni e 10494 sentenze per ogni anno.

Il tribuuale di commercio di Napoli nel 1861 ebbe due sezioni con un presidente, un vice presidente sei giudici ordinarii e quattro supplenti; ma nel 1865 gli furono invece assegnati, oltre del presidente e vice-presidente, dieci giudici ordinarii e dodici supplenti.

Tal collegio su 9788 cause iscritte sul ruolo di spedizione nel quinquennio dal 1866 al 1870 ha pronunziate 8789 sentenze, delle quali interlocutorie 2139 e definitive 6650: in media 1758 sentenze in ogni anno.

La parte speciale degli affari svolti innanzi al tribunale di commercio appare da un quadro apposito all'uopo compilato e si compendia nelle seguenti notizie: sono stati autorizzati a commerciare 19 minori emancipati e 26 donne maritate, si sono depositati nella cancelleria del tribunale 128 atti costitutivi di società, cioè 89 in nome collettivo nazionali o miste, 14 in accomandita semplice, 25 anonime per azioni nominative: si sono aperti 143 fallimenti, 79 sulla dichiarazione del fallito, 60 sulla istanza del creditori, 4 di ufficio. Dessi son terminati per accoglimento di opposizione avverso la dichiarazione di fallimento 3, per concordato 25, per liquidazione 13; sono stati abbandonati per insufficienza di attivo 27. Il passivo dei fallimenti è ammontato a somma minore di lire 10.000 in 11, di 25.000 in 24, di 50.000 in 28 di 100.000 in 32, di 200.000 in 23 e superiore alle 200. 000 lire in 10. Si ebbe un dividendo minore del 10 per cento in 18 fallimenti, minore del 25 per cento in 19, minore del 50 per cento in un solo.

Digitized by Google

L'antico tribunal civile di Terra di Lavoro risedeva in S. Maria, quantunque il capoluogo amministrativo della provincia fosse Caserta. Desso era diviso in due camere ed aveva giurisdizione sopra una popolazione che il censimento del 1862 determinò a 653464 abitanti, con 41 preture e 189 conciliazioni. Con la nuova circoscrizione giudiziaria del 1861 furono stabiliti nella provincia due tribunali circondariali, uno in S. Maria, l'altro in Cassino.

Il tribunale di S. Maria nel 1861 fu diviso in tre sezioni con un presidente, due vice-presidenti, 12 giudici, un procuratore del Re e 4 sostituiti, personale questo che fu mantenuto dalla legge del 1865, salvo pel numero dei giudici che fu portato a 14. Ha una popolazione di 391, 693 abitanti con 23 preture e 116 conciliazioni.

Dal 1866 al 1870 ha compiuto il seguente lavoro: Su 5840 cause civili iscritte a ruolo di spedizione ha pronunziate 4867 sentenze, delle quali 1600 interlocutorie e 3267 definitive. Le sentenze penali sono state 4473 relative a 6622 imputati, 4909 in prima istanza, 12 iu opposizione e 1665 in appello. Di istruzioni penali ne ha compiute 11160, 694 per mezzo dei giudici istruttori e 10466 per mezzo dei pretori, 5341 su crimini e 5819 su delitti. In media per ciascun anno si son pronunziate 973 sentenze civili, 894 penali e si son fatte 2232 istruzioni.

I 23 pretori nel quinquennio hanno eseguite 3225 conciliazioni, hanno pronunziate 17453 sentenze civili o commerciali e 304 per gli articoli 456 e 459 del cod. di proc. civ.; hanno emesse 35081 ordinanze e decreti. Per le materie penali poi han date 7961 sentenze per delitti e 9382 per contravvenzioni, oltre le istruzioni che han compiute. In media han pronunziate per ogni anno 3551 sentenze civili, 1592 per delitti e 1876 per contravvenzioni.

Digitized by Google

I 116 conciliatori hanno eseguite 7230 conciliazioni ed han pronuziate 34261 sentenze definitive: in media 1446 conciliazioni e 6852 sentenze in ogni anno.

Il tribunale di Cassino creato nel 1861 ebbe due sezioni con un presidente, un vice-presidente, sette giudici, un procuratore del Re e due sostituiti. Nel 1865 tal personale fu mantenuto, meno pel numero dei giudici che si accrebbe a nove. Ha una popolazione di 261771 abitanti con 17 preture e 73 conciliazioni. Dal 1866 al 1870 su 3055 cause civili iscritte a ruolo di spedizione ha pronunziate 2518 sentenze, 924 interlocutorie e 1594 definitive: ha definite 3394 cause penali relative a 5688 imputati ed ha compiute 7902 istruzioni, 47 per mezzo dei giudici istruttori e 7855 delegate ai pretori, 4132 per crimini, 3770 per delitti. In media per ogni anno si ha il numero di 503 sentenze civili, 675 sentenze penali e 1580 istruzioni compiute.

I 17 pretori del circondario hanno eseguite 344 conciliazioni e pronunziate 11333 sentenze civili o commerciali oltre 237 altre sulla competenza dei conciliatori e 601 in luogo del conciliatore mancante: in materia penale hanno emesse 5917 sentenze per delitti e 5515 per contravvenzioni. La media annuale è di 2454 sentenze civili, 1183 penali su delitti e 1103 su contravvenzioni.

I 73 conciliatori hanno concluse 2511 conciliazioni ed han profferite 44776 sentenze definitive. In media 502 conciliazioni e 8955 sentenze in ogni anno.

Presso l'antico tribunal civile della provincia di Terra di Lavoro nel quinquennio dal 1856 al 1860 furono iscritte sul ruolo di spedizione 7272 cause nuove e 9969 riprodotte sulle quali si emisero 11591 sentenze che in media corrispondono a 2318 sentenze per ogni anno. Or siccome la media delle sentenze civili dei tribunali civili e correzionali

Digitized by Google

di S. Maria e Cassino è stata dal 1866 al 1870, come sopra si è detto, di 973 più 503: in uno 1476, così si ha una gran de diminuzione di affari civili anche in tale provincia, nella proporzione di 842 sentenze che rappresentano la differenza.

Sempre secondo il censimento del 1862 la provincia di Salerno aveva 528.256 abitanti, 42 preture e 159 conciliazioni. Il tribunal civile risedeva nel capoluogo ed aveva due camere. Nel 1861 gli furono sostituiti tre tribunali circondariali risedenti in Salerno, Sala e Vallo.

Il tribunale di Salerno nel 1861 ebbe tre sezioni con un presidente, due vice-presidenti, dieci giudici, un procuratore del Re e sette sostituiti. Nel 1865 i giudici furono portati a 15 ed i sostituiti procuratori del Re ridotti a 4. Desso ha giurisdizione su 347.535 abitanti con 24 preture e 78 conciliazioni. Dal 1865 al 1870 in 8236 cause civili, in prima istanza 6179 ed in appello 2057, nuove 4704 e rinnovate 3532, iscritte sul ruolo di spedizione dell'anno, oltre 419 altre iscritte negli anni precedenti, pronunziò 6452 sentenze, delle quali interlocutorie 1748 e definitive 4704. Nella materia correzionale prununziò 4429 sentenze relative a 6749 imputati, giudicati 4894 in prima istanza, 20 in opposizione e 1794 in appello. Espletò 9656 istruzioni penali, 560 per mezzo dei giudici istruttori, 9096 delegate ai pretori, 4335 crimini e 5321 delitti, relative tutte ad 11341 imputati. In media per ciascun anno il lavoro eseguito è stato il seguente: 1290 sentenze civili, 886 sentenze penali e 1931 istruzioni.

I 24 pretori del circondario hanno eseguite nel quinquennio 376 conciliazioni, han pronunziate 17521 sentenze civili

Digitized by Google

e commerciali oltre 267 altre in virtù degli art. 456 e 459 cod. di proc. civ. e 970 per l'art. 31 della legge organica giudiziaria: han poi emesse 32063 ordinanze e decreti. Nel ramo penale han date 8379 sentenze in giudizii per delitti e 7025 in giudizii per contravvenzioni. In media han pronunziate 3751 sentenze civili, 1676 sentenze per delitti e 1405 per contravvenzioni.

I 78 conciliatori hanno eseguite 4970 conciliazioni e pronunziate 45400 sentenze finitive: in media 994 conciliazioni e 9080 sentenze in ogni anno.

Il tribunale di Sala Consilina fu creato nel 1861 con una popolazione di 84549 abitanti con 8 preture e 27 conciliazioni, ebbe una sola sezione con un presidente, quattro giudici ed un procuratore del Re; e divenuto tribunal civile e correzionale nel 1865 conservò lo stesso personale. Nel quinquennio in esame ha pronunziate 597 sentenze civili sopra 813 cause iscritte sul ruolo di spedizione, e 1250 sentenze correzionali relative a 2060 imputati. Le istruzioni compiute sono state 3734, dal giudice istruttore 531, dai pretori 3203, crimini 1241 e delitti 2493. La media di ciascun anno e stata la seguente: 119 sentenze civili, 250 correzionali e 747 istruzioni penali.

Gli otto pretori del circondario hanno eseguite nel quinquennio 137 conciliazioni, han pronunziate 2725 sentenze civili o commerciali, 98 per gli articoli 456 e 459 del codice di proc. civile, 61 per l'art. 31 della legge organica, ed hanno emanate 4138 ordinanze e decreti. Nel penale poi hanno emesse 3161 sentenze in giudizii per delitti e 1660 in giudizii per contravvenzioni. In media si hanno 577 sentenze civili, 632 sentenze per delitti e 332 per contravvenzioni.

I 27 conciliatori hanno eseguite 98 conciliazioni e pronunziate 14525 sentenze definitive: in media 19 conciliazioni e 2905 sentenze.

Digitized by Google

Anche il tribunale di Vallo della Lucania fu creato nel 1861, con una popolazione di 96172 abitanti, 10 preture e 54 conciliazioni. Ebbe una sola sezione, un presidente, 4 giudici ed un procuratore del Re, personale questo che rimase inalterato nel 1865. Dal 1866 al 1870 ha pronunziate 681 sentenze civili sopra 879 cause iscritte sul ruolo di spedizione dell'anno e 1073 sentenze correzionali relative a 1591 imputati: ha inoltre compiute 2821 istruzioni penali, 369 per mezzo del giudice istruttore e 2452 delegate ai pretori, 1769 per crimini e 1052 per delitti. Il lavoro medio di ciascun anno è stato adunque di 136 sentenze civili, 214 sentenze correzionali e 564 istruzioni penali.

I dieci pretori del circondario hanno nel quinquennio eseguite 106 conciliazioni, han pronunziate 2068 sentenze civili o commerciali 13 per gli art. 456 e 459 del codice di proc. civile e 48 per l'art. 31 della legge organica giudiziaria ed hanno emanate 3265 ordinanze e decreti. Nel penale poi hanno emesse 1683 sentenze in giudizii per delitti e 1562 in giudizii per contravvenzioni. In media si hanno 429 sentenze civili, 337 sentenze su delitti e 312 su contravvenzioni.

I 54 conciliatori hanno eseguite 762 conciliazioni e pronunziate 8035 sentenze definitive: in media 152 conciliazioni e 1607 sentenze per ogni anno.

L'antico tribunal civile della provincia dal 1856 al 1860 pronunziò 10966 sentenze su 18739 cause, cioè 5975 nuove e 12764 riprodotte iscritte sul ruolo di spedizione: in media 2193 sentenze in ogni anno. Or poichè dagli anni 1866 a 1870 la media annuale delle sentenze civili è stata di 1290 pel tribunale di Salerno, 119 pel tribunale di Sala e 136 pel tribunale di Vallo, in uno 1545 sentenze; e per l'antico tribunal civile, come sopra si è detto, è di 2193,

Digitized by Google

così si nota benanche in questa provincia una diminuizione positiva di affari civili in proporzione di 648 sentenze annue.

La città di Benevento quantunque posta nel centro dell' antico reame delle due sicilie era sottoposta alla dominazione pontificia e retta con quelle istituzioni politiche, giudiziarie ed amministrative. Nel 1860 fu aggregata insieme con le provincie napoletane al regno d' Italia e fu creata provincia, annettendovi un territorio circostante sottratto alle altre provincie limitrofe di Avellino, Campobasso e Caserta. Con la circoscrizione giudiziaria del 1861 ebbe un sol tribunale circondariale con venti preture e 76 conciliazioni e con una popolazione complessiva di 220506 abitanti. Il tribunale costò di due sezioni, con un presidente, un vice-presidente, 7 giudici, un procuratore del Re e due sostituiti; e divenuto tribunal civile e correzionale nel 1865 rimase composto nello stesso modo, sol che il numero dei giudici da sette fu portato a nove.

Dal 1866 al 1870 desso ha compiuto il seguente lavoro: su 2915 cause civili, iscritte a ruolo di spedizione, ha pronunziate 2194 sentenze, 648 interlocutorie e 1546 definitive: ha definite 3012 cause correzionali relative a 4535 imputati dei quali 3337 giudicati in prima istanza, 20 in opposione e 1178 in appello. Da ultimo ha compiute 6239 istruzioni penali; 296 per mezzo dei giudici istruttori e 5943 delegate ai pretori, 3121 per crimini e 3118 per delitti. In media si hanno 439 sentenze civili, 602 sentenze correzionali e 1248 istruzioni penali per ciascun anno.

I venti pretori hanno eseguite 449 conciliazioni, han pronunziate 7527 sentenze civili o commerciali, 288 per gli

Digitized by Google

articoli 456 e 459 del codice di proc. civile e 18 per l'art. 31 della legge organica giudiziaria: han poi emesse 15212 ordinanze e decreti. Nel ramo penale han date 6552 sentenze in giudizii per delitti e 5483 in giudizii per contravvenzioni: in media 1566 sentenze civili, 1310 per delitti e 1096 per contravvenzioni in ogni anno.

I 76 conciliatori hanno eseguite 1706 conciliazioni e date 33976 sentenze definitive: in media conciliazioni 341 e sentenze 6795 in ogni anno.

Il tribunale civile della provincia di Principato Ultra risedeva in Avellino ed aveva una sola camera. Aveva giurisdizioni sopra una popolazione di 355621 abitanti, con 34 preture e 130 conciliazioni. Nel 1862 furono stabiliti in tal provincia tre tribunali circondariali, uno in Avellino, uno in Ariano ed un altro in S. Angelo dei Lombardi.

Il tribunale di Avellino ebbe due sezioni con un presidente, un vice presidente, sette giudici un procuratore del Re e tre sostituiti, personale questo che fu mantenuto nel 1865, meno pei giudici aumentati a dieci e pei sostituiti procuratori del Re diminuiti a due. Il territorio compreso nell'ambito del collegio comprende una popolazione di 161797 abitanti, diviso in 15 preture e 68 conciliazioni.

Dal 1866 al 1870 tal tribunale ha compiuto il seguente lavoro: sopra 3354 cause civili, iscritte al ruolo di spedizione, ha pronunziate 2720 sentenze, 798 interlocutorie e 1922 definitive: ha definite 3112 cause correzionali relative a 5578 imputati dei quali 4024 in prima istanza; da ultimo ha compiute 5872 istruzioni penali, 321 per mezzo del giudice istruttore e 5551 delegate ai pretori, 2485 per crimi-

Digitized by Google

ni e 3387 per delitti. In media per ciascun anno 544 sentenze civili, 622 sentenze correzionali e 1174 istruzioni penali.

I 15 pretori hanno eseguite 255 conciliazioni, han pronunziate 7384 sentenze civili o commerciali, 223 per gli art. 456 e 459 codice di proc. civile e 74 per l' art. 31 della legge organica giudiziaria: hanno emessi 12486 decreti ed ordinanze. Nel penale han date 5428 sentenze in giudizii per delitti e 4098 in giudizii per contravvenzioni. In media 1536 sentenze civili, 1085 per delitti e 815 per contravvenzioni in ogni anno.

I 68 conciliatori hanno eseguite 2416 conciliazioni e pronunziate 19504 sentenze definitive: in media 483 conciliazioni e 3901 sentenze in ogni anno.

Il tribunale di Ariano creato nel 1862 con una popolazione di 84800 abitanti, 8 preture e 26 conciliazioni, ebbe una sola sezione con un presidente, quattro giudici ed un procuratore del Re, personale questo rimasto inalterato nel 1865.

Dal 1866 al 1870 sopra 1371 cause civili iscritte a ruolo di spedizione ha pronuaziate 1119 sentenze, delle quali 444 interlocutorie e 675 definitive: in materia correzionale ha emesse 950 sentenze relative a 1355 imputati, dei quali 906 in prima istanza; e da ultimo l'ufficio d'istruzione pei processi penali ha compiute 3493 istruzioni, 160 direttamente e 3333 per mezzo dei pretori, delle quali 1729 relative a crimini e 1764 relative a delitti. In media per ciascun anno il lavoro compiuto è stato il seguente: 224 sentenze civili, 190 sentenze penali e 698 istruzioni penali.

Gli otto pretori del circondario hanno eseguite 82 conciliazioni, han pronunziate 4521 sentenze civili o commerciali oltre 163 altre per gli articoli 456 e 459 del codice di proc. civile: han dato 8169 ordinanze e decreti. Nel penale hanno emesse 2408 sentenze in giudizii per delitti

Digitized by Google

e 2405 in giudizii per contravvenzioni. In media 937 sentenze civili, 481 per delitti e 481 per contravvenzioni in ogni anno.

I 26 conciliatori hanno eseguite 559 conciliazioni e pronunziate 15238 sentenze definitive: in media 112 conciliazioni e 3047 sentenze in ogni anno.

Il tribunale di S. Angelo dei Lombardi fu creato col decreto del 14 dicembre 1862 e cominciò a funzionare nel gennaio 1863. Ebbe una sola sezione con un presidente, 4 giudici, un procuratore del Re ed un sostituito, il qual personale rimase inalterato nel 1865. La popolazione è di 109024 abitanti con 11 preture e 36 conciliazioni.

Il lavoro che ha compiuto nel quinquennio dal 1866 al 1870 è stato il seguente; sopra 1214 cause civili iscritte sul ruolo di spedizione ha pronunziate 933 sentenze cioè 275 interlocutorie e 658 definitive: in materia correzionale ha emesse 1846 sentenze relative a 3242 imputati dei quali 2394 in prima istanza da ultimo l'ufficio d' istruzione ha compiuto 2653 istruzioni penali, 83 direttamente, 2570 per mezzo dei pretori, 1797 relative a crimini ed 856 a delitti. In media il lavoro di ogni anno è stato di 186 sentenze civili, 369 sentenze correzionali e 530 istruzioni penali.

Gli 11 pretori hanno eseguite 176 conciliazioni, han pronunziate 3986 sentenze civili o commerciali, 191 per gli art. 456 e 459 del codice di proc. civile e 2 per l'art. 31 della legge organica giudiziaria: han dato 6705 ordinanze e decreti. In materia penale hanno emesse 3911 sentenze in giudizii per delitti e 2604 in giudizii per contravvenzioni. In media si hanno 836 sentenze civili, 782 per delitti e 521 per contravvenzioni in ogni anno.

I 36 conciliatori hanno eseguite 477 conciliazioni e pro-

Digitized by Google

nunziate 21056 sentenze definitive; in media 95 conciliazioni e 4211 sentenze per ogni anno.

L'antico tribunal civile della provincia dal 1856 al 1860 pronunziò 8623 sentenze sopra 12849 cause iscritte a ruolo di spedizione, 4851 come nuove e 7998 come riprodotte: in media per ciascun anno 1724 sentenze. E siccome pei tre tribunali civili e correzionali della provincia la media annuale complessiva è stata di 954 sentenze, così gli affari civili di questa provincia si veggono ridotti quasi alla metà.

L'antico tribunal civile della provincia di Molise, composto di unica sezione, risedeva in Campobasso ed aveva giurisdizione sopra una popolazione che il censimento del 1862 determinò a 346:007 abitanti con 30 preture e 134 conciliazioni. Con la circoscrizione giudiziaria del 1861 fu creato nella provincia un altro tribunale, quello d'Isernia, che incominciò a funzionare nel 1862; e posteriormente con regio decreto del 14 dicembre 1862 ne fu stabilito un terzo in Larino che cominciò a funzionare nel gennaio 1863.

Il tribunale circondariale di Campobasso nel 1861 ebbe due sezioni con un presidente, un vice presidente, sette giudici, un procuratore del Re e due sostituiti; ma poi che fu creato il tribunale di Larino lo si ridusse ad unica sezione senza vice-presidente, con sei giudici ed un solo sostituito procuratore del Re; personale questo che rimase inalterato nel 1865 quando il tribunale divenne civile e correzionale. Ha una popolazione di 121259 abitanti con 10 preture e 42 conciliazioni.

Il lavoro compiuto da questo tribunale nel quinquennio dal 1866 al 1870 è stato il seguente: Su 1712 cause civili

Digitized by Google

iscritte a ruolo di spedizione ha pronunziate 1400 sentenze, 350 interlocutorie e 1050 definitive. Le sentenze penali sono state 2579, delle quali 1381 in prima istanza. Di istruzioni penali ne ha compiute 3020, delle quali 511 per mezzo del giudice istruttore e 2509 delegate ai pretori, 1576 su crimini e 1444 su delitti, tutte relative a 7190 imputati. In media per ciascun anno si son pronunziate 280 sentenze civili e 516 sentenze penali e si son compiute 604 istruzioni.

I dieci pretori dipendenti, nel quinquennio istesso, hanno eseguite 222 conciliazioni, han pronunziate 4937 sentenze civili o commerciali oltre 330 altre per gli articoli 456 e 459 del cod. di proc. civ. e 3 per l'art. 31 della legge organica giudiziaria: hanno emesse 7526 ordinanze e decreti. Nelle materie penali poi han dato 5855 sentenze per delitti e 2866 per contravvenzioni, oltre le istruzioni che han compiute. In media han pronunziate per ogni anno 1054 sentenze civili, 1171 per delitti e 573 per contravvenzioni.

Da ultimo i 42 conciliatori hanno eseguite 315 conciliazioni ed han pronunziate 25363 sentenze definitive: in media 63 conciliazioni e 5072 sentenze per ogni anno.

Il tribunale di Isernia creato nel 1861 ebbe una sezione con un presidente, cinque giudici, un procuratore del Re ed un sostituito, il qual personale fu mantenuto benanche nel 1865. Ha una popolazione di 129666 abitanti, con 11 preture e 58 conciliazioni.

Dal 1866 al 1870 su 2173 cause civili iscritte sul ruolo di spedizione ha prenunziate 1477 sentenze, delle quali 622 interlocutorie ed 855 definitive: ha espletate 2331 cause penali, relative a 4232 imputati, ed ha compiute 3986 istruzioni penali, 611 per mezzo di giudice istruttore, 3375 delegate ai pretori, 2153 su crimini e 1833 su delitti. In me-

Digitized by Google

dia per ogni anno si ha il numero di 295 sentenze civili, 466 sentenze penali e 757 istruzioni.

Gli 11 pretori del circondario hanno eseguite 145 conciliazioni, han pronunziate 6774 sentenze civili o commerciali, 319 sulla competenza del conciliatore ed 86 in luogo del conciliatore mancante; ed hanno rese 12160 ordinanze e decreti; in materia penale hanno emesse 5142 sentenze per delitti e 3197 per contravvenzioni. In media si hanno 1436 sentenze civili 1028 sentenze per delitti e 639 per contravvenzioni ogni anno.

I 58 conciliatori hanno conchiuse 1100 conciliazioni ed han pronunziate 40078 sentenze definitive: in media 220 conciliazioni ed 8016 sentenze ogni anno.

Il tribunale di Larino creato col regio decreto del 14 dicembre 1862 incominciò a funzionare nel gennaio 1863 ed ebbe un presidente, 4 giudici ed un regio procuratore, nè poi nel 1865 questo personale fu modificato. Ha una popolazione di 95082 abitanti, con 9 preture e 34 conciliazioni. Il lavoro da tal collegio compiuto nel quinquennio è stato il seguente: sopra 1392 cause civili iscritte a ruolo di spedizione ha pronunziate 1118 sentenze, delle quali 391 interlocutorie e 727 definitive: ha espletate 2067 cause penali, delle quali 1295 in prima istanza, relative tutte a 2923 imputati, ed ha compiute 2486 istruzioni penali, di cui 305 per mezzo del giudice istruttore e 2181 delegate ai pretori, riguardanti 3198 imputati. In media si hanno 223 sentenze civili, 413 sentenze penali e 497 istruzioni per ogni anno.

I nove pretori del circondario hanno eseguite 253 conciliazioni ed han pronunziate 6456 sentenze civili o commerciali, 126 per gli art. 456 e 459 codice di proc. civ. e 7 per l'art. 31 della legge organica giudiziaria: han rese 9234 ordinanze e decreti. Nella materia penale hanno emesse 6149

Digitized by Google

sentenze per delitti e 2645 su contravvenzioni: in media 1319 sentenze civili, 1229 su delitti e 529 su contravvenzioni per ogni anno.

I 34 conciliatori hanno concluse 260 conciliazioni ed hanno profferite 25115 sentenze definitive: in media 52 conciliazioni e 5023 sentenze per ogni anno.

L'antico tribunal civile della provincia nel quinquennio dal 1856 al 1860 ebbe 9142 cause iscritte sul ruolo di spedizione, delle quali 3802 nuove e 5340 riprodotte. Su di esse emise 5885 sentenze che in media corrispondono a 1177 sentenze per ogni anno. Or poichè la media delle sentenze civili nei tribunali civili e correzionali di Campobasso, Isernia e Larino è stata nel quinquennio dal 1866 al 1870, come innanzi si è veduto, di 280 più 295, più 223, in uno 798, così si ha benanche in questa provincia diminuzione di affari civili in proporzione di 379 sentenze che sono la differenza

L'antico tribunal civile di Basilicata, composto di unica sezione, risedeva in Potenza ed aveva giurisdizione sulla intera provincia, vasta quanto la intera Toscana, ma relativamente spopolata, poichè il censimento del 1862 ne determinò la popolazione a soli 492,959 abitanti. Aveva 45 preture e 125 conciliazioni.

Con la circoscrizione giudiziaria del 1861 furono creati nella provincia quattro tribunali circondariali aventi sede in Potenza, Matera, Melfi e Lagonegro.

Il tribunale circondariale di Potenza ebbe due sezioni con un presidente, un vice-presidente, sette giudici, un regio procuratore e due sostituiti; e questo personale nel 1865 ri-

Digitized by Google

mase inalterato, eccezion fatta dai giudici che furono aumentati a dieci. Ebbe una popolazione di 180025 abitanti, con 16 preture e 44 conciliazioni.

Nel quinquennio dal 1866 al 1870 questo tribunale ha compiuto il seguente lavoro: sopra 3127 cause civili iscritte sul ruolo di spedizione, 2289 come nuove ed 838 come rinnovate, 2037 in prima istanza e 1090 in appello, ha pronunziate 2625 sentenze, cioè 693 interlocutorie e 1932 definitive. Le sentenze correzionali sono state 2452, delle quali 1973 in prima istanza, tutte relative a 3949 imputati. Le istruzioni penali compiute sono state 5133, cioè 773 per opera del giudice istruttore e 4360 per opera dei pretori, 2409 relative a crimini e 2724 a delitti, sul conto di 4063 imputati. In media per ciascun anno si son pronunziate 525 sentenze civili, 490 sentenze correzionali e si son compiute 1027 istruzioni penali.

I sedici pretori del circondario nel quinquennio medesimo hanno eseguite 779 conciliazioni, han pronunziate 6199 sentenze civili o commerciali oltre 232 altre per gli articoli 456 e 459 del codice di proc. civile, nonchè altre 423 per l'art. 31 della legge organica giudiziaria: hanno emesse 96133 ordinanze e decreti. Nelle materie penali poi han date 4192 sentenze per delitti e 3966 per contravenzioni. In media han pronunziate per ogni anno 1371 sentenze civili, 838 sentenze penali per delitti e 793 per contravvenzioni.

I 44 conciliatori hanno eseguite 2299 conciliazioni ed hanno pronunziate 29887 sentenze definitive: in media 459 conciliazioni e 5977 sentenze per ogni anno.

Il tribunale di Matera nel 1861 ebbe una sezione con un presidente, quattro giudici ed un regio procuratore, personale che conservò nel 1865. Ha una popolazione di 97641 abitanti con otto preture e ventitre conciliazioni.

Digitized by Google

Nel quinquennio dal 1865 al 1870 ha avute 1049 cause civili iscritte a ruolo di spedizione, cioè 770 nuove e 279 rinnovate, 611 in prima istanza e 438 in appello. E su di esse ha pronunziate 892 sentenze, 272 interloculorie e 620 definitive. In materia correzionale ha pronunziate 1624 sentenze, delle quali 1356 in prima istanza, tutte relative a 2640 imputati. Ha compiute inoltre 2616 istruzioni penali, 649 per mezzo del giudice istruttore e 1967 per mezzo dei pretori, 1364 su crimini e 1252 su delitti, relative a 4063 imputati. In media ha pronunziate 174 sentenze civili e 325 correzionali ed ha compiute 523 istruzioni in ogni anno.

Gli otto pretori del circondario nello stesso quinquennio hanno eseguite 257 conciliazioni ed han pronunziate 4767 sentenze civili o commerciali, oltre 178 altre per gli articoli 456 e 459 del codice di proc. civ. e 146 per l'art. 31 della legge organica giudiziaria: hanno emesse 6444 ordinanze e decreti. Nel penale han pronunziate 2074 sentenze per delitti e 2716 per contravvenzioni. In media 1018 sentenze civili, 415 per delitti e 543 per contravvenzioni ogni anno.

I 23 conciliatori hanno eseguite 385 conciliazioni ed han pronunziate 22181 sentenze definitive: in media 77 conciliazioni e 4436 sentenze per ogni anno.

Il tribunale circondariale di Melfi nel 1861 ebbe una sola sezione con un presidente, quattro giudici ed un regio procuratore e divenuto tribunal civile e correzionale nel 1866 il numero dei giudici fu portato a cinque ed ebbe anche un sostituito al regio procuratore. La popolazione è di 103,539 abitanti con 9 preture e 19 conciliazioni.

Il lavoro compiuto dal 1866 al 1870 è stato il seguente: Sopra 2381 cause civili iscritte sul ruolo di spedizione, 1610 come nuove e 771 come rinnovate, 1411 in prima istanza e 970 in appello, ha pronunziate 1961 sentenze, delle quali

Digitized by Google

529 interlocutorie e 1432 definitive. Nella materia correzionale ha profferite 2107 sentenze, delle quali 1442 in prima istanza e tutte relative a 3722 imputati. Ha compiute 4387 istruzioni penali, di cui 2431 per mezzo del giudice istruttore e 1956 delegate ai pretori, 1526 per crimini e 2861 per delitti, relative a 7109 imputati. In media si hanno 352 sentenze civili, 421 sentenze correzionali ed 877 istruzioni penali in ogni anno.

I nove pretori hanno eseguite 152 conciliazioni ed han pronunziate 8749 sentenze civili o commerciali, 333 sulla competenza dei conciliatori ed 893 invece dei conciliatori mancanti: hanno emesse 10913 ordinanze e decreti. In materia penale han pronunziate 3662 sentenze su delitti e 2375 su contravvenzioni; sicchè in media si hanno 1995 sentenze civili, 732 per delitti e 475 per contravvenzioni ogni anno.

I 19 conciliatori hanno eseguite 129 conciliazioni ed hanno emesse 47834 sentenze definitive che corrispondono in media a 25 conciliazioni e 9567 sentenze.

Da ultimo il tribunale di Lagonegro nel 1861 ebbe unica sezione con un presidente, quattro giudici ed un regio procuratore con un sostituito; e divenuto tribunal civile e correzionale nel 1866 conservò lo stesso personale, meno pel sostituito al regio procuratore il cui posto fu soppresso. Ha una popolazione di 111,754 abitanti con 12 preture e 39 conciliazioni.

Nel quinquennio del 1866 al 1870 ha avute 1348 cause civili iscritte a ruolo di spedizione, 1232 come nuove e 116 come rinnovate, 762 in prima istanza e 586 in appello; sulle quali ha pronunziate 889 sentenze, cioè 187 interlocutorie e 702 definitive. Nel correzionale ha emesse 976 sentenze di cui 552 in prima istanza, tutte relative a 1704 im-

Digitized by Google

putati. Di istruzioni penali ne ha compiute 3544, delle quali 36 per mezzo del giudice istruttore e 3508 delegate ai pretori, 1428 su crimini e 2116 su contravvenzioni, relative ad 8055 imputati. In media si hanno 178 sentenze civili, 195 sentenze correzionali e 709 istruzioni penali in ogni anno.

I dodici pretori hanno eseguite 392 conciliazioni ed han pronunziate 2953 sentenze civili o commerciali, oltre 177 altre sulla competenza dei conciliatori e 1138 in luogo del conciliatore mancante: hanno emesse 8334 ordinanze e dei creti. In materia penale han profferite 3503 sentenze per delitti e 2899 per contravvenzioni; percui la media annuale è di 853 sentenze civili, 700 sentenze per delitti e 579 per contravvenzioni.

I 39 conciliatori hanno eseguite 521 conciliazioni ed han pronunziate 16191 sentenze definitive, cioè 104 conciliazioni e 3238 sentenze in ogni anno.

L'antico tribunal civile della provincia di Basilicata dal 1856 al 1870 ebbe 11789 cause iscritte sul ruolo di spedizione, cioè 4617 come nuove e 7172 come rinnovate, che allora appellavansi riprodotte, e pronunziò 7861 sentenze, cioè 1572 per ogni anno. Or siccome la media annuale dal 1866 al 1870 pei quattro tribunali di quella provincia è stata di 525, più 174, più 352, più 178: in uno 1229, così si nota benanche per tal provincia una diminuzione di affari civili che è in proporzione di 343 sentenze per ogni anno.

Riepilogando le cose sudette si ha che tutti i tribunali civili e correzionale del distretto, nel quinquennio dal 1866 al 1870, han pronunziate 54300 sentenze civili, corrispon-

Digitized by Google

denti in media a 10860 per ogni anno; lavoro questo inferiore di molto a quello compiuto nel quinquennio dal 1856 al 1860 dagli antichi tribunali civili dipendenti dall' antica gran corte civile di Napoli che emisero in complesso 77729 sentenze, corrispondenti in media a 15546 per ogni anno.

Il lavoro correzionale, cioè le sentenze pronunziate nei giudizii per delitti tanto in prima istanza che in opposizione ed in appello sono state 55493, osia 11098 per ogni anno.

E le istruzioni penali compiute anche col concorso dei pretori, sono state 121375, cioè in media 24275 per anno.

I 256 pretori anche nel quinquennio dal 1866 al 1870 han pronunziato sulle eccezioni d' incompetenza del conciliatore 4208 sentenze, invece del conciliatore mancante altre 5451 sentenze e come giudici civili o commerciali non meno di 185938 sentenze. Nella materia penale han pronunziato 109799 sentenze su delitti e 97807 su contravvenzioni. Sicchè per ogni anno la media di tutte le sentenze civili è 39119 e delle penali è 21959 per delitti e 19561 per contravvenzioni.

Da ultimo tutti i conciliatori del distretto hanno eseguite 32673 conciliazioni ed han pronunziato 132790 sentenze interlocutorie e 485923 definitive: in media 6534 conciliazioni e 123742 sentenze per ogni anno.

Digitized by Google

Digitized by Google

PARTE SECONDA

CAPITOLO I.

DELLE PRETURE

Estesa ed importante è oggi la giurisdizione dei pretori: essi conoscono in prima istanza tutte le cause sì civili che commerciali non eccedenti il valore di lire 1500, escluse le sole controversie relative alle imposte, ed in seconda istanza gli appelli dalle sentenze dei conciliatori che concernono la competenza, facendo anche le funzioni di conciliatore là dove questi mancano; sopraintendono alle cure ed alle tutele, e ad altri affari di volontaria giurisdizione. Ma ciò non basta: hanno spesso speciali incarichi amministrativi per leggi speciali e per delegazioni di prefetti e sotto-prefetti. Essi sono uffiziali di polizia giudiziaria e si può affermare che siano anche veri istruttori: giudicano le contravvenzioni ed i delitti punibili con pena non eccedente i 3 mesi di carcere, di esilio o di confino e la multa di lire 300, eccetto i soli reati di stampa e pochi altri essenzialmente politici demandati alla cognizione delle corti di assise.

Digitized by Google

Nel distretto della corte di appello di Napoli i pretori non sono che 256 che hanno nel quinquennio raccolto 53,755 prime indagini nelle cause di delitti, in media per ciascun anno 10751.

Han fatto per delegazione degli istruttori 48794 processi per crimini e 56261 per delitti, (a) mentre i giudici istruttori non hanno espletati dei processi ritenuti che 5672 per crimini e 7956 per delitti ed han giudicati 109,799 delitti e 97,807 contravvenzioni; il che importa che hanno in ogni anno in media compilato 21,011 istruzioni, giudicato 21,959 delitti e 19,561 contravvenzioni. Han pronunziato sulle eccezioni d'incompetenza del conciliatore, secondo gli art. 456 e 459 del cod. di p. c. 4208 sentenze: han definito pei conciliatori mancanti 5451 cause; come giudici civili hanno emesse 185,938 sentenze, 290,516 ordinanze e decreti: han soprainteso a 1599 tutele e 172 cure iscritte e son concorsi alla compilazione di 80510 verbali.

Fu presentato al senato del regno un progetto di legge inteso ad estendere vieppiù la competenza dei pretori in materia correzionale, civile e commerciale per insgravarne i tribunali; ma il senato fece buon viso alla estensione della competenza correzionale e non volle saperne della civile, commerciale: e fece bene per due ragioni. Occupati come sono i pretori alla spedizione delle prime indagini dei reati, alla istruzione dei processi, al giudizio dei delitti e contravvenzioni ed a qualche servizio amministrativo, non possono

(a) Queste cifre son desunte dagli stati dei tribunali, mentre quelle riportate negli stati dei pretori sono alquanto superiori, comecchè costoro vi abbiano comprese le istruzioni sui delitti di loro competenza, delle quali gli istruttori non hanno conoscenza. Vi sono anche altre ragioni che spiegano tale disaccordo ma qui è inutile enumerarle.

Digitized by Google

che delegare nella più parte dei casi ai vice-pretori la cognizione delle cause civili e commerciali; dappoichè queste sono di privato interesse, mentre le prime indagini dei reati, le istruzioni ed i giudizi penali, concernendo il pubblico interesse, vogliono a preferenza essere spediti dai pretori personalmente, e questo esigono le regie procure, come i prefetti e sotto-prefetti fanno per le cose amministrative.

La seconda ragione si è che le cause civili nuove iscritte a ruolo presso i tribunali del distretto sono state in media per ciascun anno 10,286 cioè 6,671 in prima istanza e 3,615 in appello. Ora estendendosi vieppiù la competenza delle preture diminuirebbe il numero delle cause di prima istanza presso i tribunali e crescerebbe quello degli appelli. Potrebbe allora e dovrebbe domandarsi perchè non si dovesse togliere affatto al collegio la cognizione delle cause in prima istanza, distribuendo ai pretori le poche di cui conosce, e riservare ad esso la cognizione dei soli appelli. E così senza esame, senza discussione, per effetto della sola estensione di competenza si sarebbe trascinati alla istituzione del giudice unico in prima istanza. La dottrina di Bentham avrebbe piena consecrazione in Italia. In Francia, se non altro, vi è unità di principio, ci ha il collegio che giudica tutte le materie correzionali e civili, tranne alcune di queste di tenue valore e di facile soluzione affidate ai giudici di pace. In Italia, non si sa, almeno non si è ancora largamente promosso e discusso se il giudice unico nei giudizi di prima istanza sia da preferirsi al collegio; e quali garanzie d'indipendenza e di coltura giudiziaria si possano e si debbano richiedere a questo giudice unico perchè la giustizia sia fatta; ma invece si è andato man mano insensibilmente e senza addarsene sgravando di importanti attribuzioni i tribunali ed

Digitized by Google

investendone i pretori, i quali quanta garantia diano di pronunziar buone sentenze sarà detto più innanzi. Questa via è dannosa per l'amministrazione della giustizia e bisogna assolutamente mutarla.

Essendosi chiusa la sessione legislativa e mutato il ministero, il nuovo guardasigilli comm. Vigliani ha presentato il progetto del precedente ministro comm. de Falco, riducendolo a poche disposizioni che non toccano punto l'attuale competenza de' pretori sì civile che correzionale. E forse questo è il miglior consiglio, dappoichè una più studiata distribuzione delle competenze fra le autorità giudiziarie deve seguire e non precedere la pubblicazione del codice penale e la riforma di talune parti della legge organica.

L'attuale istituzione de' pretori è da profondamente modificare se non vuolsi che continui a produrre frutti amari ed immaturi. I modi son due: o ridurre le attribuzioni del pretore presso a poco a quelle che sono in Francia e che erano nel Piemonte quando vi fu pubblicato lo statuto costituzionale o affidare a giudici di tribunale la commissione rivocabile di pretore. Tranne le funzioni di polizia giudiziaria, proprie di uffiziali amovibili, tutte le altre e nell'istruire processi di crimini e delitti e nel giudicare controversie civili e penali dovrebbero esser proprie dei giudici inamovibili; ma come è oggi distribuita la competenza fra le autorità giudiziarie, è un errore il credere che l'amministrazione della giustizia sia fatta da giudici inamovibili. Le istruzioni compilate nel distretto, lo abbiam già detto, sono state nel quinquennio 118,683, — 105055 dai pretori e 13,628 dagli istruttori: le sentenze correzionali di prima istanza sono state 151,842 delle quali 109,799 pronunziate dai pretori e 42043 dai tribunali: sonosi date 240,23 8 sentenze civili, 185,938 dai pretori, e 54,300 dai tribunali.

Digitized by Google

Nè ciò è peculiare di questo distretto ma è comune all' amministrazione giudiziale di tutto il regno. La statistica penale del 1870, pubblicata dal ministero, sebbene segua criterii diversi e sia fatta con uno scopo differente da quello che si propone il presente lavoro quinquennale, pur tuttavolta dimostra l'assunto. Infatti da essa appare che delle 168,250 istruzioni compiute dai giudici istruttori di tutta Italia, 65,540 lo sono state col concorso dei pretori, i quali inoltre hanno istruiti per iniziativa propria altri 104,198 processi di loro competenza e 107,612 altri eccedenti la medesima; in una parola i pretori son concorsi al lavoro istruttorio di 277,350 processi. In quanto ai giudizii penali tutti i tribunali d'Italia ne han trattati 36,543 oltre quelli in appello ed i pretori 155,157, quantunque in questa cifra siano pur compresi i giudizii per contravvenzioni.

Dalla statistica civile, pubblicata benanche a cura del ministero, appare inoltre che nello stesso anno 1870 le sentenze civili pronunziate dai pretori del regno furono 175,718 e quelle pronnnziate dai tribunali 73,063.

La maggior parte dunque della giustizia investigatrice, dei giudizii civili e penali è celebrata da giudici amovibili. L'amovibilità, ossia la facoltà illimitata del potere esecutivo di sospendere un giudice dalle funzioni e dallo stipendio, di tramutarlo da una sede ad un'altra ed anche di destituirlo su segrete informazioni senza alcuna forma di processo e di giudizio (esercitata pure con i maggiori accorgimenti e colla più perfetta rettitudine) insieme con le altre condizioni di grado, di stipendio, di carriera, di sede e di non sufficiente coltura, spiegano la poca autorita morale degli atti dei pretori ed il discredito e l'avvilimento in cui sono.

Un giovane uditore, dopo aver vinto le prove di un dop-

Digitized by Google

pio esame teoretico e pratico è nominato pretore di un paesello scarso di tutto ciò che fa comoda la vita: è abbastanza se gli può fornire il necessario. Non ha, non può avere che i libri che trasporta seco, altra compagnia che quella del cancelliere, del medico condotto, del farmacista e del notaio: non avvocati, non procuratori ma qualche storpiatore di codici e di regolamenti. Se l'ozio, le donne o la caccia nol vincano, egli compirà i suoi doveri. Ma povero lui se il paese è diviso in partiti, se il consiglio comunale e la guardia nazionale sono scissi, se ha dovuto dare informazioni o sulle persone o sulle cose del municipio o ha dovuto presedere la commissione liquidatrice della tassa di ricchezza mobile! Questo stesso compimento del dovere è largo fonte di denunzie anonime che si cumulano l'una sull'altra: quindi informazioni dirette o al sindaco o al capitano della guardia nazionale o al maresciallo dei carabinieri o a qualche persona notevole del paese per sapere il vero. Talvolta, massime se i reclami si raddoppiano, va sul luogo un sostituito procuratore del re o il giudice istruttore, ed assodata la innocenza del pretore egli non è mosso dalla sede, anzi riceve gli elogi dei suoi capi. Ma ciò non gli vale a nulla. Alle denunzie che non hanno prodotto effetto succedono i dispetti, generati dai rancori palesi ed occulti e nascono le incompatibilità. Il sindaco, il consiglio comunale, il capitano della guardia nazionale non cangiano paese: bisogna che il cangi il pretore se vuol acquistar pace. Egli è dunque tramutato, forse in una sede migliore, ma è sospesa l'amministrazione della giustizia nel mandamento che lascia e in quello dove si reca, per uno o due mesi, quanti son necessarii per effettuire il tramutamento. Le spese del viaggio ed ella doppia pigione della casa lo aggravano: la sua fama comincia a macularsi, il prestigio dell' autorità giudiziaria si scema.

Digitized by Google

Che si dirà poi allorquando s' insinua l' errore nelle informazioni e nella loro estimazione? Si ordina un' inchiesta, e si da nell' intervallo al pretore una forzosa permissione di assenza o lo si sospende, e sul risultato dell' inchiesta dopo uno o più mesi si provvede; donde qual ferita si abbia il prestigio dell' autorità giudiziaria e del pretore e quale debba divenire lo stato del suo animo può ciascuno indovinare.

Un altro giovine uditore, che sente ancor esso il dovere e lo vuol compiere, capita pretore in altro paesello, ch' è tutto dedito al lavoro. Ivi non sono partiti, non lotte amministrative: si lascia fare al pretore quello che deve fare e si rispetta la giustizia. Questo pretore è più fortunato del suo compagno, non ha i dolori di lui: è tramutato da sede in sede e migliora sempre quantunque la serie de' tramutamenti non cessi d' ingenerare l' interruzione degli affari per uno o due mesi e di cagionare al pretore il fastidio del viaggio e la spesa per la doppia pigione delle due case, ch' è maggiore se ha famiglia e figli da educare.

Però entrambi questi pretori, dopo molti anni e più tramutamenti, giungono finalmente ad ottenere quello che più desiderano, una sede o vicina al centro dei loro affari o dove si viva meglio materialmente ed intellettualmente. Nel primo caso, salvo l' aumento dello stipendio derivante dal tempo, il pretore non ispera più nulla: egli è stanco di girare e muore da pretore, se pur la cagionevole salute e gli anni non lo consigliano a dimandare il suo collocamento a riposo: nel secondo caso sforzasi di lavorare quanto più sà e può per afferrare il tribunale; ma già maturo di anni, stanco di viaggiare e di respirare arie nuove ei dimanda di essere giudice nello stesso tribunale che sopraintende alla pretura da lui amministrata, cosa che non agevolmente ottiene.

*

Digitized by Google

Taluno è fatto giudice di un tribunale o sostituito procuratore del Re ed è assai fortunato se ciò avvenga dopo un 10 a 15 anni. Si percorra la matricola di ciascun pretore e si è maravigliati della quantità dei tramutamenti che ha dimandati o che gli sono stati dati, dei lunghi anni trascorsi negli ufficii e che debbono trascorrere per essere promosso a giudice di tribunale o a sostituito procuratore del Re. Ei concorre con l'aggiunto giudiziario e coll'avvocato e col procuratore ai posti del tribunale. Pochi avvocati e procuratori si scelgono a magistrati, e si fa benissimo; ma la concorrenza degli aggiunti allunga la carriera dei pretori. È sempre però più rapida la carriera degli aggiunti: dessi sono 180 ed i pretori 1686. Asceso dunque al tribunale questo pretore, non molto fornito di scienza e pratica giuridica, si sente quasi umiliato rimpetto al giovine collega che vi è pervenuto da aggiunto. È nuovo alla discussione collegiale, ogni osservazione contraria al suo convincimento lo irrita ed egli ne fa una quistione personale. La maggioranza di essi non fa buona prova e pochi hanno la ventura di ascendere a posti superiori.

Si è già detto che i pretori tranne nelle sedi dei tribunali e in qualche altra città, non hanno incentivo alcuno per proseguire i loro studii: non libri, non persone colte con cui conversare, non compagni da emulare, non giornali da leggere. Le prime indagini dei reati, le istruzioni dei processi ed i giudizii correzionali occupano tutta la giornata: pochi, ben pochi pronunziano sentenze civili. Quindi è che scorrendo gli anni, la coltura giuridica lungi di progredire va indietro: non si acquista che l'arte dello istruire. Quando i pretori pervengono nei tribunali, se li togliete dall'uffizio dello istruire o dal giudicar delitti o dall'assistere alle corti di assise, fan poco o nulla, fan meno di quello che facevano quando erano uditori.

Digitized by Google

Un' influenza decisiva sui loro atti hanno i procuratori del re. L' azione direttiva di costoro si estende legittimamente sui pretori, quali uffiziali di polizia giudiziaria; ma dovendoli vigilare nella loro vita pubblica e privata, avendo essi gran parte nella determinazione delle sedi e nel progresso della loro carriera, si estendono a dare non solo istruzioni e consigli, ma a censurare atti e sentenze e ad ammonire. E questa violazione d' indipendenza, ispirata quasi sempre dal bene della giustizia, è il minor danno: è molto più dannosa quella che deriva dai timori che ispira al pretore qualche suo potente amministrato, qualche sindaco o consiglier comunale e provinciale o qualche denunciante per mestiere: ei preferisce avere un po' di pace a spese forse dei doveri del suo ufficio. L'indipendenza di criterio e di giudizio così, spesso, essendo o potendo esser violata il pretore com' è oggi costituito non può dare alcuna garantia della bontà dei suoi atti: mancagli e l'indipendenza e la coltura necessaria per ben giudicare.

Due modi, lo si ripete, vi possono essere per rimediare a questo stato stato di cose o ridurre la competenza del pretore a quella ch' è in Francia ed era nello antico Piemonte, in modo che sian giudici ma di lievi somme in materia civile e delle contravvenzioni in materia penale; più ufficiali di polizia giudiziaria che giudici; o mutare affatto il loro ordinamento. Pare che non si possa tentare il primo modo; poichè le popolazioni hanno acquistato già l' abito di essere amministrate da un giudice locale, e son più contente di aver vicino un giudice qualsiasi che lontano un giudice migliore: d' altra parte le cresciute spese giudiziarie spesso annullerebbero l'esercizio del diritto: bisogna dunque camminar per la seconda via, conservare cioè l' attuale competenza pre-

Digitized by Google

toria, estendendola ancora più nelle materie correzionali, e mutare la legge organica.

Un buon ordinamento parrebbe questo:

In principio di ogni anno giuridico un regio decreto designa i pretori dei mandamenti tra i giudici del tribunale civile e correzionale che ha giurisdizione sui mandamenti stessi: possono anche esservi designati gli aggiunti giudiziarii dopo un anno di esercizio. La missione però è sempre rivocabile.

I comuni forniscono al pretore la casa o una indennità: nelle città divise in due o più mandamenti la giustizia penale può esser divisa dalla civile, affidandola a pretori diversi.

I vantaggi di questo ordinamento sono i seguenti:

I pretori comechè giudici di tribunali, diventano dopo tre anni di esercizio inamovibili: essendo rivocabile a beneplacito del potere esecutivo la missione di pretore, la lettera e lo spirito dello statuto costituzionale del regno è rispettato.

La designazione annuale del pretore per amministrare un mandamento evita i danni dei tramutamenti e rende possibile un avvicendamento di funzioni tra i giudici dello stesso tribunale. Potrebbe dirsi esser troppo mobile la condizione dei pretori; ma si osserva che a fronte dei beni che reca la designazione annuale, il danno, se vi sia, si può cansare con la conferma.

Il pretore diventa parte di un corpo forte e considerato pel suo grado e pel suo numero; la dottrina e la stima dell'uno riflettono sull'altro: quando in fine dell'anno rientra nel collegio, vi porta le pratiche cognizioni acquistate sul luogo, ricevendo in cambio un tesoro di lumi, frutto della pubblica e della privata collegiale discussione. Eccitato dallo esempio proseguirà a coltivare il suo animo, nè smetterà quelle forme esteriori che il vivere isolato fa obbliare o non curare. La casa o l'indennità faran desiderare la commissio-

Digitized by Google

ne, anche quando sia aspra la sede; e se questo desiderio non nasce vi si può inviare un aggiunto giudiziario.

La coltura giuridica degli stessi tribunali si eleverebbe, e sarebbe risoluta la quistione del tirocinio alle funzioni giudiziarie. Unico sarebbe il tirocinio stesso: non si sarebbe che uditore, aggiunto giudiziario, sostituito procuratore del Re o giudice di tribunale.

Questo ordinamento però deve essere accompagnato da una rettifica delle piante del personale de'tribunali, accrescendole di tanti giudici per quanti sono i pretori, e da una nuova circoscrizione delle preture.

Infatti nel mentre vi son preture che poco o quasi nessun lavoro offrono, sonvene poi di altre nelle quali è così grande la mole degli affari, da spaventare perfino il più abile e volenteroso funzionario. Valgano per comprova del secondo caso le cifre del lavoro compiuto dai pretori della città di Napoli. Le due preture urbane han giudicato nel 1867 — 2361 delitti e 5047 contravvenzioni; nel 1868 — 5629 delitti e 7348 contravvenzioni, nel 1869 — 8724 delitti e 6770 contravvenzioni e nel 1870 — 6866 delitti e 5592 contravvenzioni. Ed i dodici pretori ordinarii hanno eseguito il lavoro compendiato nel seguente prospetto

	Avvocata	Chiaia	Mercato	Montecalvario	Porto	Pendino	S. Carlo all'Arena	S. Ferdinando	S. Giuseppe	S. Lorenzo	Stella	Vicaria
Sentenze civili e commerciali. .	511	675	956	989	991	796	431	945	1247	426	489	859
Istruzioni penali.	141	768	801	480	1130	205	248	424	961	495	297	387

Digitized by Google

Quale grande numero di istruzioni penali! Essendo esse di pubblico interesse debbono essere trattate direttamente dai pretori, anche perchè i procuratori del Re lo esigono e giustamente. Per conseguenza, dei negozii civili si occupano i vice pretori, la qual cosa elevata a sistema è per se un male e lo è di più perchè il pubblico se ne mostra scontento.

Si è parlato delle sole preture di Napoli perchè ivi il vizio della circoscrizione è evidente più che in ogni altra pretura del distretto e di tutto il regno, che anzi si riscontra altrove il vizio opposto della pochezza degli affari. Per la qual cosa una novella circoscrizione è desiderata per correggere da una parte l'eccesso, dall'altra il difetto: essa dev' essere attuata con quei giusti criterii che dall' un canto rispettino le condizioni locali cui si deve aver riguardo e dall'altro diano a ciascun pretore un misurato lavoro che non li lasci in ozio nè gli opprima col gran peso.

CAPITOLO II.

DELLA GIUSTIZIA CORREZIONALE.

L' ordinamento della giustizia correzionale ha gravi difetti. Sono stati notati in quasi tutti i discorsi inaugurali pronunziati innanzi l' assemblea generale della corte di appello di Napoli dal 1863 al 1868: se ne fece più largo esame in un opuscolo stampato appositamente in Napoli in sullo scorcio del 1866, e gli anni che quindi son valichi e l'esperienza successiva invece d'indebolire han confermate le prime convinzioni.

Digitized by Google

Conoscono dei delitti in prima istanza i pretori ed i tribunali correzionali, ossia il giudice unico ed il collegio; il giudice unico, amovibile, che promuove e prosegue l' azione, giudica ed esegue il giudicato, sotto la vigilanza di un agente del potere esecutivo; ed il collegio, composto di un presidente e due giudici inamovibili. La quantità della pena che trae seco il delitto misura la rispettiva competenza: in quelli punibili con lieve pena procede il pretore, negli altri il collegio. Nel quinquennio i pretori han giudicato 109799 delitti e i tribunali 41743 (1).

È certamente non lieve il difetto che tanta parte di delitti sia giudicata da un giudice unico il quale non può dare molta garantia nè d'indipendenza nè di verità di giudizii; e se l' appello che si concede contro le sue sentenze può fare emendare agevolmente gli errori di diritto, è difficile che la risoluzione della quistione di fatto e la misura della pena dipendente dal criterio del magistrato sian corrette in meglio per il vizio intrinseco delle discussioni pubbliche di seconda istanza del quale si favellerà più innanzi.

La lunghezza dei procedimenti e la natura di essi annullano, si può dire, quasi tutto il bene che devon produrre i giudizii correzionali; offendono il decoro ed il prestigio dell'ordine giudiziario e viziano il metodo che informa la conquista della discussione orale contraddittoria. Vediamolo.

I giudizii correzionali han luogo per citazioni dirette o per rinvii fatti dallo istruttore, dalla camera di consiglio o dalla sezione di accusa.

Come si è detto, i giudizî correzionali conosciuti nel quinquennio dai pretori e dai tribunali sono stati in tutto

(1) Oltre quelli in appello ed in opposizione.

Digitized by Google

151,542 cioè 109,799 dai pretori e 41,743 da' tribunali. De'151,542 giudizi correzionali sono stati provocati da citazioni dirette 76,541 e da ordinanze o sentenze dei giudici istruttori, camera di consiglio o sezione di accusa 75,001 e di questi ultimi dalla sezione di accusa inviati ai tribunali 6,882.

Dunque 68,119 han fatto questo giro: istruzione, valutazione dell'istruttore e della camera di consiglio: e 6,882 hanno avuto istruzione e valutazione della camera di consiglio e della sezione d'accusa.

Nè ciò basta; contro le sentenze dei pretori, promossi gli appelli, i tribunali ne han discussi 13,450; e degli appelli avverso le sentenze di prima istanza dei tribunali le corti ne han discusso 17,636, il che mostra che quasi la metà delle sentenze di condanna è stata appellata.

Nè ciò basta ancora: avverso le sentenze dei tribunali si son prodotti 3564 ricorsi e 5510 se ne son prodotti avverso le sentenze della corte di appello: in altri termini si è prodotto ricorso da una metà dei condannati. Or dopo ciò immagini ciascuno quanto tempo debba scorrere dalla denunzia d'un delitto fino alla esecuzione della condanna, e quanti imputati siano condannati ed espiino la pena.

Si è valutato che i processi che debbono percorrere il quintuplice esperimento, fatta la istruzione, della estimazione della camera di consiglio, della sezione di accusa, del giudizio di prima e seconda istanza e del ricorso, durino non meno di quattro a cinque anni ed anche di più, se vi sia un annullamento: negli altri casi da due a tre anni, non meno. Su ciò non si possono numerar cifre perchè non vi è lo stato dello intervallo decorso dalla denunzia di un reato alla esecuzione della sentenza, che sarebbe molto proficuo per la riforma della legislazione.

Digitized by Google

Manca dunque all' amministrazione della giustizia correzionale la prima condizione, ch' è la prontezza della condanna e della esecuzione, la quale si avvera in un caso solo, quando l' imputato sia di coloro che arrestati non hanno diritto a libertà provisoria; poichè costoro appellando e ricorrendo avrebbero espiata la pena prima che lo appello o il ricorso fosser discussi; quindi nella maggior parte dei casi non appellano nè ricorrono. Ma poichè il beneficio dell' appello v' è, e la magistratura e l'avvocheria hanno scrupolo che alcuno per colpa loro non ne goda gli effetti, non lascian tempo a tempo e si affrettan tutti, difensori, magistrati e cancellieri a rinunziare ai termini, a giudicare e spedire gli atti.

Ancorchè si usi la citazione a brevissimo tempo, quella dell'art. 46 del cod. di proc. penale, se si ha diritto alla libertà provisoria, la condanna del tribunale sarà spedita sì, ma la esecuzione di essa deve rimandarsi a due o tre anni, quando sarà irrevocabilmente discusso l'appello e il ricorso. Nè si citi qualche esempio in contrario, perchè è così raro da non doversene tener ragione.

L' ordinamento correzionale l'abbiamo copiato, salvo alcune specialità, dalla Francia, dove ben pochi domandano l' abolizione dello appello, dappoichè ivi non è quel male della lungheria ch' è qui. Or se l' ordinamento è nei due paesi presso a poco identico, onde avviene che gli effetti ne siano diversi?

Non certo per negligenza dei giudici che amministrano questa giustizia: parmi invece sian queste le cause:

Le sezioni di accusa francesi non possono correzionalizzare la giustizia criminale, la qual cosa importa che la cognizione di niun crimine punibile con pena correzionale per le attenuanti, determinate dalla legge o rimessea llo arbitrio del

Digitized by Google

giudice, è rinviata al giudice correzionale. E per ciò in Italia i processi fanno il quintuplice giro innanzi notato, che in Francia non si fa.

La seconda causa, ed è la principale, si è che ivi non si è usi nè di appellare nè di ricorrere per sistema. I tribunali dipendenti dalla corte d' appello di Parigi nel 1866 han pronunziato 23,422 sentenze e nel 1867 — 26,929. E la corte di appello ha discusso nel 1866 — 1240 appelli e nel 1867 — 1457.

Le sentenze correzionali profferite dalle preture di questo distretto nel 1866 sono state 18,518 e nel 1867 — 17,958: quelle dei tribunali nel 1866 — 7710, e nel 1867 — 8230. Ora i tribunali nel 1866 hanno definiti 1995 appelli prodotti contro le sentenze delle preture e nel 1867 — 2384. E la corte nel 1866 ha discussi 5384 appelli contro le sentenze dei tribunali nel 1867 — 3662.

Allarghiamo i confronti. Le sentenze correzionali pronunziate da' tribunali francesi furono 130,441 nel 1866, e nel 1867 — 126,029; e gli appelli, nel 1866 — 6,378 e nel 1867 — 6,637. Per contrario i tribunali italiani ad eccezione della Venezia profferirono nel 1870 — 36,543 sentenze correzionali, e gli appelli ammontarono ad 11,381. Non deve maravigliare il poco numero delle sentenze de' tribunali italiani, perchè una parte della materia correzionale è trattata da'pretori, i quali nel 1870 giudicarono 82,682 delitti. Non si può sapere la cifra precisa degli appelli contro le sentenze dei pretori dalla statistica del 1870; dappoichè essa c'insegna che gli appelli contro le sentenze penali de' pretori furono 10,249; ma non distingue quale fra essi si riferisce a delitti e quale a contravvenzioni.

Adunque in Francia l' appello è di un uso assai raro, le sentenze del primo giudice son quasi tutte accettate;

Digitized by Google

mentre quì sono appellate più del terzo, e poco men della metà se non si tien ragione delle sentenze di assoluzione.

E lo stesso fenomeno si osserva per i ricorsi. Quelli che annualmente si producono avverso le sentenze correzionali di tutte le corti di Francia non eccedono la cifra di 500 o 600, mentre la media dei ricorsi contro le sentenze della sola corte di appello di Napoli è stata nel quinquennio di 1102 per ogni anno, oltre quelli prodotti contro le sentenze dei tribunali che da essa dipendono, i quali nel quinquennio sono stati 3564 e che in media per ogni anno corrispondono ad altri 710. In tutta Italia meno la Venezia i ricorsi prodotti nel 1870 furono 6477.

Questa grande sproporzione tra le sentenze accettate in Francia e quelle accettate quì, spiega come l'amministrazione della giustizia correzionale nella Francia non abbia generato quella opinione di lentezza ch'è comune tra noi e che risponde allo stato reale delle cose.

Non si vuole omettere d'indagar le ragioni per le quali principalmente nel mezzogiorno l'uso degli appelli e dei ricorsi è così generale. Esse sono già accennate nel discorso inaugurale pronunziato il 7 gennaio 1865 innanzi l'assemblea generale della corte di appello di Napoli, nel quale parlando con qualche larghezza dell'amministrazione della giustizia correzionale dicevasi:

« In queste provincie vera giustizia correzionale non v'è « stata mai. Ferdinando II inaugurò il suo innalzamento « al trono condonando le pene correzionali con decreto del « 20 dicembre 1830: percorrendo le provincie di Princi « pato Citra, Basilicata, Bari, Capitanata, Principato « Ultra e prima Calabria Ultra a tre, cinque, sette, se- « dici, venti maggio e 31 luglio 1831 abolì l'azione e con- « donò le pene correzionali a coloro che le stavano espian-

Digitized by Google

« do. A 1° dicembre 1832 fece un simile indulto per tutto
« il regno, che rinnovò successivamente nel 16 gennaio
« 1836, 26 gennaio 1837, 17 settembre 1839, 28 marzo
« 1841, 24 marzo 1843, 14 aprile 1844, 12 gennaio 1846,
« 17 febbraio 1848, 30 aprile 1851, 15 settembre 1852,
« 22 gennaio 1855, 2 marzo 1857, 10 gennaio 1859, 16
« giugno 1859, 1 luglio 1860, 6 settembre 1860.

Fu conseguenza di questa successiva non intermessa pubblicazione d' indulti che i giudici non si travagliavano ad amministrare una giustizia che non era seria; e che gl'imputati cercavano di prolungare il corso delle procedure certi che sarebbero prima o poi graziati. Quindi l' abitudine di appellare e di ricorrere, abitudine che non si può smettere ad un tratto e che poco è stata smessa per l' alimento che le han dato gl' indulti e le amnistie pubblicate in Italia dal 1860 in poi.

Molto più vi contribuisce la probabilità che à ciascun imputato di rendere migliore la sua condizione. In effetti nel 1866 di 5336 sentenze appellate dagli imputati, appena 2190 furono confermate dalla corte di appello — nel 1867 di 3568 — 1349, nel 1868 di 1482 — 816, nel 1869 di 2907 — 848, nel 1870 di 3106 — 1218. Tutte le altre sentenze o vennero annullate o riparate, cancellandosi affatto o diminuendosi la pena. Nè presso a poco dissimili sono i risultati delle sentenze profferite dai tribunali in appello mentre nel quinquennio di 18,445 imputati giudicati in grado di appello non furono confermate che le sentenze relative a soli 8828, in media per ogni anno di 3689 sentenze, confermate 1765 soltanto.

Nè questo risultato de'giudizii di appello è speciale alla corte di Napoli, come ci apprende lo specchietto ch' è a pagina XXII della statistica del Regno pel 1870 là dove

Digitized by Google

tratta dei risultati dei giudizii di appello pel detto anno. Invero le sentenze definitive furono 10451 delle quali 5045 di conferma e 3918 di riparazione: colle altre fu l'appello dichiarato *irrecettibile.*

Si aggiugne ancora l' interesse dell'avvocheria così numerosa, che in ogni appello o ricorso trova un affare; e da ultimo quello dell' imputato di prorogar quanto è in lui la esecuzione della sentenza, effetto che sempre ottiene.

La conseguenza che nasce dal risultato dei giudizî di appello è la diminuzione dell'autorità dei primi giudici e delle loro sentenze, reputate dagli imputati come meri pareri; lo spirito di mitezza informante le sentenze dei giudici di seconda istanza non tarda a trasfondersi ancora più nei giudici di prima istanza, eccitati dall'autorità e dall'esempio. Quindi si genera quel modo di giudicare che non offende la lettera della legge ma il suo spirito; non si proporziona la pena al reato in quella latitudine che gli si conviene, e si fa di tutti i reati un fascio, applicando a tutti il minimo della pena.

Nè quella mitezza la quale è nelle sentenze di appello deve mettersi a colpa dei corpi che le pronunziano. Lo è un fatto generale, e deplorato dagli stessi giudici.

Come avviene poi che i voti dei corpi siano diversi da quelli degli individui, e con tutto che si dica e si faccia non si emendi questo che è un gravissimo e brutto fatto fecondo di sì sinistre conseguenze?

Ciò nasce da due ragioni, la prima delle quali è detta dal procurator generale sostituito cav. *Arabia* nel discorso inaugurale pronunziato il dì 8 gennaio 1870 innanzi l'assemblea generale di questa corte, nei seguenti termini:

« Se a qualcuno il numero degli appelli o quello delle « sentenze riformate parrà che argomenti a soverchia leg-

Digitized by Google

« gerezza dei tribunali nel giudicare o soverchia della cor-
« te nel rivedere, dirò che queste non sono legittime il-
« lazioni. E ripeterò quello che si disse così sapientemen-
« te altra volta, che il condannato, salvo i pochi casi
« d'appello del pubblico ministero, si trova innanzi alla
« corte in condizione di non poter perdere e di poter vin-
« cere, perchè la pena non può essere aumentata. Anzi gua
« dagna questo di certo, che difficilmente il suo appello pos-
« sa discutersi prima di sei o sette mesi, e di tanto s' in-
« dugia la esecuzione del primo giudicato: ed ove la pena
« sia pecuniaria, chi non sa che pagando più tardi si pa-
« ga meno? Certo adunque di vincere, ogni condannato
« appella, qualunque sia l' opinione che abbia della giusti-
« zia del tribunale.

« E la corte da parte sua è tratta a riformare parec-
« chie sentenze non perchè biasimi i pronunziati dei tri-
« bunali, ma perchè trova nella medesima legge il modo
« come seguire il proprio convincimento. Con un codice
« che non definisce la attenuanti, che ha un ben largo
« spazio in ogni grado penale, due sentenze di due tri-
« bunali possono punire due fatti al tutto simili con pene
« assai diverse, p. e. due mesi o due anni di carcere, e ri-
« manere entrambe nei limiti della legge. Ma si pongano
« queste due sentenze innanzi ad una stessa corte di appel-
« lo, in una medesima udienza, al cospetto di un mede-
« simo pubblico, e si vedrà di leggieri che la corte non
« potendo accrescere la pena dei due mesi deve ridurre
« quella dei due anni, perchè le importa d' impedire che
« la giustizia per uno si mostri madre, per altri ma-
« drigna «.

La seconda ragione è questa: il riesame in appello ha luogo sul processo scritto in contraddizione dell'impu-

Digitized by Google

tato che può fare altre istanze e deduzioni. Il processo verbale di udienza compilato in prima istanza non contiene che un sunto delle dichiarazioni dei testimoni e dei periti e degli incidenti che succedono all'udienza: esso non sempre ritrae al vero il modo di dichiarare dell'imputato e dei testimoni, le prime reticenze e il parlare schietto, le contraddizioni, il colorito della voce, il gesto, insomma quanto può far impressione sull'animo dei giudici. L'offeso non è presente: è decorso un anno, due anni e più da che il reato è stato commesso: lo si è già dimenticato e perdonato. L'imputato ed il suo difensore giungono, stanti sì favorevoli circostanze, ad ottenere dagli scrupolosi animi dei giudici di appello se non l'assoluzione almeno una riduzione di pena, quando il primo giudice non li abbia prevenuti concedendo tutti i benefizi ed applicando il minimo della pena.

Le quali osservazioni già mostrano come il metodo della discussione degli appelli sia infetto di un vizio che offende la essenza di ogni giudizio penale. I giudici come i giurati son chiamati a decidere la quistione di fatto secondo la loro coscienza ed il loro intimo convincimento. I primi giudici lo attingono nella fonte pura del dibattimento, celebrato alla presenza e contraddizione dell'imputato, de' testimoni e de' periti, dell'accusatore e del difensore, mentre quelli della seconda istanza debbono formarselo su di un processo scritto, che non ritrae, non può ritrarre, come più sopra si è detto, la fisonomia e la verità di un dibattimento orale. Ne' giudizii civili si è ammesso comunemente il doppio grado di giurisdizione perchè il secondo è quasi una continuazione del primo: si svolgono le stesse eccezioni e difese, se ne aggiungono delle altre e si presentano nuovi documenti: il

Digitized by Google

convincimento dei primi come dei secondi giudici si fonda tutto sulla istruzione scritta e sulla orale; la sentenza dei secondi giudici è preceduta dalla ripetizione completa del dibattimento con i nuovi documenti e le nuove difese.

Ma se ciò non si può nei giudizii penali, è una vera contraddizione ad ogni principio far prevalere il convincimento dei secondi giudici attinto al processo scritto, sia per la colpabilità, sia per la misura della pena, a quello dei primi. L' appello non offende i principii, e può essere fruttuoso in quei paesi nei quali sono ammesse le pruove legali; ma dove tutto è rimesso al criterio ed alla coscienza del giudice, questo non può, non deve trarre convincimento che dal dibattimento orale.

La giustizia contravvenzionale se non ha tutti questi difetti ne ha una parte; dappoichè unico è il giudice che pronunzia in prima istanza, e questo amovibile; ed il convincimento del giudice di appello formato sul processo scritto si preferisce al suo. La riparazione frequente delle sue sentenze, la riduzione della pena, congiunta alla lunghezza dei procedimenti derivante dalla discussione degli appelli e dei ricorsi, annulla o sminuisce l'autorità e la forza della giustizia.

Ed il quarto vizio dell'amministrazione della giustizia contravvenzionale e correzionale è la difformità da quella della giustizia criminale. Non dico di quella, che della colpabilità o della innocenza dell'accusato nei crimini giudicano i giurati e nelle contravvenzioni e nei delitti i giudici permanenti, perchè di ciò sarà detto più innanzi; ma dell' altra, che nei crimini la condanna o l' assoluzione è conseguenza del dibattimento orale preceduto dalla valutazione non pubblica sì, ma contraddittoria del processo scritto, mentre nelle contravvenzioni e nei delitti, in caso di

Digitized by Google

appello, la condanna o l'assoluzione è conseguenza finale della valutazione del processo scritto che ha la prevalenza su quello orale.

Mi sia permessa un' ultima osservazione. Un eminente magistrato discorrendo dell' amministrazione della giustizia innanzi l' assemblea generale della corte di cassazione di Napoli, con quella larghezza ch'ei suole dare alle sue elaborate orazioni, si fece a dimostrare che i reati tuttodì cresceano, non scemavano, come si avea diritto ad attendere dopo più anni dell' ordinamento dello stato nuovo. È ella esatta questa conclusione che l' egregio uomo traea dallo studio delle cifre della statistica che gli avean somministrato vari uffizi del pubblico ministero? Sebbene il numero de' reati denunciati come crimini fosse stato nei primi anni in aumento e poi stazionario, non pertanto l'alta criminalità è andata man mano scemando più o meno sensibilmente, come appare ad evidenza dalla statistica dei rinvii alla corte di assise pronunziati dalle sezioni d' accusa, e da quella de' giudizii celebrati da' giurati. Ordinata meglio l' amministrazione di pubblica sicurezza e della magistratura, restaurato l'ordine e ritornata la quiete, ogni reato sia leggiero sia grave è stato denunciato all'autorità giudiziaria in quello che ne' primi tempi del nostro risorgimento ne'quali per la novità degli ordini, per la coscienza della poca forza del governo e pel brigantaggio in città ed in campagna, i reati leggieri non eran denunciati; chè essi parean pochissima cosa a chi si offriva lo spettacolo giornaliero di reati gravissimi di sangue, di saccheggi, e di rapine. Il che ci dà la spiegazione del fenomeno risultante dalle statistiche, che oggi mentre le corti di assise o si riducono di numero o si tengon chiuse in parte dell' anno per difetto di materia, il numero delle

Digitized by Google

istruzioni per crimini non scemi, e che poi svestita la sembianza di crimini sien definiti delitti. Però il numero de' delitti è sempre in aumento; il che può dipendere da più cause. Si sono create progressivamente nuove figure di reati colle leggi d' imposte, la persecuzione de' colpevoli di ozio, di vagabondaggio, di camorra, e di sospezione di reati è stata più viva; per la cresciuta quiete nello stato quasi tutt' i delitti denunciati e perseguitati. Credete che una delle cause di questo continuo aumento non sia anche quella della insufficiente repressione? Quando facendo una minuta analisi delle figure de'delitti, che formano oggetto giornaliero de' giudizii si ha come risultato che anche quelle prevedute dal codice penale sono in aumento, o almeno non scemano, si può conchiudere, che la repressione sia insufficiente, e quando paragonando la statistica de' delitti con quella de' crimini si scorge quella crescere, questa scemare nel numero e nell' intensità, si può affermare che sia meglio ordinata e più efficace la giustizia de' crimini che quella de' delitti. Così il cattivo ordinamento della giustizia correzionale è mostrato anche dai suoi effetti, e poco valgono le laboriose cure de' magistrati e la spesa non lieve dell' erario. Perciò appunto si è reso generale il desiderio di una riforma nella giustizia correzionale e contravvenzionale; più vivo nelle meridionali che nelle altre provincie d'Italia. Ma quale sarà questa riforma?

Si propugna la sostituzione di altra garentia a quella dell' appello.

La prima osservazione contro l' abolizione dell' appello è questa: se i secondi giudici riparano quasi la metà delle sentenze appellate, l'appello è di una indispensabile necessità per la garentia dell' innocente.

Digitized by Google

Ma a questa difficoltà, che a prima giunta fa notevole impressione, rispondeva il discorso inaugurale del dì 8 gennaio 1868 letto innanzi l'assemblea generale della corte di appello.

« Quali sono le ragioni delle riforme delle sentenze dei « tribunali? O perchè la legge od il rito sia stato violato, « o perchè la pruova non ben estimata, o la pena nella sua « latitudine non proporzionata.

« La corte di cassazione deve esaminare se i tribunali ab- « biano nelle loro sentenze e nei dibattimenti che le prece- « dono osservata la *legge*, come fa per le sentenze delle » corti di assise. Forse deve avere minore garentia chi è « condannato a morte, all'ergastolo o ad altre pene cri- « minali, che chi é condannato al carcere, alla multa, al « confino od all'esilio? L'argomento dunque sotto questa « relazione cessa di essere di evidenza intuitiva.

« Se poi la ragione delle riforme sia la diversità del con- « vincimento intorno alla sufficienza o insufficienza degl' in- « dizii di colpabilità o d'innocenza, all'ammissione delle « circostanze attenuanti, ed alla proporzione della pena « nella latitudine concessa al magistrato, permettetemi di « dubitare della bontà di tutte le riforme. Quando son pro- « scritte le pruove legali osia i criterii oggettivi già de- « finiti dalla legge; quando questi sono meramente soggett- « tivi osia il convincimento è libero di appoggiarsi sulla « impressione complessiva fatta sulla ragione da quanto in- « terviene nel dibattimento, di chi è più sicuro il convin- « cimento intorno afla colpabilità dell'imputato, alle cir- « costanze che accompagnano il fatto ed alla quantità e « qualità della pena; di coloro che lo attingono negli ele- « menti offerti dalla solenne discussione orale, o di coloro

Digitized by Google

« che son costretti a domandarlo al processo verbale che « di essa ha saputo compilare il cancelliere? »

D'altra parte si è già accennato che non si chiede l'abolizione pura e semplice dell' appello, ma la sostituzione di esso con altre garentie. Nè può far peso la seconda osservazione che coll' abolizione dell' appello crescerebbe il numero de' ricorsi per annullamento.

Si è sicuri di questa conseguenza? Parmi che ne'primordii vi dovrà essere un aumento di ricorsi diretti nella più parte a differire l' esecuzione delle condanne, ma essi non tarderebbero a ridursi ad un giusto numero, se la corte di cassazione fosse sollecita a definirli. Il breve tempo per cui si differisce l' esecuzione e l' aumento della spesa, sarebbero un contrappeso ai ricorsi. E quì non si vuol pretermettere di osservare, che non poca parte dei ricorsi sono dalle corti di cassazione dichiarati irrecettibili, perchè o prodotti fuori termine o sforniti di deposito o di motivi. E la maniera di scemar questi ricorsi, che generano lo effetto dannosissimo di sopendere l'esecuzione della condanna finchè l'irrecettibilità non sia dichiarata, è stata già veduta e consiste nel modificar l' articolo 659 della procedura penale nel modo come è stato votato dal senato del regno, nel progetto della unificazione della corte di cassazione che ora pende nella camera de'deputati dove gli umori son varî e diversi.

È tempo di discorrere delle garentie da sostituirsi a quella dell'appello. La prima fra esse è la istruzione preliminare de'delitti come si fa dei crimini, estimata dalla camera del consiglio, dopo che il processo è stato comunicato all'imputato, e sono state discusse le sue difese scritte: insomma si deve estendere ai delitti il sistema ch'è in vigore pei

Digitized by Google

crimini innanzi la sezione di accusa, salvo una maggiore sommarietà di forme nella istruzione, e la diversità del giudice che pronunzia su di essa. È interesse morale e sociale, ed anche economico, non solo che l'innocente non sia punito, ma ancora che non sia sottoposto *leggermente* a giudizio; per cui si è introdotta la istruzione preparatoria e il giudizio su di essa, che dichiara probabile l'innocenza o la colpa, la quale poi si chiarisce nel pubblico orale dibattimento.

Oggi dipende dal criterio del procuratore del Re se voglia provocare un'istruzione preliminare e la conseguente estimazione sua o procedere per citazione diretta, la quale è raccomandata come abbreviativa de'giudizii: il che è vero, nei reati flagranti, o in quelli nei quali il processo verbale fa piena fede, ma negli altri casi dovendosi la istruzione fare all'udienza si da luogo a rinvii ed a rinnovazioni di dibattimento con molta frequenza. D'altra parte gl'incidenti che avvengono d'improvviso, colgono non preparati i giudici, quindi decisioni poco mature.

Invece la istruzione preliminare dovrebb'essere la regola, ed eccezione la citazione diretta, che oggi è permessa innanzi le corti di assise per i soli reati di stampa, e potrebbe essere ancor permessa ne'giudizi correzionali per i delitti di stampa, per i reati di ozio e di vagabondaggio ed anche per gli arrestati in flagranza di reato. E la estimazione non si dovrebbe fare come si fa ora, senza comunicare il processo all'imputato, e senza discuterne le difese scritte da lui o dal suo difensore: dovrebb'essere un vero giudizio contraddittorio sul processo scritto, cui non manchi che la oralità e la pubblicità.

Mantenuto il principio della correzionalizzazione della giustizia criminale si dovrebbe concederne la facoltà alla

Digitized by Google

camera di consiglio per le sole circostanze determinate dalla legge e riservarla alla sezione di accusa per le circostanze che la legge commette al criterio del giudice.

Dovrebbe rendersi più facile e spedito il metodo della libertà provvisoria: 1.° col concedere all' istruttore la facoltà di darla o di ufficio o sulla domanda dell' imputato anche orale, salvo la opposizione alla camera di consiglio; 2.° coll'escludere l'obbligo della cauzione, sostituendolo con quello di presentarsi ad ogni ordine della giustizia e di pagare ad ogni trasgressione una pena pecuniaria da tramutarsi in carcere in caso d'insolvibilità, oltre la rivocazione della libertà provvisoria. Limitata com' è oggi la cauzione unicamente a garentire la presentazione dell' imputato ad ogni ordine del giudice, e non al pagamento dei danni e delle spese, pare affatto inutile, perchè niuno ha interesse di non presentarsi al giudice quando questi ne lo richiede: l'infrazione dipende meno da volontà che da negligenza. Anche a garentire l' espiazione della condanna mi pare non necessaria la cauzione; chè i mali di una lunga latitanza nel regno, o dell' esilio fuori, sono maggiori di quelli chè accompagnano l'espiazione della pena. D' altra parte non si è mai compreso perchè la cauzione s' imponga all' agiato e se ne dispensi il povero di buona fama: l' eguaglianza del dritto si oppone a questa disuguaglianza fondata sulla diversità del patrimonio.

Dovrebbesi da ultimo abolire l' incidente della legittimazione di arresto ch'è puramente accademico nei delitti nei quali si ha *dritto* alla libertà provvisoria, e concedere l' opposizione contro la dichiarazione dell' istruttore che convalida l'arresto sulla domanda dell imputato non avente dritto a libertà provvisoria, da prodursi alla camera di consiglio. Ben s' intende che non si pretende la istruzione

Digitized by Google

preliminare nelle contravvenzioni e ne' lievi delitti di competenza dei pretori.

Non crescerebbe con ciò di molto il lavoro istruttorio. Infatti leggiamo alla pagina XIX della statistica del 1870, che de' procedimenti, 8182 pervennero a'tribunali per rinvio dalle sezioni di accusa, 9525 per ordinanze delle camere di consiglio, 7553 per ordinanze de'giudici istruttori, 274 per rinvio di altri magistrati (principalmente delle corti di cassazione), 16653 procedimenti vennero portati a' tribunali per citazione diretta e finalmente 669 furono portati al giudizio per citazione istantanea in seguito di arresto verificatosi in flagranza di reato.

Sottrati da' 16653 procedimenti quelli per i quali continuerebbe secondo la presente proposta ad essere usata la citazione diretta e distribuito il resto a' pretori, che sarebbero giudici di tribunale in missione, il lavoro di ciascuno di essi non sarebbe gran che aumentato. Però dovrebbesi concedere a' pretori il dritto di spedire il mandato di comparizione, affinchè interrogato l' imputato e compiuta l' istruzione, potesse il processo essere inviato all' istruttore, facendo venir meno così quel continuo invio e rinvio di esso dal pretore all' istruttore e viceversa, che nuoce tanto alla celere spedizione degli affari.

Ma chi deve giudicare l'imputato di contravvenzione e di delitto? Il pretore o il collegio? Il giudice permanente o pure un collegio di *scabini* o di giurati?

È oggi comune in Germania l' opinione che non vi debba essere *giudizio penale senza intervento di giudici non giuristi.* Il popolo deve partecipare all'amministrazione del-

Digitized by Google

la giustizia poichè il dritto deve vivere nella sua coscienza e non distaccarsi da esso: così non vi è più il timore dell' arbitrio del giudice unico; si acquista dall' universale una più esatta cognizione della legge, si eccita un vivo interesse all' applicazione di essa, si diffonde il sentimento della legalità e del rispetto alla giustizia.

La legge annoverese dell' 8 novembre 1850 pose a lato del giudice singolo due persone scelte fra i cittadini più colti della località, che formano collegio col giudice singolo e votano con lui tanto nella quistione di dritto che di fatto. Fu imitata dall' Oldemburgo nel 2 novembre 1857, da Brema nel 30 luglio 1863, dall'Assia elettorale nel 28 ottobre 1863, dal gran ducato di Baden nel 18 marzo e 28 maggio 1864, e nel 25 luglio 1867 dalla Prussia nelle nuove provincie prussiane che hanno la stessa competenza di giurati. Il Wurtemberg con legge del 13 aprile 1868 introdusse gli scabini anche ne' tribunali correzionali; tre giudici e due scabini, ed in alcuni casi quattro giudici e tre scabini e la Sassonia ne seguì l' esempio con legge del 1 ottobre 1868 creando i tribunali correzionali di tre giudici e quattro scabini, però diede a questi la sola competenza di giurati come la Prussia.

Qui tra noi per giudicar le contravvenzioni e i delitti che menano ad una pena non eccedente sei mesi di carcere si potrebbero istituire i tribunali di mandamento composti del pretore e di due assessori scelti fra i giurati del luogo. Si potrebbero poi creare pel giudizio de' delitti che non siano di competenza de'tribunali di mandamento, i tribunali di assise. Ogni collegio elettorale dovrebbe essere capoluogo di circolo, un magistrato scelto tra i membri del tribunale ne presederebbe successivamente diversi. La ristrettezza dei circoli diminuisce la spesa e il disagio dei

Digitized by Google

giurati, che non sarebbero obbligati a recarsi in sedi lontane: è più giusto e conveniente che vada in giro il presidente, il quale ha uno stipendio, che i giurati, i testimoni e le parti: le indennità spettanti al primo son sempre minori di quelle dovute ai secondi. D'altronde sarebbe fatta giustizia quasi sul luogo medesimo del commesso reato.

La costituzione poi del giury ed il modo di procedere dovrebbe rispondere alla poca gravità de' reati. Potrebbesi a cagion d'esempio disporre che il giurì di sessione fosse di dieci giurati e quello di giudizio sei; che tutti prestassero giuramento all' apertura della sessione, da valere durante la medesima e si leggesse per loro contemporaneamente l'istruzione dell'art. 498 del codice di proc. pen. e che molte altre forme fossero soppresse o ridotte.

Ben si conosce che molti sono avversi a tale riforma, reputandola se non altro inopportuna, ma se dopo una profonda discussione questa opinione avesse il predominio, la istituzione dei tribunali circondariali composti di un magistrato presidente e di quattro persone colte scelte tra i giurati del circondario, potrebbe accogliersi.

E da ultimo se la istituzione del giurì correzionale o del tribunale dei scabini per le attuali condizioni della penisola sembrassero premature, il giudizio potrebbe essere celebrato da quattro giudici invece di tre.

Parmi che i vantaggi del disegno che si è delineato possono essere i seguenti:

Unità di ordinamento della giustizia correzionale e criminale, cioè istruzione preparatoria, estimazione di essa fatta in contraddizione dell' imputato e giudizio pubblico ed orale. L' unità non sarebbe completa se il giudizio nei delitti non fosse dato a' giurati; ma la condizione di non

Digitized by Google

affidare un tal giudizio ai giurati è del tutto transitoria e non potrebbe dispiacere a chi preferisce il giudizio dei giuristi a quello de' non giuristi.

Garentie sufficienti per la libertà civile e per la società; dappoichè negli stati presso i quali sono proscritte nei giudizii penali le pruove legali e la quistione di fatto deve essere decisa con criteri soggettivi, o sia il convincimento è libero di appoggiarsi sull' impressione complessiva fatta sulla ragione da quanto è intervenuto in una discussione pubblica ed orale e su quelle regole di prova che ciascuno crede giuste e sufficienti, non sono stati ammessi anche pe' crimini che due giudizi l' uno preliminare sul processo scritto, ch' è quello di accusa, e l'altro definitivo fondato sul dibattimento pubblico ed orale.

Semplicità e rapidità del procedimento.

Economia non lieve.

Ma non basta abolire l' appello e semplificare l' amministrazione della giustizia correzionale: occorre rendere più spedita che ora non sia la discussione de' ricorsi. Il grave indugio deriva dal numero stragrande de'medesimi. La media nel distretto è stata nel quinquennio di 1815 per ogni anno, cioè 713 contro le sentenze de' tribunali e 1102 contro quelle della corte di appello. La statistica generale del 1870 ne numera 6477. Sicchè le quattro corti di cassazione gravate come sono de' ricorsi in materia criminale non bastano a compiere questo immenso lavoro. Che si dirà poi quando alle quattro cassazioni ne sarà sostituita una sola? Ed è questa una delle più ponderose difficoltà che si oppongono all' unificazione della cassazione.

Digitized by Google

Si propone che de' ricorsi giudichino le corti di appello per aversi un doppio vantaggio, che sieno meno offesi gl'interessi locali e più celere ne sia la discussione. Contro questa proposta parmi non esser possibile che una sola obiezione, che si rompa cioè l'unità del diritto e della giurisprudenza, principale scopo di una corte di cassazione. Al quale inconveniente si ripara dando al pubblico ministero il dritto di ricorrere contro la sentenza della corte di appello nel solo interesse della legge, e senza che sia ritardata l'esecuzione della condanna o dell'assoluzione. Si gioverebbe dell'annullamento il condannato se gli tornasse profittevole.

Se questa proposta appare radicale e non accettabile, occorre ordinare la corte di cassazione in modo che i ricorsi ridotti di numero mercè la riforma dell'articolo 659 siano spediti assai presto, il che non è poi così difficile come sembra a prima giunta. Chi vieta di stabilire una sezione apposita della corte di cassazione per la discussione de'ricorsi correzionali, e se occorre di farle tenere udienza ogni giorno? Lo sarebbe un' espediente provvisorio; perchè si è profondamente convinti che quando i condannati che han ricorso unicamente per differire l' esecuzione della condanna non raggiungeranno più lo scopo, cesseranno di adoprare un mezzo, che torna pure in loro danno per le maggiori spese a cui van soggetti.

La riforma dell' ordinamento correzionale scioglie due difficoltà che paiono insolubili: come si possa ridurre il numero de' giudici per aversi più elevati d'ingegno, di coltura e di carattere e convenientemente retribuiti: come si

Digitized by Google

debba fare una definitiva circoscrizione. Senza il previo ordinamento della giustizia correzionale ogni tentativo di riforma della circoscrizione giudiziaria è prematura, è più dannosa che utile. Certo è opinione comune che la giustizia correzionale non possa rimanere com' è, e debba essere riformata. Vi può essere varietà di pareri intorno alla riforma ma tutti concordano che vi si debba metter mano e diffinir la cosa. Checchè si decida, deve avere un' influenza grandissima nei criterii della circoscrizione giudiziaria. Quindi vi è pericolo quasi certo che quello che si fa prima della riforma, si debba disfare dopo, con danno de' magistrati, e del prestigio del governo.

CAPITOLO III.

DEI CAPI DI COLLEGIO.

Il presidente di un tribunale non è chiamato solo a dare un voto come un mero giudice; ha la direzione del collegio e della cancelleria; vigila sul personale che ne fa parte e ne dipende, sopraintende al tirocinio degli uditori, presiede la commissione incaricata della formazione della lista definitiva de' giurati ed ha altri svariati incarichi amministrativi, determinati da leggi e da regolamenti. Dev'esser dunque fornito di qualità non comuni, e che non sempre s'incontrano riunite in un giudice.

Oggi il presidente è scelto tra i vice presidenti ed i giudici del tribunale, e le commissioni e il governo usano tutta la cura che si può maggiore per affidare a mani esperte funzioni sì importanti. Sono omessi così nelle promozioni,

Digitized by Google

e lasciati al loro posto quei giudici anziani che sebbene concorrono a far buone sentenze nonpertanto non hanno tutte le altre qualità di ordine, di criterio, di senno pratico e di salute che si richieggono in un capo di collegio. Questi omessi non possono non sentirsi umiliati e finiscono col lavorar poco, sicuri come sono che per essi la carriera è finita. Alcuni fra essi si fanno a gridare alla iniquità ed alla parzialità de'giudizii, reputandosi eccellere e sopravvanzare gli eletti in dottrina ed in lavoro, ed accreditano la falsa opinione che le commissioni e il governo li ha condannati all' obblio in pena della loro indipendenza, e per promuovere de' favoriti. Vero è che si possa promuovere anche direttamente a consigliere di appello un giudice o vice presidente; ma di questa facoltà se ne usa raramente in grazia del diritto prevalente de' presidenti. Nè al sopranotato inconveniente può mettersi riparo alcuno se pur non si voglia seguire assolutamente l'ordine delle anzianità, sistema fatale allo spedito ed ordinato andamento di una buona amministrazione.

Scelto, come meglio si può, un presidente, non si tarda talvolta ad accorgersi che si è commesso un errore. La legge organica non dà modo come emendare questo errore. Si tramuterà il presidente, o si promuoverà a consigliere di appello? Si è tentata l' una e l' altra via. Il tramutamento in peggio ha offeso l' amor proprio del presidente, lo ha avvilito, e gli ha tolto autorità presso i suoi amministrati, a' quali la cattiva fama è precorsa al suo arrivo ed il presidente ha trasportato il disordine da un tribunale in un altro. La promozione a consigliere necessitata dal bisogno di ordinare un tribunale e dalla considerazione del niun danno che ne sarebbe derivato alla corte, ha turbata la coscienza dell' ordine giudiziario che ha veduto pre-

Digitized by Google

miato chi dovea aver pena, ed ha menomato il prestigio della corte.

Sepraggiunge una malattia al presidente, ed ei per curarsi è obbligato a chiedere l'aspettativa che gli può esser concessa per due anni. Può avere affari di famiglia e può essergli concessa l'aspettativa per un anno. Quale sarà l'andamento del collegio privo del suo capo per uno o due anni? Scemano le forze fisiche del presidente, ed anche le intellettuali ma non in modo che la corte di cassazione possa pronunziare la dispensa dall'ufficio. Quale sarà a sì gran male il rimedio? Non ve n'è alcuno, tranne quello di allogare il presidente a capo di un tribunale di una sezione e che tratta pochi affari.

L'organica napoletana era più savia. Il presidente era un consigliere di appello in missione; considerava quella legge esser più facile fare il consigliere, che il presidente di un tribunale. La missione durava finchè non fosse revocata con regio decreto. Questa disposizione evita tutti gli sconci abbastanza gravi innanzi notati, e di essa si ha il germe nell'articolo 258 della legge organica nel quale è concessa facoltà al governo di destinare in via di missione temporanea i consiglieri di appello alle funzioni di presidente de' tribunali civili e correzionali. Si è fatto uso di questa facoltà affidando ai consiglieri la missione di presidente nei più importanti tribunali, come Roma, Napoli, Firenze, Torino, nè si può esser larghi nell'uso, come sarebbe stato necessario, di questo previdente e provvidente articolo 258, poichè desso arreca danno al servizio delle corti di appello ed alla carriera dei magistrati. Infatti il consigliere a cui si affida la commissione di presidente continua a far parte del collegio al quale appartiene, e a figurare nella pianta organica di esso; per cui la corte ha

Digitized by Google

un consigliere nominale, non effettivo, e nella pianta organica dei presidenti rimane un posto vacante.

Si sviluppi dunque questo germe contenuto nell' articolo 258 che ha fatto sì buona prova, e si disponga addirittura che tutt' i *presidenti de' tribunali civili e correzionali* sieno consiglieri di appello in missione, accrescendosi contemporaneamente le piante organiche de' consiglieri di appello per quanti sono i presidenti de' tribunali e sopprimendosi la pianta di questi. Così si avrà l'altro grandissimo vantaggio che in caso d'impedimento temporaneo dei presidenti di corte di assise vi sia sul luogo il presidente che possa sostituirlo senza perdita di tempo e di spese.

Quello che si è detto de' presidenti va applicato anche ai procuratori del Re il cui ufficio se non è più importante e geloso di quello che è una presidenza, certo richiede un' altra attitudine, cioè parola faconda, età più giovanile, ed una fibra più maschia.

Che si dirà de' presidenti e de' procuratori generali delle corti di appello? Se l'articolo 258 è scritto anche per costoro, potendosi affidare a' consiglieri e sostituiti procuratori generali di corte di cassazione la missione temporanea di primi presidenti e di procuratori generali, di corte di appello, le sopraesposte ragioni consigliano a disporre che tutt' i presidenti e procuratori generali delle corti di appello sieno consiglieri e sostituiti procuratori generali in missione, sopprimendosi la pianta de'primi presidenti e dei procuratori generali ed aumentando di altrettanto quella dei consiglieri e de' sostituiti procuratori generali di corte di cassazione.

Se nonchè non basta conservare a' consiglieri ed a'sostituiti procuratori generali in missione il loro stipendio, di qualunque categoria esso sia, ma si debbe dare loro una in-

Digitized by Google

dennità, perchè funzioni sì importanti anche in sedi cattive non sieno fuggite ma desiderate dalla magistratura; chè l' ambirle, darà modo al governo di scegliere i migliori magistrati senza pericolo di aver de' rifiuti.

CAPITOLO IV.

DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

Nella legge organica giudiziaria comune a tutto il regno è *istituita una corte di cassazione*. Le disposizioni transitorie della detta legge e la tabella del personale de' funzionarii giudiziarii ci fa sapere che vi sien quattro corti di cassazione con sede in Firenze, Napoli, Palermo, Torino. Bisogna tuttavia continuare e vivere nel provvisorio, o compiere l' unificazione coronando l' edifizio giudiziario?

A compiere l'unificazione o sia ad istituire in Roma una corte di cassazione, abolendo le quattro esistenti, ci sforzano i bisogni, che andrò enumerando.

Vi è stata un' epoca funesta nella storia del nostro risorgimento, *Aspromonte*. Bisognava designare una corte che giudicasse coloro i quali spinti da un sentimento patriottico voleano, impazienti, battere una via che era contraria alle leggi, e che invece di farci giungere alla meta ce ne avrebbe allontanati vieppiù. Il paese, di cui le corti giurisdizionalmente avrebbero dovuto esser prescelte, eran le provincie meridionali dove regnava grande agitazione. La corte di cassazione di Napoli, che per ragioni di pub-

Digitized by Google

blica sicurezza non poteva designare alcun magistrato che da lei dipendesse, delegò altra corte sorella a fare la scelta fra le corti di appello che ne dipendeano. Fu giuridica questa delegazione? La quistione non fu discussa, poichè la magnanimità del Re concesse un' amnistia generale. Ben so che il senatore Musìo censurò innanzi al senato del regno aspramente e con molte ragioni il pronunziato della corte di cassazione di Napoli, e quasi solitaria in quel supremo consesso fu la improvvisa mia parola a difenderlo. Annunziano i giornali, nel momento che si stanno emendando gli stampati di questo capitolo, il trasporto degli accusati del furto del monte di pietà di Palermo dal carcere di quella città a quelle di Torino e di Sardegna. Saranno anche ivi giudicati? Sarà usato lo stesso procedimento del quale diede il primo esempio la corte di cassazione di Napoli?

La soddisfazione di questo bisogno, disporre cioè che unica corte di cassazione pronuncii sulle domande di remissione da uno ad un altro tribunale per motivi di sicurezza pubblica o di sospizione legittima, è urgente.

Talvolta occorre nominare il magistrato che deve procedere contro imputati di più crimini commessi in territorii soggetti a diverse giurisdizioni, ed anche decidere il conflitto di giurisdizione fra tribunali o corti non dipendenti dalla stessa corte di cassazione. A questo bisogno urgentissimo si è già imperfettamente provveduto. Con decreto regio si designa una delle corti di cassazione non *interessata* che decida quale tribunale o quale corte debba procedere. Durante il non breve periodo di tempo che vi occorre i detenuti giacciono in carcere attendendo che si determini il loro giudice. È divenuto storico un fatto che diede luogo a conflitto fra più corti di cassazione. Si trattava di un reato di

Digitized by Google

uso sciente di carta falsa: nacque controversia se dovessero giudicare i tribunali delle provincie meridionali o quelli delle marche. Vi fu un decreto regio che delegò la corte di cassazione di Napoli a decidere la quistione; questa pronunciò per la giurisdizione de'suoi tribunali. Intanto la corte di cassazione di Milano dichiarò nullo il decreto regio, nulla la sentenza della cassazione di Napoli, perchè *interessata* nella causa. Un secondo decreto regio destinò la corte di cassazione di Palermo a giudicare chi avesse ragione se il ministro che avea provocato quel primo regio decreto e la corte di cassazione di Napoli che l'aveva eseguito o quella di Milano che avea negata esecuzione al decreto regio ed alla sentenza della sua consorella. Intanto l'imputato era in carcere e si andava discutendo fra le diverse corti di cassazione quale fosse il suo giudice naturale.

È urgente che questa parte di legislazione sia corretta, attribuendo ad un unico tribunale supremo la designazione del giudice che deve procedere contro imputati di più crimini commessi nel territorio di giurisdizioni diverse; e la decisione de' conflitti.

Oggi non abbiamo una vera e propria magistratura italiana, non perchè ciascun cittadino italiano, qualunqne sia il paese natio, non possa essere nominato magistrato in qualunque regione d'Italia, ma perchè senza un indirizzo ed una guida comune non siamo informati allo stesso spirito di corpo e alle stesse discipline: il che si ottiene solo coll'istituto dell'unico supremo magistrato che abbia la funzione di giudicare le domande per dispensa, rimozione o destituzione dall'impiego, o applicazione di pene disciplinari.

L'autorità giudiziaria giudica non solo tutte le cause nelle quali cada in controversia un diritto politico o civile

Digitized by Google

ma anche se i decreti ed i regolamenti offendono una legge dello stato.

La codificazione che rendendo certa la legge tutela il dritto de' cittadini, l' unificazione de' codici che li rende eguali innanzi alla legge, e l' autonomia del potere giudiziario, fecero concepire quella stupenda creazione della corte di cassazione, che frenando gli arbitrii de' giudici ed emendando gli errori delle sentenze ristaura l' autorità della legge e ristabilisce l' eguaglianza fra i cittadini. Or questo beneficio è frustato dalle quattro corti di cassazioni, il cui modo vario di giudicare rende incerti i codici, e disuguale il diritto; incertezza e disuguaglianza che se è dannosa pe'cittadini è fatale per lo stato. Se unico è il potere dello stato che fa decreti e regolamenti per la esecuzione delle leggi in tutto il territorio del regno e che dividendosi in diverse amministrazioni governa con esse diritti ed interessi generali, esso non può patire che un suo decreto, un suo regolamento, l' esercizio di un suo diritto, l' esazione di un' imposta, abbia interpretazione ed esecuzione difforme nelle diverse parti del regno.

Quest'anarchia, questa incertezza di norme direttive, che prima le consuetudini poi le leggi speciali e da ultimo i codici e le leggi generali si sono sforzati di svellere, è incomportabile nell'esercizio de'diritti politici e degli altri che toccano essenzialmente gl' interessi generali. Ed anche i privati hanno il diritto di avere norme certe ed eguali, come conseguenza dell' unificazione de' codici e delle leggi.

È vero che la giurisprudenza di un' unica corte di cassazione non è, non può essere immobile ed infallibile; ma le sue mutazioni son mutazioni che si estendono in tutto il territorio dello stato contemporaneamente ed egualmente a tutti; le quali mutazioni poi diventano progressivamente

Digitized by Google

minori, e note all'universale in modo che anche la notizia dell' incertezza della giurisprudenza su determinate quistioni è di norma comune a tutt'i cittadini per regolare i loro interessi. Per contrario essendo quattro le corti di cassazione , non solo si hanno le mutazioni in ciascuna di esse, ma anche le discordanze fra di loro, cioè le disuguaglianze contemporanee del dritto nelle varie regioni dello stato, disuguaglianze volute evitare coll' unità del codice.

Non pertanto se questi bisogni consigliano di uscire dal provvisorio unificando le quattro cassazioni, s' incontra un ostacolo gravissimo nel numero delle cause sì civili che penali , e nella resistenza delle quattro città ove seggono le corti di cassazione.

A vincere il principale ostacolo derivante dal numero stragrande de' ricorsi civili che si producono ogni anno, nell' elaborato progetto di legge sull'unificazione delle quattro cassazioni, presentato al senato del regno dal guardasigilli comm. de Falco, vi eran due guise: s'istituiva la sezione de' ricorsi , e si accresceano i casi di rivocazione. A trattare gli affari arretrati si lasciavano vivere per quanto bastava le corti di cassazione di Napoli Torino e Palermo; chè quella di Firenze non avea pendenze.

La necessità di un duplice esame per lo annullamento di una sentenza, cioè quello della ricettibilità e delle ragioni di merito da farsi prima innanzi la sezione de' ricorsi e poi l'altro delle sole ragioni di merito innanzi la sezione civile; il tempo e la spesa maggiore che occorre per la definizione di un ricorso ; avrebbero contribuito a persuadere i contendenti ad acquietarsi alle sentenze de' giudici di appello; sicchè era da augurarsi che il numero annuale de' ricorsi sarebbe scemato. Si calcolava poi che appena la metà dei ricorsi sarebbe stata ammessa alla discussione contraditto-

Digitized by Google

ria innanzi la sezion civile, secondo l'esperienza che ce ne da la Francia, mentre l'altra metà sarebbe stata o dichiarata irrecettibile o rigettata dalla sezione de' ricorsi.

La sezione de' ricorsi è un istituto che non ha le mie simpatie; pure l'ho votato nel senato del regno come espediente necessario per la spedizione de'ricorsi. Rinunziai alle mie convinzioni per vedere attuato quello che io credeva urgentissimo, l' unificazione delle cassazioni.

Io sperava però che la camera de'deputati avesse emendata quella parte dell'articolo 523 del codice di procedura civile colla quale si dispone che al ricorso si dovessero annettere i documenti su i quali è fondato. Siccome il ricorso non è notificato all' altra parte se non dopo che la sezione de'ricorsi, inteso il solo ricorrente, lo ha ammesso a discussione contradittoria, ne avverrà necessariamente che il ricorrente unisca al suo ricorso i soli atti e documenti dimostrativi degli errori della sentenza denunciata, non producendo tutti quegli atti e documenti che ne potrebbero far intuire la giustizia senza la certezza e la interezza del fatto dal quale è originata la sentenza denunciata. Il giudizio della sezione de' ricorsi deve riuscire spesso erroneo, e poco autorevole e le ammissioni a discussione contradittoria de' ricorsi sarebbero in una proporzione diversa con i rigetti di quello che avviene in Francia, e che avveniva nella sezione de' ricorsi della corte di cassazione di Milano. La sezion civile sarebbe stracarica di lavoro. In Francia, come ognun sa, non vi è sentenza senza narrativa concordata fra le parti, sicchè la sezione de' ricorsi ha sempre una base sicura ed intera pel suo giudizio: il resistente innanzi la sezion civile potrà esporre le ragioni dell' erroneità del ricorso, ma non potrà nè mutare nè completare il fatto; il quale sarà sem-

Digitized by Google

pre quello che è inserito nella sentenza denunciata. Or questo sistema è stato mutato in Italia, ed ha potuto mutarsi perchè abolita la sezione de'ricorsi, innanzi la sezione civile sono intese tutte le parti; sicchè è parso bastante disporre che il ricorrente unisca al ricorso la sentenza denunciata, gli atti e i documenti su cui fonda il ricorso, e che il resistente faccia, se il crede, un controricorso al quale possa unire anch' egli atti e documenti. Così si ricostruisce innanzi al giudice della cassazione tutto intero il fatto come si è presentato innanzi al giudice che ha pronunziato la sentenza denunciata: e il dritto che ne origina ha una base certa e sicura.

Se si accetta la sezione de' ricorsi bisogna ristabilire l' obbligo delle narrative per le sentenze che si denunciano alla corte di cassazione. Questo emendamento mi par necessario, ed io nol proposi nel senato del regno per non accrescere le difficoltà di una votazione favorevole alla legge, confidando che nella revisione ne avrebbe fatto la camera de' deputati si fosse o soppressa la sezione de' ricorsi o pure emendata quella parte di procedura senza di che non avrebbe potuto convenevolmente compierne le funzioni.

Sebbene avessi anche per la stessa ragione votato l'accrescimento de' casi di rivocazione, pure non posso non confessare che si snaturava in certa guisa l' istituto della rivocazione senza che si avessero que' frutti che si speravano; dappoichè quelle ragioni di annullamento che si convertivano in casi di rivocazione eran poche; spesso dovean trovarsi congiunte a casi di annullamento, d' onde la necessità di un duplice ricorso di rivocazione e di annullamento: e dalle stesse sentenze di rivocazione potendosi produrre ricorso per annullamento, quello che si guadagnava da un lato si perdeva dall' altro.

Digitized by Google

Il progetto de Falco, contenente ancora molte utili innovazioni ed interpretazioni dei particolari secondarii dello istituto della cassazione, fu approvato dal senato del regno ad una lieve maggioranza, nel comitato della camera dei deputati incontrò vive resistenze ed è difficile che si venga ad una conclusione. Le ragioni furono moltiplici.

Alcuni preferivano l' istituto della terza istanza a quello della cassazione; a costoro si univa una schiera abbastanza numerosa di deputati, trascinati dal principio del rispetto degl'interessi regionali. Altri voleano le terze istanze e su di esse la corte di cassazione. Altri non accettavano le innovazioni contenute nel progetto e principalmente la istituizone della sezione dei ricorsi, e l'estensione de' casi di rivocazione. Ed infine altri prevedeano che non ostante la sezione de'ricorsi e l'accrescimento de'casi di rivocazione non si giungesse a spedire quella colluvie annuale di ricorsi civili che oggi si producono, il quale inconveniente lo riteneano certo per le materie penali.

Gli umori dunque della camera de' deputati, che riflettono quelli del paese, sono contro l'unificazione della cassazione, ed è difficile che mutino così presto. E pure lo stato attuale è incomportabile e pei bisogni più innanzi largamente esposti e per la giustizia ritardata dalle due corti di cassazione di Napoli e di Torino.

Il numero de'ricorsi penali e civili, che ogni anno si cumulano su queste due corti, è strabocchevole; più di una metà ne rimane non discussa, non ostante la grande laboriosità della magistratura; e a giudicare gli arretrati fatti finora non bastano più anni. Niuno su ciò si fa illusione.

Se dunque gli umori del paese sono contrarî all'unificazione immediata delle corti di cassazione e se non si può continuare a vivere nel provvisorio senza gravissimo danno

Digitized by Google

della cosa pubblica, quale sarebbe il migliore consiglio nelle attuali congiunture?

Il dirò in poche parole. Istituire in Roma una quinta corte di cassazione con territorio risecato alle trde corti di Napoli, Torino e Firenze, facendo un' equa e ragionevole circoscrizione. Oltre la cognizione delle cause del proprio territorio, la corte di cassazione di Roma dovrebbe aver quella de' ricorsi prodotti contro le sentenze de' tribunali e delle corti di tutto il regno, nelle quali si è giudicato della legalità de' decreti o de' regolamenti o è parte un' amministrazione dello stato o si tratti di diritti politici e di altre materie d' interesse generale. A lei sola dovrebbe appartenere il giudicare a sezioni riunite le cause civili e penali, i ricorsi del pubblico ministero anche quando vi siano altri ricorrenti, e le domande di rimessione delle cause da uno ad un altro tribunale per motivi di sicurezza pubblica o di sospezione legittima; i conflitti, la designazione de' giudici pel caso di più reati commessi in territorii sottoposti a giurisdizioni diverse, e sulla disciplina giudiziaria.

Questo disegno deve soddisfare i propugnatori dell'unificazione immediata delle corti di cassazione; dappoichè la corte di cassazione di Roma che ha attribuzioni prevalenti su quelle residenti in Firenze, Napoli, Torino e Palermo riuscirà per i bisogni che si faranno più vivi ad assorbire le altre corti, e di questo passo innanzi nella via della unificazione vuole star pago l'uomo politico nelle attuali condizioni degl'interessi e delle opinioni.

Nè debbono rimanerne scontenti coloro che, pur riconoscendo la necessità dell' unificazione, vi antepongono la conservazione degl' interessi locali; dappoichè alle quattro corti di cassazione si sottrae la cognizione delle sole cause d' interesse generale le quali non son molte, e se la ri-

Digitized by Google

duzione del territorio delle due corti di Napoli e di Torino ne scema gli affari, non si offendono per ciò gl' interessi di queste regioni, giacchè giacendo ora tali affari sepolti negli archivii, non danno frutto ad alcuno e servono solo a mostrare il disordine delle amministrazioni in Italia.

Questo disegno non pregiudica l'opinione di coloro i quali oltre l'unica corte di cassazione vogliono una terza istanza, sia dessa una seconda appellazione, sia un riesame di due sentenze. Ci ha chi vuole una sola istanza per la risoluzione della quistione di fatto, ordinandola in modo che si dia maggior sicurtà della bontà del giudizio: per costoro ha più pregio una giustizia pronta ed abbastanza sicura, che una giustizia vie più sicura, ma lunga e dispendiosa, piena di amarezze e di cure, ch'è quella che dimandano i fautori delle terze istanze anche per la risoluzione della quistione di fatto. La discussione di queste due opinioni è appena cominciata a fare, nè essendo matura si può pensare per ora a mutare il sistema vigente delle due istanze. Certo l' istituzione in Roma di altra corte di cassazione lascia impregiudicata l' una e l' altra opinione.

Oppugneranno forse questo disegno coloro che vogliono il solo istituto della terza istanza senz'altro magistrato supremo, o pure ne vagheggiano uno il quale sovrastando a tutte le terze istanze giudichi anche nel merito.

Io rimanderò tutti costoro alla lettura del capitolo primo del libro terzo de'discorsi nella prima deca di Tito Livio, nel quale si dice fra l' altro:

« Epperò (parla delle istituzioni) quelle sono meglio ordi-
« nate ed hanno più lunga vita che mediante gli ordini suoi,
« si possono spesso rinnovare, ovvero che per accidente,
« fuori di detto ordine, vengano a detta innovazione; ed
« è cosa più chiara che la luce, che non si rinnovando que-

Digitized by Google

« sti corpi, non durano. Il modo del rinnovarli è, come
« è detto, ridurli verso i principii suoi, perchè tutti i prin-
« cipii delle sette e delle repubbliche e dei regni conviene
« che abbiano in sè qualche bontà, mediante la quale ri-
« pigliano la prima reputazione e il primo augumento lo-
« ro. *E perché nel processo del tempo quella bontà si cor-*
« *rompe se non interviene cosa che la riduca al segno*,
« *ammazza di necessità quel corpo*... Questa riduzione ver-
« so il principio, parlando delle repubbliche, si fa o per
« accidente estrinseco o per prudenza intrinseca ».

Nei governi assoluti l' amministrazione della giustizia è parte essenziale del potere esecutivo, che è congiunto col potere legislativo: tutto si concentra in una sola mano: i magistrati non essendo che mandatarî del principe, l'istituto del supremo magistrato non può essere autonomo ed indipendente affatto dal potere esecutivo. Quando i governi assoluti hanno voluto temperarsi con forme proprie degli stati ordinati a governo libero, hanno accolto la istituzione di un supremo magistrato autonomo, ma si han conservato il diritto di rimovere i giudici e di risolvere i dubbî. Qnando questo corpo si corrompe, il governo lo rinnova. La riduzione al segno si fa per accidente estrinseco.

Nei governi rappresentativi per contrario il magistrato diventa il terzo potere dello stato, potere che si costituisce affatto indipendente dagli altri poteri. L' ordine giudiziario in Italia, secondo il nostro statuto, è un potere che non ha nessuna relazione nè diretta nè indiretta col potere esecutivo e legislativo, tranne la nomina dei magistrati; ma costoro quando sono nominati divengono inamovibili, e se la magistratura suprema è unica, sono inamovibili anche dalla sede.

Digitized by Google

Ora lo stato libero vive di limitazioni; il potere esecutivo è sotto il sindacato dei due rami del parlamento e dell' ordine giudiziario che nega la esecuzione ai suoi decreti quando sono in conflitto con la legge. Il potere legislativo è diviso tra la camera dei deputati, il senato, il ministero ed il Re.

E nell' ordine giudiziario le preture hanno il sindacato dei tribunali; il tribunale quello della corte d'appello.

Il supremo magistrato se non avesse alcun sindacato diventerebbe ben presto un' autorità assoluta, oligarchica, infesta a tutti gli altri poteri, diventerebbe il despota della giustizia. Con un' azione perfettamente libera, autonoma ed indipendente, non tarderebbe a menomare l'autorità e la forza del potere esecutivo, negando esecuzione a' suoi decreti e regolamenti, come creduti difformi dalla legge.

Il potere legislativo farebbe le leggi. Il supremo magistrato senza sindacato porrebbe sè, il suo arbitrio, in luogo della legge. Potrebbe diventare o uno strumento di tirannide governativa, o grande centro di opposizione, secondo gli umori che sono nel paese.

Un corpo senza sindacato, senza freno, senza limitazione, è un corpo che, ci dice Macchiavelli, non dura, non ha vita lunga; e se non si rinnovi e si ritiri a'suoi principii, si corrompe; e il rinnovamento, soggiunge Macchiavelli, si fa mediante gli ordini e per accidenti estrinseci. Quali sono gli accidenti estrinseci nei governi rappresentativi? Se il supremo magistrato invece di affermar la legge afferma se stesso, il proprio arbitrio: se il paese è agitato, se governa nn ministero poco scrupoloso, avete la riduzione al segno mediante la violenza. Che se queste circostanze tutte non concorrano, avre-

Digitized by Google

te immediata la riforma legale che ne limiti l' azione. Occorre dunque costituire il supremo magistrato in modo che mediante i suoi stessi ordini continuamente sia ritirato verso i suoi principii. Così vivrà della sua vita naturale, nè morrà prematuramente per intrinseca corruzione. Ed a ciò provvede mirabilmente il sistema di cassazione; il quale ha il suo germe nel diritto dei padri nostri, ma il cui ordinamento organico è nuovo, perchè nuovi gli stati rappresentativi. Due sono i limiti del supremo magistrato ordinato a sistema di cassazione: la separazione del giudizio di diritto da quello di fatto, il rinvio della causa, in caso di violazione di legge, alla cognizione di altro magistrato. I moltiplici tribunali di terze istanze ed i supremi magistrati senza questi due limiti, sono stati uccisi definitivamente in Italia dallo statuto costituzionale che ha renduto autonomo ed indipendente il potere giudiziario il quale deve contenere in se e non attingere dagli altri poteri gli ordini necessari a non corrompersi. D' altra parte anche questi passionati delle terze istanze e del supremo magistrato giudicante nel merito debbono fare meno viva opposizione al nostro disegno di quella che han fatta all'unificazione immediata della corte di cassazione, dappoichè possono sperare di convincere il paese della bontà de'loro istituti ed ottenerne la sanzione allorchè si discuterà dell' unificazione delle cassazioni.

Solo il ministro delle finanze avrebbe a dolersi del disegno; egli che voleva l'unificazione delle cassazioni principalmente per averne un risparmio, sarebbe costretto a permettere che un aumento avesse luogo nel bilancio del ministero di giustizia per attuarsi ciò che io propongo.

E pure io son certo di neutralizzare l'azione dello stesso ministro delle finanze colle seguenti osservazioni.

Digitized by Google

La somma necessaria per lo stipendio de' componenti la nuova corte di cassazione e per gl'impiegati che ne dipendono sarebbe ritratta dal risparmio che si farebbe colla riduzione delle attuali quattro corti di cassazione a sezioni staccate indipendenti, e dalla massa de' diritti di bollo, di registro e di dritti di cancelleria che porterebbe nella cassa dello stato il numero delle cause civili e penali che anderebbe a definire la corte di cassazione di Roma e che ora giacciono improduttive negli archivi.

Facciamo un pò di statistica sul proposito, cavandola da quella civile e penale relativa all' anno 1870. Icominciamo dalla civile.

La corte di cassazione di Firenze non avea al principio di quell' anno che 41 ricorsi pendenti e le ne sopraggiunsero 76. Ne furono definiti 97, transatti 9, e non rimasero pendenti che 11 ricorsi. Sebbene il territorio di questa corte sia stato ingrandito dopo il 20 settembre 1870 ed il numero de' ricorsi abbia dovuto aumentare, pure essa basta a se stessa, anzi potrebbe fare maggior lavoro, se ne avesse.

La corte di cassazione di Palermo avea pendenti 257 ricorsi, e ne sopravvennero 255. Ne furon transatti 23, definiti 122, ne rimasero pendenti 367; arretrato che la stessa corte forse ha fatto a quest' ora scomparire.

La corte di cassazione di Napoli avea pendenti 6282 ricorsi, ma fra questi ne figurano molti prodotti prima del 31 decembre 1865, non discussi perchè vi era bisogno della domanda delle parti, bisogno che per essi c' è tuttavia, e si dee presumere che molti di essi siano abbandonati. Ne sopravvennero 912: ne vennero definiti 298, e rinunziati 122: la cifra della pendenza aumentò a 6774. Si noti che i ricorsi prodotti nell' anno furono 912, ed i finiti sia per rinunzia, sia per decisione, 410: dunque circa

Digitized by Google

la metà de' ricorsi prodotti nell' anno rimase pendente; e dal 1870 al 1874 i ricorsi prodotti sonosi ancor più aumentati, e la pendenza oggi dev' essere enorme.

La corte di cassazione di Torino avea 1731 ricorsi pendenti: ne sepravvennero 674. Finirono per transazione 94, e per decisione 310; la cifra della pendenza aumentò a 2001. Si noti, che il numero de' ricorsi prodotti é maggiore de' terminati di 240, cioè più di un terzo. Il che non solo si è verificato in quell' anno ma è andato annualmente aumentando, sicchè negli archivi delle due corti, di Napoli e di Torino giacciono polverosi più di 8775 processi civili con danno gravissimo delle parti che chieggono di essere giudicate, e di versare nelle casse dello stato i dritti di bollo, di cancelleria e di registro.

Dalla statistica penale non ho potuto cavare quanto mi occorrea a dimostrare il mio assunto. Però sono eloquenti le cifre de'ricorsi prodotti nell' anno 1870, in 9265 distinti così:

Ricorsi prodotti contro le sentenze de' pretori nei casi ne'quali non era ammesso il rimedio ordinario dell' appello	633
Ricorsi prodotti contro le sentenze de' tribunali correzionali.	2362
Ricorsi prodotti contro le sentenze correzionali delle corti di appello	3482
Ricorsi prodotti contro le sentenze delle corti di assise	2788
In uno . .	9265

Questa massa di ricorsi principalmente presso le due corti di cassazione di Napoli e di Torino non ha potuto essere definita nello stesso anno, di guisa che sommando gli ante-

Digitized by Google

riori e posteriori al 1870, la quantità de' ricorsi che pesa addosso a queste due corti non dev' essere poca, nè vi è speranza che sia giudicata se non s'istituisca la nuova corte. La definizione di questi ricorsi, facendo diventare esecutive le sentenze, anche di qualche somma per multa e spese, fornirà le casse dello stato.

Se tutto ciò non basta, il dippiù sarà prelevato dal risparmio che deriva da alcune delle riforme proposte ne'precedenti capitoli. E se niuna di esse venisse contemporaneamente in discussione, o pure discussa non fosse accolta, il ministro delle finanze deve persuadersi che lo sborso di questo dippiù è una necessità imposta dal dovere essenziale dello stato di non indugiare ancora più la spedizione de'ricorsi pendenti da più anni presso le due corti di cassazione di Napoli e di Torino e di ordinare presso di esse l'amministrazione della giustizia civile e penale in modo da impedire la continuazione del niego di giustizia.

CAPITOLO V.

DEGLI UDITORI, DEGLI AGGIUNTI GIUDIZIARII, DELLE NOMINE, DELLE PROMOZIONI E DELLA DISCIPLINA DE' MAGISTRATI E DE' LORO STIPENDII.

Propongo innanzi tutto la creazione in ogni corte di appello e nella corte di cassazione di un istituto, di cui non è mia la prima idea, denominato *consiglio dell' ordine*, composto del primo presidente, de' presidenti di sezione,

Digitized by Google

se ve ne siano, e di consiglieri, per ordine di anzianità, che dà pareri e giudica col numero invariabile di cinque votanti. Così questo consiglio non è creato secondo le occorrenze, nè ha una composizione arbitraria; ciascun membro vi è chiamato direttamente dalla legge.

Il pubblico ministero non fa parte del consiglio, ma dev'esservi udito o almeno invitato per l'oggetto, se non sia parte principale. Vedremo quindi a poco quali sono le importanti attribuzioni di questo nuovo istituto, e che giustificano ampiamente la ragione della sua creazione.

Due sono i vivai dell'ordine giudiziario, l'uditorato e l'avvocheria.

L'uditorato ha fatto buona prova e la farebbe assai migliore se si operassero poche mutazioni nel suo ordinamento. Io dunque non divido il parere di qualche eminente magistrato cioè che la istituzione dell'*uditorato* non avendo dato quei frutti di cui fu abbondante nelle provincie meridionali l'alunnato di giurisprudenza, a questo occorra ritornare, imperocchè parmi che non solo non siavi alcuna essenziale differenza tra l'una e l'altra istituzione, ma qualcuna che c'è, torna a vantaggio dell'uditorato.

L'esame teoretico, senza del quale non si era alunno di giurisprudenza nè si è oggi uditore, versa sulle identiche materie, nè più nè meno, ed i tre anni di esercizio per poi essere scelto giudice soprannumerario come diceasi, o aggiunto giudiziario, che suona lo stesso, sono comuni all'alunnato ed all'uditorato. Se nonchè vi è oggi maggior garentia della bontà della elezione perchè l'alunno di giurisprudenza potea diventare giudice soprannumerario dopo tre anni di esercizio sulla relazione favorevole del capo, in quello che l'uditore deve, dopo i tre anni di esercizio, fare un esame pratico per essere eleggibile ad aggiunto giudiziario. Non vi è dunque

Digitized by Google

alcuna differenza tra l' alunnato e l' uditorato, tranne una sola più rigorosa richiesta nell' uditorato.

L' esperienza però ha mostrato, che qualche uditore non solo non abbia alcuna coltura giuridica, ma scriva poco correttamente l'italiano, sicchè si è dovuto consigliare a rifare gli studî grammaticali.

Si sa che chi si espone all'esame di uditore — che versando sul dritto universale, sulla legislazione italiana romana e canonica e sulla storia di esse, è abbastanza difficile — dev'essere già laureato in giurisprudenza e la laurea si ottiene dopo le licenze ginnasiali e liceali e gli esami universitarî. Se non ostante sì moltiplici e difficili esperimenti, si ha ad uditore un giovane che ha poco ingegno e poco ha studiato, ciò non può attribuirsi che a brogli, sia sostituendo uno scritto ad un altro, sia con supposizione di persone e forse anche a soverchia indulgenza delle commissioni esaminatrici.

Ad emendazione di sì grave inconveniente consiglierei due riforme: l'una legislativa, all'esame teoretico scritto aggiungendo l'orale; e l' altra regolamentaria, mantenendo inalterato il concetto organico, che l'uditore debba vincere le prove di un concorso e non di un esame d'idoneità, a cui è stato ridotto dall' articolo 14 del regolamento. È mia opinione che bisogna essere severissimi nel primo esame di ammissione alle funzioni giudiziarie; dappoiché quando si è divenuto uditore, sebbene sia scarso l'ingegno, e l'istruzione letteraria e giuridica insufficiente, si finisce ad aggiunto giudiziario ed a giudice, e si percorrono poi benanche i gradi superiori.

L'esercizio triennale di uditore dev'essere meglio ordinato, facendo sì che ciascun uditore cominci dal tribunale, dove passi i due primi anni, e compia il terzo nelle corti di ap-

Digitized by Google

pello od anche da vice-pretore. E questo tribunale dev'essere uno degli allogati in un centro di coltura, e non uno di qne'piccoli tribunali situati in sedi nelle quali l'avvocheria è scarsa; non società di uomini colti, non biblioteche, non giornali giuridici. Deve l' uditore alternare il primo anno e mezzo fra le cause civili e correzionali e gli uffizi d'istruzione, e l'ultimo semestre del secondo anno nell'uffizio della procura regia. Così si provvede alla istruzione ed alla educazione del giovane uditore in tutte le materie sulle quali si versa l' autorità giudiziaria, quantunque vi si spenda intorno molta cura, certamente maggiore del frutto che l'opera sua porta all'amnistrazione. Ma se i capi di ufficio non si persuadono di non esser gli uditori impiegati di cancelleria sibbene meri discenti, di cui essi debbono essere i maestri, gli effetti del tirocinio giudiziario non saranno quali si vuole che siano. Niuno degli uditori può essere ammesso all 'esame pratico senza un certificato dell' assiduo esercizio prestato per tre anni, non computati i mesi passati in aspettativa, sia per motivi di famiglia, sia di salute. Con queste regole ed istruzioni e con una ragionevole estimazione dell'esame pratico, più rigorosa che benigna, si può sperare che il vivaio della magistratura sia ridondante di piante vigorose e piene di vita da dare quegli squisiti frutti che la nuova generazione ha diritto di avere.

Anche l' avvocheria può fornire buone piante all' ordine giudiziario ma bisogna essere molto accorti nella scelta.

I consigli dell' ordine darebbero parere

se gli aggiunti giudiziarii e gli avvocati abbiano le condizioni di eligibilità

se possano essere prescelti a giudici.

Digitized by Google

Niuno potrebbe essere nominato giudice senza il parere conforme del consiglio dell' ordine. Questo mi pare un limite necessario pel potere esecutivo, specialmente se si tratti non di aggiunti giudiziari ma di avvocati, i quali possono essere preferiti agli aggiunti sol quando abbiano un merito distinto e siano in grado di accrescer lustro e vita alla magistratura; perocchè in altro caso bisogna tener presenti gli aggiunti che hanno spesi i giovanili loro anni in prò dell'amministrazione giudiziaria. Volete che la magistratura risponda degnamente alla sua elevata ed importante missione? Siate severi nella prima scelta. Ordinando bene l' uditorato e l' aggiuntato e rinvigorendo di quando in quando con buoni avvocati l' ordine giudiziario non si potrà fallire a porto glorioso.

Secondo la riforma già innanzi delineata, i gradi dell' ordine giudiziario sono quattro: *giudice*, *consigliere* di corte di appello, *consigliere* di corte di cassazione, *primo presidente* di essa; dappoichè le funzioni di vice-presidenti e di presidenti di tribunali sono affidate a giudici e consiglieri, riducendosi esse a mere missioni.

Le promozioni da giudice a consigliere saran fatte per titoli o per anzianità? Come andran regolate le missioni?

Uno de'più comuni lamenti contro il potere esecutivo, sebbene sia poco giustificato, è la ingiustizia nelle promozioni dei magistrati, perchè si dicon preferiti per favore a'più i meno anziani. Il giudice difficilmente si riconosce da meno del suo collega per ingegno, per coltura e per laboriosità. Se anche è promosso chi pei suoi meriti è avuto in pregio da tutto l'ordine, colui il quale lo precede nell'anzianità credesi offeso ed a torto trascurato. È ciò nella natura umana, sulla quale si

Digitized by Google

debbono fondare le istituzioni per essere durevoli. Si sono già nel capitolo terzo su i capi di collegio' spiegate le ragioni per le quali il potere esecutivo è necessitato a preferire nelle promozioni i meno a' più anziani, ragioni che di conserva con altre mi hanno indotto a cancellare le presidenze da'gradi della magistratura, riducendole a mere missioni. Sicchè venendo meno quelle ragioni nella promozione da giudice a consigliere, soppressi i gradi intermedi di vice-presidente e presidente, si può adottare, senza danno il principio dell' anzianità con un qualche temperamento. L' anzianità come unico ed assoluto criterio di promozione di grado infiacchisce lo zelo e l'operosità de' meno anziani. Il sentimento del dovere, la soddisfazione della coscienza e il pregio della stima pubblica non operano sempre ed egualmente sull' animo di tutt'i giudici: son mirabili e necessari sussidi i premi e le distinzioni. Già nel nostro sistema le *missioni* soddisfano al bisogno delle buone scelte, e sono un forte incentivo a ben fare: ma non basta; occorre far concepire la speranza di una promozione di grado in preferenza de' più anziani a coloro che più si dstinguono.

Non si può nè si deve, nella scelta di funzionari a quali si confidano le missioni di vice-presidente e di presidente, avere altro criterio che la maggiore attitudine di essi all' uffizio, qualunque sia la loro categoria, e siccome l' errore e l' arbitrio possono insinuarsi in questa scelta, così il potere esecutivo non dovrebbe aver facoltà di affidar le missioni che previo il parere uniforme del consiglio dell'ordine. La missione di vice-presidente affidata a giudici o consiglieri di seconda o di terza categoria dovrebbe produrre l' effetto di far considerare il prescelto come di prima categoria, cominciando in essa l'anzianità dal dì della nomina a vice-presidente, di maniera che sarebbe il vice-

Digitized by Google

presidente promosso a consigliere quando giunge il suo turno di anzianità, computata questa nella prima categoria da dì della nomina a vice-presidente. Se però la missione è tolta prima che sia asceso a consigliere, gli effetti dell'anzianità restano cancellati.

Questo provvedimento mira a due scopi 1.° ad avere buoni vice-presidenti e presidenti, chè i vice-presidenti divenuti consiglieri avrebbero, se si sien ben comportati, la missione di presidente 2.° ad eccitare l'amore dello studio e del lavoro nei magistrati; poichè solo collo studio e col lavoro i meno anziani possono farsi innanzi a'più anziani, superarli di grado ed aver missioni onorifiche e retribuite.

Se tutto ciò non si approvi, pur mantenendo nel potere esecutivo la facoltà di affidare la missione di vice-presidente e presidente a' giudici e consiglieri di qualunque categoria previo sempre il parere uniforme del consiglio dell' ordine, il quarto delle vacanze nelle corti dovrebbe esser provvisto non per anzianità ma per titoli riconoscibili dal detto consiglio dell' ordine.

Prima di dipartirmi dall'argomento delle missioni de' vice-presidenti e presidenti, siccome esse non si conferiscono che previo il parere uniforme del consiglio dell' ordine, così nello stesso modo vogliono essere rivocate, e ciò come conseguenza del principio d' inamovibilità.

La legge organica giudiziaria suppone così indipendenti dal potere esecutivo i primi presidenti delle corti di appello, che di alcune importanti attribuzioni delle quali teme lo abuso da parte del potere esecutivo ne investe i primi presidenti e le toglie al potere esecutivo. Ne sia esempio il contenuto nell' art. 79 della detta legge. I presidenti delle corti di assise sono designati in principio d' ogni anno giuridico con regio decreto: mancando od essendo

Digitized by Google

impediti sono surrogati con decreto del primo presidente della corte di appello, salvo il caso che la mancanza derivi da morte o da collocamento a riposo o in aspettativa del presidente designato. La cagione di questo provvedimento, è la seguente. Niuno può esser privato del suo giudice naturale, e questo debb'esser certo al principio di ogni anno giuridico senza che si possa mutare dal potere esecutivo nel corso dell'anno. Se ciò nel corso dell'anno gli fosse permesso potrebbe il potere esecutivo designare il giudice per determinate cause, il che debb'essergli vietato. Ma ove il giudice designato manchi, si fa una distinzione: se la mancanza provviene dal caso o da atto necessario del potere esecutivo, come la morte del presidente di assise o il suo collocamento a riposo o in aspettativa, la surrogazione è fatta con regio decreto: per contrario se deriva la mancanza da atto *volontario* del potere esecutivo, come il tramutamento o la promozione del funzionario, gli è sottratto il dritto di surrogarlo, potendo intervenire ch' esso l' abbia tramutato o promosso per surrogarlo con altro presidente di sua fiducia che trattasse quelle cause che gli stanno a cuore: invece la facoltà della surrogazione è data al primo presidente di corte di appello che, essendo indipendente dal potere esecutivo, ha piena libertà di scegliere tra i suoi consiglieri quello che meglio possa compiere sì delicate funzioni. Ma quale indipendenza dal potere esecutivo può avere il primo presidente nell'esercizio di questa attribuzione, se ha la coscienza di poter essere tramutato suo malgrado da una sede ad un'altra? Io non so se in Italia vi sia stato esempio di tramutamenti simili: io credo di no, poichè il concetto della necessità dell'indipendenza dell'ordine giudiziario è così radicato nella mente degli italiani, ed il sentimento n' è sì vivo che il governo lo ha scrupolosamente

Digitized by Google

in tutt' i suoi atti osservato. Ma se questo è stata una virtù degli uomini che han tenuto le redini dello stato in tempi turbolenti o tranquilli, non è delle sue leggi, le quali loro davano il potere di violarne lo spirito. Ma perchè non si è fatto non ne deriva che non si *possa* fare, e che il magistrato creda o possa credere pienamente sicura la sua posizione se in uno o più casi dispiaccia al ministro. Le quali considerazioni si possono se non in tutto almeno in parte fare anche pei presidenti de'tribunali, tanto più che secondo il sistema innanzi proposto essi sarebbero i surrogati necessari de' presidenti di assise.

La quistione più difficile è quella de' tramutamenti i quali equivalgono talvolta ad una vera promozione, tal'altra riescono così disastrosi che il magistrato il quale n' è vittima sarebbe meno dolente se gli si fosse applicato una misura disciplinare. La necessità di un tramutamento malgrado il giudice, può dipendere da colpa sua ma può aver anche radice in cause che sono fuori del suo arbitrio. Un tribunale, una corte non fa buone sentenze o ne fa a lunghi intervalli e con una lentezza, che l' indugio possa equivalere ad una negata giustizía. Cagione di ciò è la malsania e l' età matura e l' insufficiente dottrina de' giudici che malauguratamente son capitati in un sol tribunale, in una sola corte. Il tramutamento di uno di essi in altra sede dove non è difetto di buoni e laboriosi magistrati può ordinarvi un tribunale od una corte. Il tramutamento del magistrato dunque potendo esser consigliato da utilità di pubblico servizio, per non violare il principio della inamovibilità, dovrebb'esser proposto dal consiglio dell' ordine.

Un' osservazione che taluno à fatto sulle conseguenze del decreto del 3 ottobre 1873 potrebbe esser ripetuta a pro-

Digitized by Google

posito della istituzione del consiglio dell' ordine e delle sue attribuzioni, cioè che la magistratura non solo non sarebbe italiana, ma neanche regionale: la diventerebbe distrettuale, ciascun consiglio proponendo quelli che sono nel suo distretto e non quelli degli altri distretti che non conosce. Su di che fà d'uopo considerare che la magistratura, a differenza di tutte le altre amministrazioni dello stato, essendo per lo statuto inamovibile, ha necessariamente un colore locale. Tutti aspirano ad esser collocati nella sede del proprio domicilio od a quella che n'è vicina, ed ottenutala, o vogliono essere ivi promossi o rinunziano affatto ad ogni promozione. Il danno dunque della distrettualità della magistratura, se danno v'è, è conseguenza principalmente della inamovibilità: potranno forse contribuirvi ancora le commissioni istituite dal decreto del 3 ottobre, ma esse son troppo recenti per esser giudicate: non potranno certo contribuirvi i consigli dell'ordine; dappoichè se questi terranno ragione solamente degli avvocati aspiranti a funzioni giudiziarie, che esercitano la professione nel loro distretto, e de'magistrati del distretto a' quali si vogliono affidare le funzioni di vice-presidenti e presidenti, non esercitano alcuna influenza sulle promozioni per anzianità, col quale criterio si nominano tutt' i consiglieri di appello e di cassazione.

L'inamovibilità della magistratura, l'anzianità ch'è criterio quasi assoluto nelle promozioni di categoria e di grado, la necessità del parere conforme del consiglio dell' ordine per operare un tramutamento, il sistema di affidare le missioni rivocabili di capi di collegî, se da un lato garentiscono la piena indipendenza del magistrato, fanno dall' altro sentire il bisogno di una severa disciplina perchè il potere giudiziario non si corrompa e si riducano al se-

Digitized by Google

gno coloro che ne violano i doveri e compromettono la sua dignità e la considerazione di esso. I giudizî disciplinari non si debbono affidare a collegî numerosi. La convocazione di numerose assemblee è un avvenimento troppo importante perchè abbia luogo di frequente, e quando deve avere per oggetto un giudizio disciplinare è ancora più importante pel magistrato che n' è il soggetto. Il solo fatto della convocazione, per quanto possa raccomandarsi il segreto, non tarda a diventar pubblico e a togliere ogni considerazione al giudicabile, qualunque sia l'esito del giudizio. La solennità e l' importanza stessa del fatto e gli effetti che ha già prodotto, rendono poi indulgenti e benigni i corpi giudicanti in modo che ne provviene talvolta non l'esempio, ma lo scandalo. Le quali considerazioni forse son concorse a rendere rari i giudizi disciplinari, sicchè gli sconci giudiziarii o sonosi tollerati o si è rimediato con i tramutamenti fatti dal potere esecutivo, contro de' quali non sono mancati i clamori di abuso di potere. Siccome il consiglio dell' ordine nella corte di appello piglia necessariamente parte alla nomina, alle promozioni ed a tramutamenti de' giudici de' tribunali, a concedere o a revocare le funzioni di presidente, ed al tramutamento de' consiglieri della corte, così ad esso deve darsi il dritto di giudicare i giudici di tribunale ed i consiglieri di corte di appello: sottrarre costoro dal giudizio del proprio consiglio e farli giudicare da quello della corte di cassazione mi pare un infiacchir la disciplina, essendo la corte di cassazione lontana ed ignara delle condizioni del personale della magistratura inferiore. Il consiglio dell' ordine della corte di cassazione dev'essere chiamato a giudicare i consiglieri di essa corte e i consiglieri di appello cui sono state affidate le funzioni di vice-presidenti, ed anche i consiglieri delle corti di appello

Digitized by Google

ed i giudici di tribunali, se il consiglio dell' ordine nella corte di appello non procede.

L' azione disciplinare è promossa oggi dal pubblico ministero anche sull' eccitamento di chi è investito del dritto di sorveglianza, o sia del presidente, de' collegi e del ministro: ma il pubblico ministero sebbene eccitato dall'autorità giudiziaria a promuovere un' azione disciplinare può non curarsi dell' eccitamento senza che altri possa chiedergliene ragione tranne il ministro. Il dritto dunque del presidente e de' collegi su i proprii membri può venire annullato dalla volontà del potere esecutivo: il giudice che compromette, a giudizio del collegio di cui fa parte o da cui dipende, la dignità e la considerazione dell' ordine, può continuare a rimanervi impunito, se così vuole il potere esecutivo. Parmi che bisogna conservare al pubblico ministero l' azione disciplinare, ma se esso eccitato da chi ha il dritto di sorveglianza o non la promove o promovendola non la prosegue, il consiglio dell' ordine può procedere di ufficio anche senza l'azione e l' intervento del pubblico ministero.

Tutti convengono che fra i funzionarii dello stato i magistrati sieno i peggio retribuiti, e che occorra accrescerne gli stipendii; al quale bisogno si sarebbe già soddisfatto se l'avessero consentito le forze dell'erario. Invece il governo ed il parlamento si travagliano a pareggiare l' uscita coll'entrata ed a cominciare a ritirar dalla circolazione la cartamoneta. La qual cosa risulterebbe ancor più utile agl' impiegati di quello che fosse una legge la quale ne aumentasse gli stipendii; dappoichè questo aumento non può essere che esiguo, e de'soli tenui stipendii, mentre per il pareggio e pel conseguente ritiro della carta, ciascun impiegato avrebbe di fatto cresciuto il suo stipendio dal 10 al 16 per 100,

Digitized by Google

quanta in questi ultimi anni è stata la media dell'aggio della carta.

Proporre una nuova imposta o l'aumento di una delle esistenti o pure contrarre un debito o gittar nella circolazione maggiore quantità di carta per accrescere gli stipendii de' magistrati mi pare che sia un grave errore.

La sola proposta pratica è quella di distribuire meglio di quello che ora non sia la somma iscritta nel bilancio di giustizia pel personale de' magistrati. E questa miglior distribuzione è solo possibile se si faccia tutta o parte delle riforme ragionate nei precedenti capitoli. Imperocchè la riduzione delle preture e di que' tribunali i cui giudici muoiono di noia per difetto di affari, la soppressione delle sezioni staccate delle corti di appello e di alcune di esse corti, la riduzione delle piante organiche delle residue, conseguenza necessaria dell'abolizione degli appelli correzionali, e da ultimo la riduzione degli uffiziali del pubblico ministero del quale sarà discorso nel seguente capitolo, ci daranno un cospicuo risparmio che può esser distribuito fra i magistrati nel modo seguente.

Già secondo i precedenti disegni, i gradi giudiziarii effettivi sono: *uditore*, *aggiunto giudiziario*, *giudice* di tribunale, *consigliere* di corte di appello o di cassazione e *primo presidente* della corte di cassazione — e sono missioni gli uffici di *pretore*, di *vice presidente* e di *presidente*.

Gli uditori sono meri discenti, ed è già abbastanza che comincino gli anni di servizio per la liquidazione della pensione dalla nomina ad uditore; ma gli aggiunti giudiziarii prestano un servizio effettivo che se da un lato è diretto principalmente a formarne il carattere, a disciplinarli e ed aumentare le loro cognizioni teoretiche e pratiche, dall'altro reca utile all'amministrazione la quale non deve

Digitized by Google

usufruttuarne l'opera senza retribuirli tutti, se non come i giudici almeno per la metà, e questa metà si può prelevare da' *residui* annuali del bilancio del ministero di giustizia i quali a conto già fatto eccedono il bisogno.

Gli stipendi de' giudici de' tribunali e de' consiglieri di corti di appello proseguirebbero ad esser ripartiti per tre categorie, diversi però per proporzione delle categorie e per somme. Dei giudici, sarebbero di prima categoria un quarto con lire 4000, di seconda un quarto con lire 3500 e di terza una metà con lire 3000.

Però gli aggiunti giudiziari ed i giudici di tribunale in missione di pretore, di istruttore o di vice presidente, qualunque sia la loro categoria, avrebbero per indennità lire 500: quella de' pretori dovrebb'essere a carico dei comuni, che non prescegliessero di dar loro l'alloggio. La stessa proporzione delle categorie de' giudici di tribunale conserverei per i consiglieri di appello, ma non ne aumenterei gli stipendii: invece a' consiglieri in missione di presidenti di tribunale darei per indennità lire 1000, in missione di Presidenti di sezione compresa quella di accusa anche lire 1000 ed in missione di presidenti di assisie lire cinque per ogni giorno. Dividerei gli stipendii de' consiglieri di corte di cassazione in due categorie, metà con 9000 lire e metà con 10,000, e darei a'consiglieri in missione di presidente di corte di appello lire 3000, ed in missione di presidente di sezione della corte di cassazione anche lire 3000.

Al primo presidente della corte di cassazione conserverei l'attuale stipendio di lire 15000, dandogli però l'indennità di lire 4000.

Certo gli stipendii e le indennità innanzi indicati non sono pingui, nè soddisfano interamente al bisogno di una giusta

Digitized by Google

retribuzione dell'opera del magistrato; ma non si dee perder di mira ch' essendo gli stipendii de' magistrati proporzionati a quelli degl'impiegati amministrativi e militari, non si può fare una mutazione radicale per i magistrati senza che sia generale per tutti gl'impiegati, e che mio disegno è di distribuire fra i magistrati i risparmii che provengono dalle riforme, senza chiedere all'erario dello stato somma maggiore di quella ch'è scritta nel bilancio del ministero di giustizia.

CAPITOLO VI.

DEL PUBBLICO MINISTERO.

È tempo ora di dir qualche cosa della costituzione del pubblico ministero sulla quale tante e sì vive polemiche si son suscitate sin dall' inizio del nostro risorgimento.

La principal missione d'un governo è quella di assicurare la pubblica tranquillità prevenendo i reati o reprimendoli dopo avvenuti. Compie la missione della prevenzione per mezzo dei prefetti e degli uffiziali di polizia che ne dipendono; compie la repressione per mezzo del potere giudiziario di cui fa parte il pubblico ministero.

Il pubblico ministero promove e prosegue l' azione per la repressione dei reati, e la magistratura giudica sulla medesima; il pubblico ministero ne esegue i pronunziati. Rappresentando costui il potere esecutivo presso l' autorità giudiziaria, sotto la direzione del ministro della giustizia, è essenzialmente amovibile, sebbene sia un funzionario dell' ordine giudiziario; fa carriera parallela e distinta da

Digitized by Google

quella della magistratura giudicante, nella quale solo per eccezione può essere trasferito. È rappresentato presso le corti dal procurator generale ch' è pareggiato in grado e stipendio al primo presidente, e dai sostituiti procuratori generali pareggiati ai consiglieri; presso i tribunali dal procuratore del Re e dai sostituiti, il primo pareggiato al presidente, i secondi ai giudici. I procuratori generali esercitano un' azione direttiva ed una superiore vigilanza su i membri del loro uffizio, su i procuratori del Re, e sostituiti, su i pretori, e su tutti gli altri uffiziali di polizia.

Come nell' ordine amministrativo il prefetto sotto la direzione del ministro dell' interno intende alla prevenzione dei reati per mezzo dei sotto prefetti, dei questori ed uffiziali ehe ne dipendono, così il procuratore generale sotto la direzione del ministro di giustizia promuoye e prosegue l'azion pubblica ed esegue i giudicati per mezzo dei suoi sostituiti, dei procuratori del Re ed altri uffiziali che ne dipendono.

Se non che vi è una differenza essenziale nell' esercizio delle attribuzioni del prefetto, ed in quelle dei procuratori generali, dipendente dalla diversità di esse attribuzioni.

Il prefetto, non avendo altri limiti nel suo procedere che quelli segnati dallo statuto e svolti nella legge di pubblica sicurezza, è più sottoposto all'azione immediata del ministro dell'interno, essendovi nel prevenire, un potere discrezionale che può essere nelle occorrenze speciali regolato ed indirizzato in una forma piuttosto che in un'altra: il procurator generale invece ha leggi che determinano l'esercizio dell'azion penale in tutti i suoi stadii ed il modo come si eseguono i giudicati; quindi l' azion direttiva del ministro di giustizia, dovendo esser contenuta nei limiti di esse leggi, si spiega più sulla pronta e regolare amministrazione dell'azione

Digitized by Google

che sul merito di essa, ch'è definita secondo le leggi e le interpetrazioni individuali. Questa indipendenza maggiore del procurator generale dal ministro ha luogo ancora nella relazione tra lui ed il procuratore del Re, potendosi assomigliare poi la dipendenza dei sottoprefetti, dei questori, e delegati a quella che vi è tra i capi del pubblico ministero ed i loro sostituiti.

Ma il governo non ha la sola missione di mantenere la pubblica tranquillità: deve tutelare i diritti dello stato, far eseguire ed osservare le leggi, esercitando una suprema vigilanza sull'ordine giudiziario. Quindi il pubblico ministero che lo rappresenta presso l'autorità giudiziaria ha un'azione diretta per far eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico: interviene a tutte le udienze civili e penali, in modo che senza il suo intervento l'udienza non è legittima, deve essere necessariamente udito in alcune materie civili e può chiedere di essere udito in tutte; e fornisce al ministero tutte le notizie sulla condotta dei singoli membri dell'ordine giudiziario che sono necessarie per le nomine, le promozioni e i tramutamenti. I procuratori generali in somma sono gli *occhi* del ministro di giustizia, come i prefetti sono *gli occhi* del ministro dell'interno.

È questa la costituzione del pubblico ministero secondo le leggi italiane, e quì si è voluta notare perchè è spesso fraintesa e nella stampa e nel parlamento.

L'esercizio dunque dell'azion pubblica, o sia il promuovere, il proseguire l'azione per la repressione dei reati e l'esecuzione dei giudicati, è in mano del potere esecutivo. L'ordine giudiziario è un potere senza iniziativa, che nella repressione dei reati dev'essere provocato; dappoichè avvenuto un fatto delittuoso non può esso cominciare un'istruzione, estimarla e giudicarla senza che il pubblico ministe-

Digitized by Google

ro glielo chiegga alla stessa guisa che nelle materie civili. Se non che in queste sono i privati che promuovono l'azione, si difendono, desistono da essa, appellano o ricorrono, mentre nelle materie penali da un lato vi è il pubblico ministero che compie queste funzioni nell' interesse sociale, dall' altro l' imputato; ed in mezzo vi è la magistratura che giudica sempre che da essi è adita. E siccome nelle materie civili ciascuna parte è regolatrice ed arbitra della sua azione, senza che il magistrato possa nulla su di lei, salvo il giudicarla, così nulla può esso nelle materie penali sull'azione del pubblico ministero, tranne quella di giudicarla.

Esaminata la costituzione del pubblico ministero nella legislazione italiana, camminiamo innanzi movendo da altro ordine d'idee. Il governo deve tutelare la pubblica tranquillità, prevenendo e reprimendo i reati. Si prevengono dal potere esecutivo mercè l' amministrazione di polizia, ministro dell' interno, prefetto, sotto-prefetto ecc. Si reprimono dall'ordine giudiziario: vero potere che, avvenuto il reato, procede di ufficio alla istruzione, alla estimazione di essa ed al giudizio, nonchè alla esecuzione delle sue sentenze. L' autorità di polizia previene il reato; ma avvenuto che sia, comincia l'opera della giustizia la quale subito che ne ha avuto scienza o per querela o per denunzia privata od officiale o per pubblica notorietà, istruisce, interroga l' imputato, lo fa arrestare se occorra, estima l'istruzione, e lo manda a giudizio o tronca ogni procedimento. In questo primo stadio della giustizia vi è propriamente dritto d' iniziativa non azione nel senso giuridico: trattasi di appurare se siasi commesso od ommesso un fatto, se esso costituisca reato e quale, chi ne sia l'autor ma-

Digitized by Google

teriale e il complice, se debba aver luogo il giudizio o troncarsi il procedimento. Rinviato l'imputato al giudizio si può dir che cominci l'*azione*, sebbene anche impropriamente va usata questa voce, dappoichè non si deve che eseguire la sentenza pronunziata dalla camera di consiglio o dalla sezione di accusa o sia si deve fare il giudizio, ed assolvere o condannare l'imputato o l'accusato, tutto opera di giustizia e di autorità giudiziaria.

Ma tutte queste operazioni della giustizia non sono concentrate in una sola mano: le funzioni e le parti si distribuiscono fra i membri dell' autorità giudiziaria. Colui che ha l' incarico d' iniziare e compiere l'istruzione, di far citare o arrestare l' accusato, ed interrogarlo, di proporre al collegio la libertà o la continuazione dell' arresto, l' invio al giudizio o il termine del procedimento, preparare quanto occorre pel giudizio, assistere per la tutela del dritto sociale sia per la condanna del colpevole, sia per l'assoluzione dell'innocente, è il pubblico ministero. Il quale in questo caso non è presso l'autorità giudiziaria rappresentante del potere esecutivo, amovibile e faciente carriera distinta dal magistrato giudicante, ma è un giudice inamovibile incaricato di compiere questa speciale funzione sotto la direzione e la vigilanza dell' autorità giudiziaria di cui è parte; è in somma non il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ma il potere esecutivo dell'autorità giudiziaria.

Se si toglie di mano al potere esecutivo l' esercizio dell' azion pubblica in tutti i suoi stadii, e si limita il suo diritto a denunziare il fatto al pubblico ministero, può temersi che il potere giudiziario, inamovibile ed irresponsabile ne abusi, sia non procedendo, sia procedendo lentamente per la repressione dei reati, o non compiendo o compiendo male quell' azione amministrativa ch' è tanto neces-

Digitized by Google

saria per la spedizione degli affari. Quindi il potere esecutivo deve avere il dritto di concedere le funzioni di pubblico ministero a quel membro dell' ordine giudiziario che ha la sua fiducia, di rimuoverlo da queste funzioni a suo beneplacito, come si pratica secondo l'ordinamento italiano per il giudice istruttore.

Ligato mercè la scelta e l' amovibilità delle funzioni il pubblico ministero al ministro di giustizia, alla cui suprema direzione amministrativa ei deve sottostare, e membro del collegio giudiziario, incaricato di una speciale funzione, dal quale riceve ancora direzione non solo ma disposizioni, il potere esecutivo e il giudiziario seguono armonicamente la loro via, senza che l'uno turbi il cammino dell'altro, e si compie così la missione principale dello stato.

L' ordine d' idee che si è esposto è incarnato in parte nelle leggi organiche e di procedura penale delle provincie meridionali prima che fosse unificata la legislazione. Il procurator generale era un consigliere della gran corte civile in missione, e il procuratore del Re era un giudice della gran corte criminale in missione.

Il procurator generale era capo dell' istruzione, che faceva o personalmente o per mezzo dei suoi sostituiti, dell' istruttore e principalmente dei pretori. Non distinguendosi l' azione dalla istruzione, il dritto d' iniziare un'istruzione e di compierla era dunque in una sola mano. Avea il procurator generale a lato la camera di consiglio che provvedea sulla libertà provvisoria o sulla continuazione dell' arresto dell' accusato, vigilava l'istruzione, l' avocava, se le pareva utile, commettendola anche ad uno dei suoi membri. Tutte le altre attribuzioni che le leggi ita-

Digitized by Google

liane danno al pubblico ministero erano allo stesso affidate secondo le leggi napoletane, se non che nelle prime gli son date come rappresentante del potere esecutivo, nelle seconde le avea come membro del potere giudiziario sotto la direzione del potere esecutivo.

Quale dei due sistemi è il migliore, l' italiano o il napoletano?

Nel primo discorso pronunziato innanzi la corte d'appello di Aquila il 3 gennaio 1863 nel quale facea il ragguaglio tra le leggi napolitane ed italiane io dicea così:

« Secondo le leggi napolitane i giudici di mandamento « aiutati da uffiziali subalterni ricercavano i reati, ne rac- « coglievano le pruove, e compiuta la istruzione, la tras- « metteano per mezzo del giudice istruttore al procuratore « generale presso la gran corte criminale: in ogni circon- « dario amministrativo eravi un giudice di tribunale inca- « ricato delle funzioni d' istruttore, che dopo tre anni di « esercizio avrebbe dovuto avere un decreto di nomina a « vita: era sua missione principale avocare ne' casi gravi « la istruzione che avea incominciato il giudice di man- « damento, e comunicargli la norma da seguire per lo sco- « vrimento dei rei (1): in ogni provincia vi avea un pro- « curatore generale che concentrava nelle sue mani l'in- « quisizione, l' azione e l' istruzione, essendo egli il pri- « mo agente della polizia giudiziaria nella provincia (2). « I vizii di questo sistema non tardarono ad essere svelati « dall' esperienza. Il concentramento in una sola mano del « dritto di ricever le querele e le denunzie, ed anche di agire « di uffizio, di udir testimoni, arrestar l'imputato ed interro-

(1) Art. 470 e seguenti del regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie del 15 novembre 1828. Art. 13 procedura penale.

(2) Art. 12 procedura penale.

Digitized by Google

« garlo, di cominciare insomma e di compiere un istruzio-
« ne, offende non pure tutte le convenienze morali ma non
» è sufficiente garentia della libertà dei cittadini e della
« sicura restaurazione dell'ordine. Tutto dipendendo dal ca-
« rattere e dalla moralità di un uomo solo, ei può nuo-
« cere o favorire sempre che gli piaccia: è mezzo sicuro
« però di predominio governativo, quando occorre di eser-
« citarlo.

« Il decreto di nomina a vita non fu mai dato alla ma-
« gistratura dopo i tre anni di lodevole esercizio richiesti
« dall' articolo 203 della legge organica del 7 luglio 1817:
« l' officio d' istruzione così limitato nelle sue attribuzioni
« dal regolamento disciplinare e da altri provvedimenti
« ministeriali, si mostrò una ruota inutile e mero organo
« di trasmissione: quindi le funzioni d' istruttore venivano
« esercitate a modo provvisorio dai giudici dei mandamenti
« dove avean sede le sotto-prefetture, fatta eccezione per
« la sola città di Napoli, nella quale la ricerca e la istru-
« zione appartenendo ai commessarii di polizia in luogo dei
« giudici di mandamento, vennero conservati sempre quat-
« tro giudici istruttori.

« Questo ordinamento venne felicemente immutato colla no-
« vella legislazione. Se il diritto di ricerca è proprio dei pro-
« curatori del Re, dei giudici istruttori, di quelli di mandamen-
« to e di altri uffiziali subalterni, appartiene agli officii di
« pubblico ministero in nome della società offesa dal reato in
« nome del governo, che la rappresenta, di promuovere, e
« proseguire l'azione pubblica per la loro repressione, ed essi
« dirigono non esercitano la polizia giudiziaria: nel solo caso
« di flagranza o quasi flagranza di reato, essendovi pericolo
« nel ritardo, gli officî di pubblico ministero ed i giudici di
« mandamento assumono le funzioni d'istruttori finchè costoro

Digitized by Google

« non giungano sul luogo: l' istruzione è devoluta ad un « giudice del tribunale di circondario, amovibile solo dalle « funzioni che gli vengono commesse con decreto reale: così « fuori i casi di flagranza e di quasi flagranza, i pro- « curatori regii e generali non possono raccogliere le pruove, « e spedire mandato di cattura: così non sono più parti e « magistrati, accusatori e giudici ».

L'esperienza di molti anni però mi ha suscitato nell'animo dei dubbî sulla bontà del sistema italiano. L' esercizio dell' azion penale in tutti i suoi stadii affidata ad un rappresentante del potere esecutivo presso l' autorità giudiziaria, è fondato sulla distinzione dell' azione dall' istruzione e dal giudizio, distinzione che non risponde alla realtà, imperocchè l'autorità giudiziaria avendo la missione di applicare la legge penale a chi la viola, allorchè le perviene la notizia legale di un avvenimento delittuoso, ha il dovere d'indagare se il fatto sia realmente avvenuto, se costituisca una infrazione della legge penale, chi ne sia l'autore e chi vi abbia materialmente o moralmente concorso. Secondo il risultato delle indagini deve secondamente o troncare il procedimento o disporre il giudizio, che si celebra dai giudici permanenti o dai giurati. Vero è che i collegî giudiziarî non esercitano, non possono esercitare tutte queste svariate attribuzioni collettivamente: vi è chi inizia e compie l'istruzione e cura di farla estimare e giudicare; v'è chi l'estima e chi la giudica. La è una distribuzione di poteri tra i diversi membri della magistratura affinchè la cura di spingere innanzi il procedimento sino all' ultimo suo stadio, la istruzione, la sua estimazione ed il giudizio non sia concentrato in una sola mano. Or non è punto necessario nè utile che la cura di spingere innanzi il procedimento sia affidata ad un rappresentante del po-

Digitized by Google

tere esecutivo. Imperocchè è proprio dell' ufficio dell'istruttore iniziar la istruzione quando gli perviene, comunque, la notizia di un reato. Distinguere in questo primo stadio l' azione dall' istruzione, affidando ad un rappresentante del potere esecutivo l'azione e ad un membro del potere giudiziario l' istruzione, è scindere quello ch' è unito, è dar corpo e realtà ad una divisione meramente ideale; lo che è un impaccio alla pronta amministrazione della giustizia penale. Esaminiamo ciò minutamente. Perviene la notizia del reato al pubblico ministero, rappresentante del potere esecutivo, ed egli deve richiedere il giudice istruttore perchè istruisca. Questa richiesta non è necessaria, perchè l'istruttore trova nella legge scritta il dovere di cominciar l'istruzione quando gli è giunta la notizia del reato, nè vi è bisogno di chi gli richiegga l' adempimento di questo dovere: non utile per il tempo che si perde. La richiesta importa che studii le carte prima il pubblico ministero e poi l' istruttore: è il primo giro del processo da un uffizio ad un altro, la prima perdita di tempo.

Questo giro è ancor maggiore se il fatto delittuoso avviene fuori la sede del tribunale, ed è denunziato al pretore. Ne inizia costui l' istruzione, e se non la compie fra quindici giorni, e necessariamente non può compierla se l' imputato non è presente, deve inviare il processo nello stato in cui si trova al procurator del Re, perchè promova l' azione presso l' istruttore. Costui per lo più ritorna il processo al pretore perchè prosegua egli l' istruzione: questo giro necessario del processo nel suo inizio si può avverare più volte in una stessa istruzione, e sempre che occorra di decidere un incidente o colmare qualche lacuna, come conosce chi è pratico di queste cose. Per contrario, secondo il sistema napoletano, pervenendo al pub-

Digitized by Google

blico ministero, membro del potere giudiziario, la notizia di un reato, egli inizia l' istruzione, fa catturare l'imputato o spedisce un mandato di comparizione, lo interroga e propone alla camera di consiglio o che gli si dia la libertà o che si continui a tenerlo prigione; e compiuta la istruzione cura che dalla stessa camera di consiglio essa si estimi.

Allorchè il reato avviene fuori la sede del tribunale, il pretore istruisce, facendone relazione al suo capo, ch'è il pubblico ministero, e tranne il caso di avocazione, arresta il reo, se occorre, lo interroga e compiuta la istruzione la invia al pubblico ministero perchè ne proponga la valutazione alla camera di consiglio. Quale maggiore speditezza di questo sistema dirimpetto all' italiano? E quanto si estimerà maggiore il beneficio se si considera non esser necessario avere l' istruttore, com' è oggi nella stessa sede del tribunale, potendosi allogare dove possa più da vicino vigilar l' opera dei pretori?

Proseguiamo i confronti. Pel vigente sistema fra dieci giorni da che il processo è giunto al procurator generale si dee studiarlo e comporre la requisitoria e farne un estratto. L'intimazione dell'estratto allo imputato, principalmente se è detenuto o dimora fuori della sede della corte di appello, piglia in media un quindici a trenta giorni, è maggiore quando gl'imputati son due o più, dimoranti in luoghi diversi: talvolta l'intimazione non è regolare, bisogna rifarla, il tempo si raddoppia. Poscia il processo dalla procura si trasmette nella cancelleria perchè fra otto giorni il difensore dell'imputato ne prenda comunicazione, dopo di che il procurator generale ne riferisce alla sezione di accusa che deve pronunziare sulla sua requisitoria.

Avviene non di rado, massime al cominciare di ciascun

Digitized by Google

turno feriale, che l'uffiziale del pubblico ministero che ha scritta la requisitoria sia impedito a fare la relazione orale. Conviene allora o attendere che l'impedimento non breve dei 45 giorni finisca o che un altro uffiziale del pubblico ministero studii il processo e faccia il rapporto. Anche quando niun ostacolo venga ad attraversare il corso legittimo di un processo, non breve tempo è occorrente per la sua definizione: tempo che è veramente durissimo pel detenuto pel quale il pubblico ministero ha richiesto di non farsi luogo a procedimento penale o d'inviarsi a piè libero al tribunale correzionale o al pretore.

Ma non è solo il danno del ritardo che provviene da questo metodo. Si accresce il lavoro degl'impiegati e degli uffiziali del pubblico ministero. Si privano questi ultimi del sussidio della difesa che scrivono o stampano i difensori pei loro clienti. E se la lettura degli scritti e delle memorie farà mutare viso al fatto, il timore di essere notato di leggerezza può talvolta impedire che il pubblico ministero il dichiari per il trionfo della giustizia. Che se egli vince questa naturale ritrosia, sorge la quistione se la nuova requisitoria debba notificarsi all' imputato. Quant' altra sarebbe la perdita di tempo se questa opinione prevalesse! Già è avvenuto ch' essendosi presentati documenti a difesa nell'intervallo tra la proposta orale del pubblico ministero e la decisione della causa, la sezione d' accusa ha ordinato che novellamente il processo fosse comunicato al pubblico ministero perchè si avvisasse o a confermare o a riformare la sua requisitoria, essendo parso sconveniente ed anche illegale che fosse valutato un documento senzachè fosse stato prima veduto dal rappresentante del potere esecutivo.

Secondo il sistema napoletano la cosa deve diversamente procedere. Compiuto il processo e comunicato all' im-

Digitized by Google

putato, l' uffiziale del pubblico ministero che ha letto e studiato le difese e le memorie presentate ed i nuovi documenti, lo propone alla sezione d' accusa. Egli non è considerato come l' accusatore o il contraddittore dell' imputato: è un giudice che guardando all' interesse vitale della società, qual'è la tutela dell' innocente e la punizione del colpevole, ha l' incarico di curare la pronta definizione della causa, pronunziandosi ei primo, in iscritto ed a voce, innanzi la sezione d'accusa, o per la liberazione dell' imputato se innocente o pel rinvio al giudizio se colpevole. Così la comunicazione del processo, compiuta la istruzione, senza il preliminare avviso del pubblico ministero, fa evitare tutte quelle lentezze che si son notate nel sistema italiano. Vero è che secondo le leggi napoletane la pubblicazione del processo non avea luogo se non dopo la sentenza di accusa, ma oggi non si può rinunziare ad una pubblicazione precedente alla medesima tosto che questa non ha prodotto inconvenienti.

Del pari nella sede del giudizio il procurator generale rappresentato da chi non ha atteso all' istruzione nè alla sua estimazione prosegue ad essere l'uomo della legge, cioè un giudice delegato a spingere innanzi la causa, e a dare il suo avviso per la colpabilità o l' innocenza dell' accusato. Può immaginarsi ciascuno se sia eguale il grado di confidenza e di fiducia che l' accusato, i giurati ed il pubblico debbono riporre nei ragionamenti e nelle conclusioni dei rappresentanti del potere esecutivo od in quelle del giudice e se il rispetto dei giudicati si accresca o si diminuisca.

È volgare la distinzione trà i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario che riuniti in una sola mano costituiscono il governo assoluto; divisi, il governo misto o costituzionale che dir si voglia. Quanto più son distinti i tre

Digitized by Google

poteri ed indipendenti nella loro azione, ne' limiti però della rispettiva competenza, tanto più è perfetta la costituzione, e più ordinato a libertà il governo.

Il potere giudiziario non è realmente un potere se, avvenuto un fatto di sua competenza, quale è il reato, non possa di uffizio conoscerne e giudicarne. Se si concede al potere esecutivo il diritto esclusivo di provocare l'azione, di proseguirla e di eseguire le sentenze, le attribuzioni del potere giudiziario vengono sminuite ed usurpate dal potere esecutivo. Avvenuta la violazione della legge penale, sia chiunque il colpevole, funzionario pubblico in alto o in basso locato o privato, il potere giudiziario deve appena che ne ha scienza procedere da se senza attendere la istanza del potere esecutivo che può non venire, venuta può non proseguirsi o proseguirsi lentamente. Ed anco fatto il giudicato, si può non eseguire.

Sottratti i rappresentanti del potere esecutivo nell'esercizio dell'azion penale da ogni diretta ed immediata vigilanza del giudice, hanno un potere designato e limitato dalle leggi ma senza sufficiente sindacato. Numerosi sono gli uffiziali del pubblico ministero, nè in tutti essi eguale può essere il valore ed il volere. Difficilmente può giungere all'orecchio del ministro la notizia che l'azione dovea promuoversi e non si è promossa, dovea proseguirsi e non si è proseguita, dovea eseguirsi il giudicato e non si è eseguito. Quanto deve riescire più efficace il sindacato giornaliero e continuo del collegio di cui il pubblico ministero è parte!

Ma che si dirà se afferra il potere un ministro che la giustizia penale voglia fare istrumento di partito e se i suoi rappresentanti da lui eletti ed ispirati il seguano in questa via?

Digitized by Google

Vi è, il riconosco, un freno potente nella pubblica opinione rappresentata dalla stampa e più efficacemente dal parlamento; ma se la opinione è traviata, il parlamento non è quale dovrebb'essere, cosa diventa, durante tutto questo periodo, l'amministrazione della giustizia?

Avventurosamente ciò non è avvenuto finora in Italia, ma può avvenire. Perciò gl'istituti giudiziarii si creano per impedire che anche quando il ministro o chi il rappresenta voglia abusarne, nol possa, trattenuto dai limiti dell'istituto. Or quando il pubblico ministero è un membro inamovibile dell'ordine giudiziario, messo com'è sotto la direzione ed il sindacato del collegio, questi inconvenienti o non avvengono o se avvengono, tosto si scovrono e si riparano. Qualunque sia l'indirizzo dei diversi ministeri che si avvicendano al potere, l'amministrazione della giustizia prosegue a camminar per la via retta, senza inclinare nè a dritta nè a sinistra. Se non che potrebbe osservarsi che il potere esecutivo dovendo mantenere la pubblica tranquillità, non possa essere all'intutto estraneo allo esercizio dell'azion penale; che se sia fiacco o poco vigoroso, ei fallisce alla sua missione. E questa osservazione è giusta. Ma vi si è già risposto. Il potere esecutivo non è all'intutto straniero all'esercizio dell'azion penale, dappoichè esso ed i suoi agenti hanno il diritto ed il dovere di denunziare all'autorità giudiziaria rappresentata dal P. M. ogni violazione di legge, e questi è stato già scelto e nominato dal potere esecutivo: la missione gliel'ha concessa lui, e se non può rivocarlo dall'ufficio di giudice, può togliergli sempre la missione. Il pubblico ministero è in diretta comunicazione, e per l'esercizio dell'azion penale e per gli altri ufficii amministrativi, col ministro di giustizia d'onde gli provviene, se occorre, infusione di vita e di vigore che gli è accresciuta dalla vigi-

Digitized by Google

lanza assidua del corpo giudiziario di cui fa parte, e dalle disposizioni di esso nei casi speciali. Le quali osservazioni mostrano che tolto l'esercizio dell'azion penale al potere esecutivo e confidata al giudiziario, la distribuzione dei poteri pubblici è più conforme a libertà, più spedite le istruzioni e i giudizii, minor pericolo di arbitrî, maggior facilità di scovrirli e refrenarli, e innanzi tutto garentia della libertà civile e della tutela sociale.

La distinzione dunque dell'azione dall'istruzione, esercitata la prima dal rappresentante del governo e la seconda da un giudice, le cui funzioni d'istruttore son sempre rivocabili, non è maggiore garentía della libertà civile e della difesa sociale di quella che sia il non farla punto, considerando le cose nella loro realtà teoretica e pratica. Una maggiore garentia s'incontra nel non far mescolare il potere esecutivo in alcuna opera della giustizia, e nel fare che gli atti del giudice unico o sia degli uffiziali del pubblico ministero sian regolati e controllati dal collegio. Ciò evita altri sconci che nell'opuscolo intitolato: osservazioni sull'ordinamento della giustizia correzionale, stampato in Napoli nel 1866 a pag. 19 così eran segnalati:

« La distinzione che l'organico ha messo tra la carriera
« del pubblico ministero e quella della magistratura giudi-
« cante è origine di gravi inconvenienti. I giudici e gli uf-
« ficiali del pubblico ministero, essendo funzionari di carriera
« distinta e separata, non si stimano più come membri dello
« stesso ordine aventi funzioni diverse ma concorrenti allo
« stesso scopo, ch'è la esatta amministrazione della giusti-
« zia; e da ciò promanano diffidenze e rancori. Gli ufficiali
« del P. M. hanno funzioni giudiziarie e funzioni ammini-
« strative; relativamente a queste ultime e per rispetto ad
« alcune fra le prime sono rappresentanti del potere ese-

Digitized by Google

« cutivo dello stato presso l'autorità giudiziaria; ma nelle
« conclusioni che danno all'udienza civile, nelle requisitorie
« che scrivono o pronunziano nelle azioni penali, essi sono
« indipendenti come lo stesso magistrato. Se questa distin-
« zione, ch'è nella natura delle loro funzioni, fosse renduta
« apparente anche nella carriera, nè il potere esecutivo po-
« trebbe essere rimproverato, il più frequentemente a torto,
« di esercitare un predominio sulle funzioni meramente giu-
« diziarie, nè nascerebbe quel dualismo che talvolta si de-
« plora tra la magistratura giudicante e la requirente. Mem-
« bri di un ordine stesso, concorrendo con funzioni diverse
« ad uno scopo identico, avrebbero quella reciproca fiducia
« ed influenza che il sentimento del dovere, lo studio e la
« dottrina suole produrre. D'altra parte il potere esecutivo,
« che non crede assumere la responsabilità degli atti del
« suo agente, può rivocarlo dalle sue funzioni, affidandole
« ad altri sul quale ha fiducia. E questo vediamo praticarsi ne-
« gli uffizi d'istruzione: magistrati inamovibili sono gl'istrut-
« tori, ma revocabili dalle funzioni d'istruzione; così del
« pari gli ufficiali del pubblico ministero sarebbero magi-
« strati inamovibili, ma rivocabili dalle funzioni di pub-
« blico ministero. Non è infrequente il caso che alcuno non
« sia atto alle funzioni di pubblico ministero mentre nella
« classe della magistratura giudicante ve ne sarebbero dei
« valorosi: il parallelismo delle carriere impedisce di rin-
« novare gli ordini, rinvigorendoli. Con queste riforme
« sarebbe risoluta la quistione del migliore ordinamento
« del pubblico ministero, la cui costituzione ne'governi rap-
« presentativi debb'esser forte, perchè possa compiere l'ar-
« duo ed elevato mandato che gli è confidato ».

Una trasformazione radicale dell'istituto del pubblico ministero mi par oggi prematura, atteso la varietà delle opi-

Digitized by Google

nioni che intorno ad esso si sono manifestate: si è più studiato di mostrarne i difetti che di determinare il principio informatore. Ora se il mio discorso non avesse altro effetto che quello di promuovere maggiormente lo studio sul principio secondo il quale debb'essere ordinato l'istituto, avrò ottenuto quello ch'era mio disegno di ottenere. E parmi che la discussione vuolsi limitare intorno ai seguenti due principii.

Deve il potere esecutivo essere l'assoluto depositario dell'azion pubblica, sia promovendola e proseguendola, sia eseguendo il giudicato; o pure dell'azione pubblica devesi investire l'ordine giudiziario? Ed una terza discussione potrebb' essere ancora utile, se sia possibile cioè una conciliazione tra i due principii.

Risoluto quale sistema debba avere la preferenza, è facile intendersi sulle quistioni subalterne, se il pubblico ministero abbia ad essere un agente del potere esecutivo o un giudice, e di quali attribuzioni debba essere scemato o aumentato, e quale ne voglia essere la disciplina. Frattanto mi paiono già mature due riforme che stanno bene, si adotti l'uno o l'altro principio o un sistema misto: l'una puramente economica e l'altra che facendo scomparire uno dei principali inconvenienti dell'attuale ordinamento del pubblico ministero, ne può indugiare la radicale trasformazione.

Le udienze civili senza l'intervento del pubblico ministero sono illegittime; ivi esso svolge l'azione che ha istituita o dà il suo parere nelle cause civili nei casi espressamente determinati dalla legge o in tutti gli altri affari che vi si trattano, se lo ravvisi conveniente nell'interesse della giustizia.

La necessità dell'intervento del pubblico ministero a ren-

Digitized by Google

der legittime le udienze civili, non è ispirata nel nostro diritto dalla diffidenza che si abbia per l'ordine giudiziario, perchè non osservi scrupolosamente le discipline che governano le pubbliche udienze, e lo argomento da due fatti. In primo luogo il pubblico ministero non interviene alle udienze de' tribunali di commercio, ed in secondo luogo anche per quelle dei tribunali civili e delle corti, se il pubblico ministero non si presenta all'udienza nell'ora designata dalla legge, ne esercita temporaneamente le funzioni l'ultimo giudice. La ragione vera parmi questa: dovendo il pubblico ministero *necessariamente* conchiudere in alcune cause determinate dalla legge, ed avendo facoltà di parlare e conchiudere in tutti gli affari che si trattano all'udienza, il servizio di essa procederebbe lento, impacciato, disordinato, se il pubblico ministero non vi fosse sempre presente.

Per abolirsi adunque il principio della illegittimità delle udienze senza l' intervento del pubblico ministero, bisogna esentar costui dal dovere di conchiudere qualunque sian le cause, riducendo a facoltà quello che oggi è dovere; dappoichè se il pubblico ministero non avrà il dovere ma la facoltà di parlare e conchiudere negli affari che si trattano all'udienza, ei potrà intervenire in quella udienza o udienze nelle quali questo affare o affari avrannosi a trattare; nè può dirsi che se ei non assiste all' udienza *sempre*, non possa sapere quali affari vi si trattino; dappoichè ognun sa che si chiamano all' udienza le sole cause che sono iscritte nel ruolo che si prepara uno o due giorni prima di esse; per cui il pubblico ministero può averne cognizione a tempo debito. Così pure se il pubblico ministero saprà, e non mancan modi come saperlo stantechè le udienze son pubbliche, che non si osservino le discipline proprie di esse, interverrà in una o più udienze per richia-

Digitized by Google

marle in osservanza. La quistione dunque deve mettersi così: è necessario, è utile che sia inteso il pubblico ministero in tutte le cause d'interesse generale o risguardanti determinate persone come le amministrazioni pubbliche ed i minori?

Il pubblico ministero allorchè non è parte in giudizio non esercita che le funzioni di un giudice, con questa sola differenza, che il giudice dice il suo voto deliberativo nel segreto della camera di consiglio, mentre il pubblico ministero deve pubblicamente ragionare e pronunziare il suo voto meramente consultivo. Sì l'uno che l'altro deve giudicare secondo ciò che si è allegato e provato senza che potessero versare su cose non dedotte, su documenti non esibiti legalmente o sopra eccezioni non promosse. Non vi è che qualche raro caso in cui una eccezione possa essere promossa di ufficio per espressa disposizione di legge; ma ciò è scritto tanto pel pubblico ministero quanto pel giudice. Se non che il pubblico ministero nel dare le sue conclusioni tiene principalmente ai principii generali del dritto e li svolge innanzi la magistratura e li ricorda affinchè nelle varie contingenze dei casi essa non li perda d'occhio e non si faccia in menoma guisa a violarli subordinandoli a criterii soggettivi di equità.

Poichè innanzi i tribunali e le corti che giudicano del merito delle cause sono in gioco i meri interessi privati, non pare *necessario* che un funzionario speciale ricordi alla magistratura quale sia la legge e come debba essere applicata: forse questa necessità potrebbe essere discutibile se fosse concesso a questo speciale funzionario di promuovere ragioni di fatto e di dritto non dedotte dai difensori in talune cause che più da vicino toccano l'interesse generale o le persone la cui capacità debb'essere integrata

Digitized by Google

dalla legge. Sarebbe allora un avvocato aggiunto necessario, cui darebbesi il dritto di aggiunger difese ed eccezioni *extra ordinem*; ma il codice non è andato sì oltre, nè parmi che vi si potrebbe andare.

E se non è necessario è almeno utile l'intervento del pubblico ministero in alcune determinate cause?

L'avviso del pubblico ministero pubblicamente ragionato è di molta, poca o niuna utilità alla magistratura che delibera, secondo che la dottrina sia molta o poca o niuna di chi lo pronunzia. E questa utilità nelle provincie meridionali prima del 1862 era grande, dappoichè essendo il pubblico ministero un giudice che avea tutto comune cogli altri giudici, tranne le funzioni, era scelto tra i migliori della magistratura, stimato già dai suoi compagni e dal foro, oltrechè sempre di grado maggiore dei giudici, cioè o pari al presidente se capo, e al vice-presidente se sostituito. Ma oggi ch'è mutata la costituzione del pubblico ministero, oggi ch'è divenuto il rappresentante del potere esecutivo, che fa una carriera distinta da quella della magistratura e che ha minori guarentigie personali, in modo che il trasferimento dall'ufficio di pubblico ministero a quello di giudice è reputato ed è una vera promozione, le sue conclusioni prive dell'autorità che provviene dall'inamovibilità pell'ufficio, dal grado e talvolta anche dalla fiducia che ispira ai magistrati per la sua eminente dottrina, non producono più quella grande utilità che valga la *spesa* dell'istituto.

A ciò contribuisce potentemente il procedimento sommario col quale si trattano nove decimi delle cause innanzi lei corti ed i tribunali. La speditezza di questo procedimento richiede, se non si voglia disordinare il servizio delle udienze, che il pubblico ministero debba dar le sue conclusioni quasi

Digitized by Google

all'improvviso senza che possa recarvi quella cura e quello studio nella sostanza e nella forma ch'è necessario per dare una direzione alla magistratura.

Parmi che si possono ottenere gli scopi dell'intervento del pubblico ministero alle udienze senza violare il rispetto dovuto al potere giudiziario se gli si permetta di assistere quando lo crede necessario, sia per richiamare ai principii l'ordine e disciplina delle udienze che potesse non essere severamente osservato, sia per isvolgere in qualche causa i principii d'interesse generale e di dritto che debbono essere di guida alla decisione.

Non farei però alcuna mutazione per rispetto all'udienze della corte di cassazione, nelle quali la necessaria presenza del pubblico ministero ed il suo dovere di conchiudere in ogni causa può riescire di grande utilità. Avendo la corte di cassazione la importante missione di esaminare le sentenze a lei denunciate dai contendenti come contrarie al dritto, è utile che a questo sindacato concorra il pubblico ministero, che con un'orazione preparata e profondamente studiata pubblicamente dichiari se la magistratura che ha giudicato la causa abbia violato la legge o pure l'abbia bene intesa ed applicata. La discussione fatta coll'intervento del pubblico ministero è sempre più ampia e profonda, tanto più quando la rappresentanza del pubblico ministero, per l'altezza del grado e delle funzioni, può essere affidata a valorosi giureconsulti ed oratori.

Io dunque non divido la opinione di coloro i quali vogliono escludere il necessario intervento del pubblico ministero nelle udienze civili e negli affari che vi si trattano, perchè lo considerano come un oltraggio alla magistratura o come un privilegio introdotto in favore di talune cause e persone, da togliere l'eguaglianza fra i contendenti: io

Digitized by Google

credo che l' intervento forzoso del pubblico ministero nel le udienze e negli affari non sia mai dannoso; che possa essere per lo più utile, rendendo se non altro più ampia la discussione; ma che questa utilità presso i tribunali e le corti di appello non sia tanta da giustificare la non tenue spesa che oggi si fa per gli uffiziali del pubblico ministero incaricati di assistere alle udienze civili. Mi par sufficiente l'intervento forzoso del pubblico ministero nelle udienze civili della corte di cassazione e negli affari che vi si trattano.

La seconda riforma che io credo essenziale si è che si tolga quell'esclusivo dominio dell' azion pubblica esercitata dal pubblico ministero senza che la magistratura o di ufficio o sulla istanza delle parti gli potesse imporre di promuover l' azione e di proseguirla.

L'art. 448 del codice di procedura penale è scritto così.

« In tutte le cause per crimini o per delitti di compe-
« tenza della corte d' assise o dei tribunali correzionali, la
« sezione d' accusa, sino a tanto che non avrà deciso se
« havvi luogo a decretare l' accusa, potrà, sulla richiesta
« del pubblico ministero, siavi o non istruzione cominciata
« dai primi giudici, avocare a sè la causa, ordinare che
« si proceda, farsi trasmettere gli atti del processo, as-
« sumere o far assumere informazioni e quindi statuire
« come sarà di diritto ».

Esso ha surrogato l'articolo 431 della procedura del 1859 nel quale erano le seguenti parole: potrà *d'uffizio* o sulla richiesta del pubblico ministero *o sopra ricorso dell'imputato o della parte civile*. Le parole stampate in corsivo sono state soppresse.

Si è dunque oggi concesso al pubblico ministero di richiedere che proceda la sezione d' accusa invece del giu-

Digitized by Google

dice istruttore e si è tolto alla sezione di accusa la facoltà di cominciare un'istruzione di uffizio o sulla richiesta delle parti e di proseguire direttamente quella già iniziata presso l'uffizio d'istruzione. Così senza discussione, sopprimendo poche parole dell' articolo, si è fatta una mutazione notevolissima nello esercizio dell'azion penale. Or si dovrebbe non solo ristabilire il dritto dell' autorità giudiziaria d' incominciare o di proseguire un'istruzione, ma di ordinare al pubblico ministero di presentar le sue requisitorie, stabilendogli un termine, decorso il quale possa procedere senza di esse. Si costituirebbe in questa guisa un serio sindacato all' azione del pubblico ministero. Le cose precedentemente discorse mi dispensano dal giustificare la ragionevolezza di questa riforma ch' è il ritorno puro e semplice al codice del 1859 con l'aggiunta della sanzione del precetto della corte.

CAPITOLO VII.

DELLE TARIFFE, DELLE CANCELLERIE E DELLE SEGRETERIE.

Il cancelliere, il vice-cancelliere o chi ne fa le veci assiste i giudici nelle udienze e nell' esercizio delle loro funzioni e ne contrassegna le firme; riceve gli atti giudiziarî concernenti il proprio uffizio; li registra, li conserva in deposito e ne rilascia copie ed estratti: esercita inoltre nel servizio interno delle corti, de' tribunali e delle preture e sugli uscieri le attribuzioni che gli sono deferite da leggi e regolamenti.

Percepisce i diritti di cancelleria fissaii dalle tariffe ci-

Digitized by Google

vili e penali, provvede e veglia all'osservanza delle leggi di bollo e di registro, e registra gli atti degli uscieri. È incaricato di riscuotere le pene pecuniarie e le spese di giustizia liquidate con sentenza od ordinanza emanata dall'autorità giudiziaria presso la quale esercita le sue funzioni, tanto in materia civile che penale.

Il cancelliere di pretura riceve in deposito la somma ricavata dalla vendita de' mobili pegnorati e gli oggetti d'oro e d'argento rimasti invenduti per mancanza di oblatori; il cancelliere di tribunale riceve in deposito di danaro lo importare approssimativo delle spese per l'incanto degl' immobili pignorati, per la vendita e relativa trascrizione, nella somma stabilita nel bando, ed il decimo del prezzo d' incanto o de' lotti pe' quali si voglia offerire.

Le attribuzioni dunque di un cancelliere sono giudiziarie e finanziarie; per cui è un funzionario giudiziario ed un agente delle finanze. Delle attribuzioni giudiziarie non occorre discorrere, non essendovi a notare inconvenienti: m'intratterrò solo delle sue attribuzioni finanziarie, cominciando da quella della percezione de'dritti di cancelleria.

Sono stati sottoposti a dritto di cancelleria tutte le operazioni e gli atti giudiziari, non escludendo neppur quelli a'quali il magistrato deve procedere per necessità di legge senza la precedente immediata provocazione delle parti; d'onde è provvenuta la sanzione del dritto de'cancellieri di richiedere le anticipazioni per costo di atti e di operazioni di cui è incerta la spesa. Il che trae seco l'altra necessità di fare, dopo definita la causa, un conto con i procuratori o colle parti intorno al preciso ammontare del costo degli atti e delle operazioni alle quali si è proceduto, per esigerne o il saldo o restituir l'eccedente. Sono stati tassati ancora gli atti e le operazioni che i convenuti

Digitized by Google

fanno alle udienze ; il che mena alla conseguenza che il cancelliere debba esigere il dritto o all' udienza pubblica , ciò che gli è stato proibito anche nelle cause sommarie, o che si faccia anticipare una somma per i possibili dritti che i convenuti debbon pagare , e farne poi conto ; o che si restringa ad esigerli dopo il compimento degli atti, usando le procedure coattive contro gl' inadempienti.

Ogni somma , qualunque ne sia l' ammontare, dev'essere immediatamente iscritta sul registro *quietanze a madre e figlia* , dandosene alle parti quietanza staccata dalla stessa matrice nella quale fu eseguita l' iscrizione.

Al fine di ogni mese od anche prima, quando rilevanti sono le somme introitate , il cancelliere , prelevato il decimo dalle somme devolute al demanio dello stato , versa il rimanente novanta per cento nell' uffizio del ricevitore delle tasse in conto *proventi delle tasse e del demanio*, ed anche alla fine di ogni mese invia al ministero di grazia e giustizia uno stato delle somme riscosse e de' versamenti eseguiti, colle quietanze avute dal ricevitore.

Il cancelliere per la percezione delle tasse è posto sotto la sorveglianza del pubblico ministero , de' pretori e degli ispettori demaniali. In ogni trimestre i procuratori generali debbono verificare il registro *quietanze* de' cancellieri delle corti , i procuratori del Re quello de' cancellieri de' tribunali civili e correzionali, de' tribunali di commercio e delle preture, quantunque quest'ultimo già da'pretori verificato in ogni mese. In queste verifiche si dee esaminare fra l'altro se il registro sia regolarmente tenuto , se vi siano alterazioni od altre irregolarità, se le addizioni siano state fatte regolarmente , se costi di abusi od omissioni da parte dei cancellieri e se i pretori abbiano ben eseguito le verifiche mensili.

Digitized by Google

Quest'ordinamento col quale le cancellerie sono state trasformate in uffizî finanzieri, ed i pretori e gli uffiziali del pubblico ministero in ispettori demaniali, mi pare essenzialmente sbagliato sotto qualunque aspetto lo si riguardi, nell'interesse della giustizia, dell'erario e de' contribuenti.

La tassazione di ogni atto e di ogni operazione che si fa dal magistrato o dal cancelliere sia ad istanza dell'attore sia del convenuto od anche di officio per necessità di legge, la distinzione de' diritti pel valore controverso, per la qualità degli atti, per le ore di occupazione e per le facciate e righe di scrittura, genera frequenti errori ed omissioni, indugio in ogni operazione, in ogni atto l'apertura di un conto per ciascuna causa con i procuratori dell'attore o del convenuto e con i contendenti direttamente e la necessità di molti registri e documenti. I cancellieri risponsabili personalmente della percezione quando anche l'abbiano affidata a vice-cancellieri, scrivani od alunni, intendono principalmente ad essa risguardando come affatto secondaria la loro principale attribuzione di assistere i giudici o nelle udienze o nell'esercizio delle loro funzioni, di ricevere gli atti giudiziari e di esercitare nel servizio interno delle corti, de' tribunali e delle preture e sugli uscieri le attribuzioni svariate loro affidate dalle leggi e da' regolamenti, che non portino a responsabilità materiale. Nelle preture, nelle quali non vi è oltre il cancelliere che un vice-cancelliere o uno scrivano o un alunno, non si può far capitale per le attribuzioni giudiziarie che sul vice-cancelliere, sullo scrivano e sull'alunno; ne' tribunali e nelle corti, dov'è abbondanza di affari civili e penali, sonosi costituiti uffizii finanzieri con più vice-cancellieri, scrivani ed alunni, sotto la direzione immediata del cancelliere, direzione che lo sottrae quasi tutto intero alle funzioni giudiziarie.

Digitized by Google

Ne deriva non di rado un mal'umore tra i pretori, i presidenti, i giudici ed i consiglieri con i cancellieri. I magistrati esigono, ed esigono giustamente, l'assistenza del cancelliere o de' migliori tra gl'impiegati nelle udienze o nell'esercizio delle loro funzioni, in quello che i cancellieri dicono i migliori impiegati dover intendere alla percezione delle tasse.

La grave difficoltà di scovrire gli errori e le omissioni nei conti mensili e nelle visite trimestrali e straordinarie, la poca abilità degli uffiziali del pubblico ministero nella verificazione del registro quitanze e nel confronto di esso con gli atti e con le operazioni di cancelleria, la rarità e la poca esattezza delle ispezioni demaniali, sono grande incentivo a' cancellieri e loro subalterni di esigere taluni dritti senza farli figurare ne' conti. Come si può pretendere che un uffiziale del pubblico ministero sia atto a dar buone conclusioni nelle materie civili, a dirigere ed estimare un' istruzione giudiziaria, a sostenere le accuse innanzi a' tribunali e le corti, e sia anche un buon ispettore demaniale? La sua ispezione si riduce o a mera forma o a farla eseguire dal suo segretario che si sottrae così al suo vero ufficio, o da altri impiegati di cancelleria applicati alle segreterie.

A lato della magistratura si è venuto così costituendo un ordine d'impiegati che deve concorrere con essa a scovrire le malversazioni e le frodi che le sono denunziate, e che intanto ha occasione giornaliera a macchiarsene ancor esso. La frequenza delle malversazioni de'cancellieri e degli impiegati di cancelleria ha consigliato l'imposizione a'cancellieri dell'obbligo di una cauzione, e la responsabilità materiale degli uffiziali del ministero pubblico; la qual cosa è una logica conseguenza della trasformazione delle cancellerie in

Digitized by Google

agenzia di tasse e degli uffiziali del pubblico ministero in ispettori demaniali, ma io non posso credere che un ministro guardasigilli accolga una simile idea, o che il potere legislativo vi dia il suo voto. Con essa si coronerebbe, è vero, l'edifizio innalzato dalla legge organica e più dalle tariffe fatte in tempi di pieni poteri, ma si consumerebbe il più grave attentato contro la regolarità ed il prestigio delle funzioni giudiziarie delle cancellerie e del pubblico ministero.

La tariffa civile offende principalmente le abitudini del foro il quale trae lamento meno della gravezza della tassa che del modo della percezione. E per verità è un gravissimo incomodo de'procuratori pagare ogni atto, ogni operazione che si fa in cancelleria o all'udienza, in centesimi e lire, e tenere aperto un conto di dare ed avere per ogni causa.

Il governo ha compreso tutto ciò ed ha lavorato intorno ad una nuova tariffa civile. Quel ministro che avrà la fortuna di far surrogare dal potere legislativo l'attuale tariffa civile da un' altra fondata su criterî essenzialmente diversi avrà le benedizioni dell'ordine giudiziario tuttoquanto, giudici, uffiziali del pubblico ministero, cancellieri e segretarî; ristabilirà la moralità negli uffizi giudiziarii, impinguerà le casse dell' erario e darà soddisfazione a' clamori del foro.

Si progetta dall' attuale guardasigilli comm. Vigliani di creare una carta bollata speciale per gli atti giudiziari, della quale debbano necessariamente far uso gli uscieri ed i cancellieri, diversa per costo secondo le giurisdizioni e nella stessa giurisdizione divisa in tre gradi secondo la diversa natura degli atti. Essa comprende il costo della tassa da bollo, del dritto di cancelleria e della tassa fissa di registro.

Digitized by Google

Questo trovato ne pare stupendo, che tronca dalla radice tutt' i gravi inconvenienti sopra notati, ritornando le cancellerie ad uffici meramente giudiziarî rispetto alla percezione de' dritti di cancelleria ed alla registrazione degli atti di usciere, evita le frodi dell' erario e gl' indugi nella compilazione degli atti e i disagi de' procuratori e delle parti; e quel che più monta, ristabilisce la moralità nel santuario della giustizia. Però non bisogna arrestarsi a mezzo il cammino, ma percorrerlo tutto sino alla fine.

Fa d'uopo disporre che questa carta bollata speciale per gli atti giudiziarî sia smerciata da chi oggi vende la carta bollata comune, in modo che l'ufficio del cancelliere debba ridursi a vegliare all'osservanza di questa speciale legge di bollo nella stessa guisa che ora veglia per l'osservanza della legge comune di bollo. L'ufficio di vigilanza sulla esecuzione della legge di bollo oggi è ben osservato, in modo che le verifiche demaniali delle cancellerie non notano che rare contravvenzioni, dipendenti più da varietà d' interpretazione che da inosservanza meditata di esse, e lo stesso deve avvenire se si crea la carta speciale per gli atti giudiziari. Se non che a far sì che la vigilanza sia efficace su tutti gli atti, bisogna modificare l' articolo 50 del codice di procedura civile, modificazione che tende a correggere un errore legislativo, se non mi sbaglio. Ivi è disposto che i decreti e le ordinanze dopo trascritte in un registro siano consegnate alle parti in minuta; mentre avrebbe dovuto sancirsi che i decreti e le ordinanze fossero conservate in registri e che il cancelliere desse copie ed estratti di esse come fa per le sentenze e per tutti gli atti di cancelleria; dappoichè parmi che negli archivî debbano, quando si può, conservarsi gli originali e non le copie. E

Digitized by Google

così questa riforma, correttrice di un errore legislativo, darebbe modo di verificare sempre che si vuole se la legge di bollo sia osservata per tutti gli atti di cancelleria, niuno escluso.

Il pensiero di fare della carta speciale depositario il cancelliere, dandogli il monopolio dello spaccio, non può avere altro scopo che quello di fargli lucrare il decimo sul consumo. Si è questo un grande avvilimento de' capi delle cancellerie giudiziarie. Almeno il ricevitore, che sente il proprio decoro, rimette la carta a'distributori secondari; il cancelliere invece ne sarebbe il venditore diretto. Ciò non evitando inoltre la riscossione in danaro del costo della carta, si crea la necessità di molteplici registri per le relazioni di contabilità de'cancellieri co' ricevitori e de'cancellieri con i loro subalterni, che distrae l'attenzione de'cancellieri dalle funzioni giudiziarie e non toglie il bisogno di una cauzione, se pur non si voglia obbligare il cancelliere, ciò che sarebbe sempre il miglior partito, a pagare in contanti la carta nel momento dell' acquisto.

A togliere poi assolutamente l' anticipazione di somme o di carta bollata speciale per la compilazione di atti a'quali il cancelliere deve procedere per necessità di legge, senza la immediata provocazione delle parti, deve disporsi che gli originali delle sentenze siano estese in carta libera, ed invece le comparse originali siano scritte su carta bollata speciale contenente il costo del bollo, del dritto di sentenza e della tassa fissa di registro. Quale grande semplificazione ne avrebbe il servizio di cancelleria e quale beneficio le parti, i procuratori e la pubblica moralità!

È molto più facile la restituzione agli agenti demaniali della seconda attribuzione finanziaria della quale sono rivestiti i cancellieri: la riscossione cioè delle spese della giu-

Digitized by Google

tizia penale e civile e delle multe pecuniarie: ei basta volerlo.

Mi par supervacaneo l'andar ripetendo a proposito di questa seconda attribuzione finanziaria quello che ho scritto sull'argomento della percezione de' dritti di cancelleria: dico solo che essa assorbisce il lavoro de' cancellieri e di qualche uffiziale del pubblico ministero, tanto più ora che l'amministrazione finanziaria pretende sul fondamento dell' art. 61 della legge de' 22 aprile 1869 sulla contabilità dello stato e dell' art. 241 del regolamento sulla stessa del dì 4 settembre 1870 che gli uffiziali del pubblico ministero siano *materialmente* responsabili e sottoposti alla corte de' conti. Altro obbligo i cancellieri non dovrebbero avere che quello di inviare agli agenti demaniali le ordinanze e le sentenze esecutive contenenti la condanna a pene pecuniarie o a spese in materia civile e penale già fatte da essi liquidare in conformità delle leggi e de' regolamenti.

E continuando in questa via si può sancire, modificando alcuni articoli del codice di procedura civile, ora che ricevitorie e cassa di depositi e prestiti dipendono tutte e due dall' intendenza delle finanze, che le somme ritratte dalla vendita de' mobili pegnorati sieno dall' uffiziale procedente depositate direttamente nelle casse locali delle ricevitorie, e le parti o i procuratori esibiscano al cancelliere, nel caso di vendita all' incanto degl' immobili pegnorati, la quietanza del ricevitore pel decimo del prezzo fissato nel bando. E per agevolare la libera concorrenza degli offerenti, si può dar loro la facoltà, senza alcuna responsabilità dell' erario, di fare nelle mani del cancelliere il deposito del decimo, sino alla esibizione della quietanza del ricevitore.

Ed andando ancor più oltre si può dar facoltà al magistrato di autorizzare il cancelliere a depositare in una banca

Digitized by Google

riconosciuta gli oggetti di oro e di argento in materia civile e penale che ora non bene ovunque custoditi giacciono nelle cancellerie.

Svestiti i cancellieri dell'obbligo della esazione delle spese e delle pene pecuniarie in materia civile e penale, ne seguirebbe che gli agenti demaniali dovessero restituire a'cancellieri, sulle spese esatte, il dritto di copia, che fra esse figura: il che importa una serie di registri assicuranti le relazioni tra l'una e l'altra autorità, perchè senza omissioni o dimenticanze colpevoli, il dritto de' cancellieri sia tutelato: o sia impacci amministrativi e lavoro d'impiegati, e mal'umori tra i due rami dipendenti da amministrazioni diverse. Si può ciò evitare facendo una radicale mutazione. I cancellieri oggi son tenuti a fare a credito le copie degli atti civili nelle cause delle amministrazioni dello stato e delle persone ed enti morali ammessi al beneficio della gratuita elientela, per esigerle poi da'condannati: invece dovrebbesi ridurre il dritto de'cancellieri al terzo del costo delle copie, facendolo anticipare però dall'erario. È una transazione, che semplifica i servizi di cancelleria, scema il numero degli impiegati e non fa danno all' erario perchè questo avrebbe facoltà di esigere poi da'condannati l'intero dritto di copia. Anche nel fine di semplificare l'amministrazione disporrei che nelle materie penali il diritto di copia fosse tutto dell'erario, ed in compenso i registri tutti de'cancellieri che oggi gravano le spese di ufficio delle cancellerie fossero tenuti in carta semplice.

Si è finora disegnato come ridurre le cancellerie a meni uffici giudiziarî e semplificarne i servizî: occorre dir qualche cosa del modo pratico di migliorare la condizione economica degl' impiegati. È frustaneo andar descrivendo la miseria degli stipendi di costoro, da tutti ri-

Digitized by Google

conosciuta e deplorata, e ne fanno fede i progetti di legge sul proposito presentati da'due ministri di giustizia com. de Falco e com. Vigliani, e le discussioni avute luogo in parlamento. La condizione degl' impiegati sarebbe vie più peggiorata dalla privazione del decimo de'proventi erariali, che deriva dalla trasformazione delle cancellerie in meri uffizî giudiziarî. E pure questa trasformazione ci dà il danaro necessario a crescerne gli stipendi; dappoichè alla riduzione del numero degl'impiegati, effetto dalle riforme delineate ne'capitoli precedenti, si deve aggiungere quella che trae seco appunto la trasformazione de'servizi di cancelleria, nè credo sbagliare se affermo che almeno di un quarto degli attuali impiegati si possa fare a meno.

Questo risparmio servirà ad aumentare lo stipendio di tutti gl' impiegati di cancelleria, che cumulato col dritto di copia e di autentica accresciuto di un venti centesimi a ruolo, col dritto di iscrizione a repertorio e con un altro tenue dritto per la iscrizione di ogni causa a ruolo, può essere un' equo aumento di retribuzione.

Ma non basta ridurre ad uffizi giudiziarî le cancellerie e migliorare la condizione economica de' cancellieri e vice-cancellieri, fa d'uopo rendere più certo il loro progresso nella carriera e meno frequenti i tramutamenti, che sono per essi più gravi della sospensione. Una commissione composta del presidente della corte, due vice-presidenti o consiglieri, intesi i presidenti de' tribunali, i procuratori del Re ed il procurator generale, dovrebbe essere necessariamente consultata per i tramutamenti, e le promozioni. Ciò parmi per essi una garentia sufficiente.

Dirò da ultimo delle segreterie degli uffici de' pubblici ministeri. Mentre la legge organica giudiziaria crea in essi

Digitized by Google

segretari e vice-segretari titolari ed aggiunti, nelle piante poi non è dato alcun vice-segretario alle regie procure, come se quelle che sono presso i principali tribunali del regno, Napoli, Santamaria, Salerno, Lucera, Roma, Firenze, Torino, Venezia e simili potessero andare innanzi co' soli segretari e cogli scrivani somministrati dal cancelliere. N' è venuto come necessaria conseguenza che si sono applicati alle regie procure vice-cancellieri de' tribunali con grave danno del servizio delle cancellerie, e ciò riconosciuto, si è finito coll'applicarvi stabilmente con decreti ministeriali vice-cancellieri di preture. Così, facoltà date per casi straordinari a'pubblici ministeri, a'presidenti ed al ministro, son divenute, *rebus ipsis dictantibus*, e per necessità imperiosa di servizio, provvedimenti normali e stabili; il che mostra evidentemente il difetto delle piante organiche.

Questo sistema di applicazioni divenuto ordinario e quello di obbligare i cancellieri a somministrare gli scrivani alle regie procure, disòrdina non solo i servizi delle cancellerie, cui toglie per sempre l'impiegato che vi è addetto o lo scrivano che vi è divenuto pratico, ma è sorgente di continui contrasti tra i cancellieri ed i segretari, e quel che più monta, gli screzii non tardano a risalire fino a'capi del collegio, presidenti e procuratori del Re, la cui discordia, nata per sì umili cause, quanto danno rechi all'amministrazione della giustizia, è inutile che io il dica. Occorrono adunque tre provvedimenti per ordinar bene le segreterie, creare vice-segretari titolari ed aggiunti in quelle procure dove il pubblico ministero è rappresentato anche da sostituiti, accrescere le spese di ufficio delle medesime per poter retribuire diurnisti e scrivani, e migliorar la condizione degli stipendi de' segretari e de' vice-segretari, pareggiandoli a

Digitized by Google

quelli de' cancellieri e vice-cancellieri. Divenute così le segreterie autonome e ben retribuite potranno ben compiere gli uffici importanti che loro confida la legge.

CONCLUSIONE

Nell'indirizzar la presente relazione ai magistrati del distretto diceva che i difetti delle leggi e de'regolamenti messi in atto subito si avvertono e nasce il desiderio della riforma, ma il farla è difficile dappoichè questa se da un lato toglie e scema quei difetti, ne può generare altri forse peggiori, e si accetta quasi sempre malgrado, perchè contraria abitudini, interessi ed affetti. Quindi è che le riforme per recar frutti buoni e riuscire accette vogliono essere preparate da lunghe e ripetute discussioni: e per provocarle ho scritta la seconda parte della relazione. Io mi auguro che il paese se ne impossessi, che le proposte riforme esamini e discuta, ne manifesti i pregi ed i difetti, agevolando così l' opera del governo e del parlamento, tanto più che la pubblicazione ha luogo in un momento nel quale vi è concordia mirabile di opinioni intorno alla missione della nuova legislatura, la quale, debbe principalmente intendere alle riforme tributarie ed amministrative, e regge il ministero di giustizia un egregio giureconsulto, il comm. Paolo Onorati Vigliani, che ha dato pruova luminosa della sua intelligente operosità sia nel ritirare ai suoi principii l' amministrazione, sia nel preparare e promuovere la discussione d' importanti disegni di leggi.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google